Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 30

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 1° febbraio 1983 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

E' in corso di aggiornamento lo schedario dei rinnovi degli abbonamenti alla Gazzetta Ufficiale per l'anno 1983.

Poichè senza ulteriore avviso verrà sospeso l'invio della Gazzetta Ufficiale ai non paganti, si invitano gli interessati a far pervenire al più presto possibile i canoni 1983 così come precisati quotidianamente nella Gazzetta Ufficiale nonché l'eventuale conguaglio a saldo abbonamento 1982.

Attenzione: per i versamenti servirsi esclusivamente dei moduli di c/c postale predisposti meccanograficamente e già inviati.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato concernente la formazione del Governo

Il Presidente della Repubblica con decreto in data 31 gennaio 1983, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e sentito il Consiglio dei Ministri, ha accettato le dimissioni rassegnate dalla carica di Sottosegretario di Stato al tesoro dall'on. dott. Giuseppe Pisanu, deputato al Parlamento, ed ha nominato alla medesima carica l'on. dott. prof. Giorgio Santuz, deputato al Parlamento, il quale è pertanto cessato dalla carica di Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione. Con il medesimo decreto l'on. prof. Domenico Amalfitano, deputato al Parlamento, è stato nominato Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione.

(736)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1982, n. **1055**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Firenze e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Art. 57 - nell'art. 57, relativo al corso di laurea in materie letterarie, all'elenco degli insegnamenti complementari, sono inclusi i seguenti:

filologia e critica dantesca;
filologia italiana;
letteratura del Rinascimento;
letteratura teatrale italiana;
sociologia della letteratura;
stilistica e metrica italiana;
storia della musica medievale;
storia della musica moderna;
geografia storica;
storia della filologia e della tradizione classica;
didattica del latino;
storia della lingua latina;
storia della storiografia antica;
storia agraria medievale;
storia dell'età della riforma e della controriforma;
storia dei partiti e dei movimenti politici;
topografia dell'Italia antica;
antichità ed epigrafia latina;
storia della Chiesa medievale e dei movimenti ereticali.

Art. 2.

Art. 58 - nell'art. 58, relativo al corso di laurea in pedagogia, all'elenco degli insegnamenti complementari, sono inclusi i seguenti:

metodologia della ricerca sociale;
sociologia dell'educazione;
storia del pensiero scientifico;
filosofia della storia;
storia della filosofia contemporanea.

Nello stesso articolo, cambia denominazione il seguente insegnamento complementare: da statistica pedagogica a statistica applicata alle scienze sociali.

Art. 3.

Art. 59 - nell'art. 59, relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere, all'elenco degli insegnamenti complementari, sono inclusi i seguenti:

letteratura inglese moderna e contemporanea;
lingua e letteratura inglese medievale;
storia della lingua inglese;
letteratura teatrale inglese;
letteratura tedesca moderna e contemporanea;
storia della lingua tedesca;
lingua e letteratura tedesca medievale;
lingua e letteratura ceca;
storia della lingua francese;
storia della letteratura ispano-americana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *gennaio* 1983
Registro n. 4 *Istruzione, foglio n.* 136

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1982, n. **1056**.

Modificazioni allo statuto dell'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano, approvato con regio decreto 8 marzo 1925, n. 547, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Lo statuto dell'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli 15, 16, 17, 18 e 19 dello statuto, concernenti il trattamento economico, di previdenza e quiescenza del personale non docente, sono soppressi e sostituiti come segue:

Art. 15. — L'Università « Bocconi » per l'esplicazione dei vari servizi amministrativi dispone di personale delle carriere direttive, di concetto, esecutiva ed ausiliaria. L'organizzazione dei vari servizi e l'assegnazione del personale agli uffici è disposta dal consiglio di amministrazione.

Art. 16. — Al personale amministrativo, d'ordine e di servizio, competono normalmente le stesse mansioni e funzioni previste dalle vigenti norme per le corrispondenti qualifiche funzionali ed i profili professionali del personale delle università governative.

Art. 17. — Alle qualifiche iniziali dei singoli livelli funzionali si accede a seguito di concorso. La nomina è disposta dal consiglio di amministrazione dell'Università.

Art. 18. — La disciplina dei rapporti con il personale non docente dell'Università « Bocconi » deve prevedere uno stato giuridico ed un trattamento economico e di quiescenza non inferiori, né deteriori, rispetto a quelli del personale non docente delle università e degli istituti superiori statali, che svolga le stesse mansioni e funzioni.

Eventuali ulteriori norme regolamentari riguardanti il personale posto a carico del bilancio dell'Università, debbono essere contenute in un regolamento interno da approvarsi con la procedura stabilita dalle vigenti norme di legge (art. 44 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592).

Art. 19. — A favore del personale non insegnante vengono applicate le vigenti norme di legge in materia di assicurazioni sociali obbligatorie, di assistenza sanitaria e di indennità di anzianità.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 2 agosto 1982

PERTINI

BODRATO — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *gennaio* 1983
Registro n. 4 *Istruzione, foglio n.* 133

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 ottobre 1982, n. **1057.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Padova, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2133, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimó comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Padova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 108, relativo al corso di laurea in scienze biologiche, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

biogeografia;
citomorfologia e citofisiologia animale;
protozoologia;
genetica ecologica;
genetica dei microorganismi;
biofisica;
storia della biologia;

citofisiologia vegetale;

citotassonomia ed embriologia vegetale;

fitosociologia;

igiene ambientale e del territorio.

Nel medesimo articolo sono soppressi i seguenti insegnamenti complementari:

fitogeografia;

zoogeografia;

esercitazioni di chimica fisica;

esercitazioni di fisica sperimentale;

esercitazioni di istituzioni matematiche I;

esercitazioni di istituzioni matematiche II;

termodinamica;

geologia;

psicologia sperimentale.

E inoltre, gli insegnamenti di citologia, citologia ed embriologia vegetale, oceanografia, sempre nel medesimo succitato art. 108, mutano rispettivamente la denominazione in quella di:

citologia animale;

citologia vegetale;

oceanografia biologica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 ottobre 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *gennaio* 1983
Registro n. 4 *Istruzione, foglio n.* 127

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1982, n. **1058.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Venezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Venezia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1029, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Venezia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Venezia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 1 nell'elenco dei laboratori, istituti e seminari della facoltà di economia e commercio è soppresso il laboratorio di merceologia.

Nello stesso articolo nell'elenco dei seminari della facoltà di lingue e letterature straniere è soppresso il seminario di letteratura latina.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1983
Registro n. 1 *Istruzione, foglio n.* 32

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1982, n. **1059.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Trieste e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Trieste, approvato e modificato con i decreti opraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 58, relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo), all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

letteratura dei Paesi francofoni;
linguistica applicata;
dialettologia del Friuli e della Venezia Giulia;
sociolinguistica.

Art. 2.

Nell'art. 51, relativo al corso di laurea in lettere, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

didattica delle lingue classiche;
metrica e ritmica greca e latina;
filologia medievale e umanistica;
storia della retorica classica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1983
Registro n. 1 *Istruzione, foglio n.* 34

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 20 gennaio 1983.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Nuova Boschi » in Colle Val d'Elsa, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata il 24 settembre 1982 alla società cooperativa « Nuova Boschi », con sede in Colle Val d'Elsa (già Società italiana arredamento), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa Nuova Boschi a r.l. (già Società italiana arredamento), con sede in Colle Val d'Elsa, costituita per rogito notaio Luciano Vanni Santi in data 3 ottobre 1978, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il sig. Chiti rag. Alessandro, nato il 24 ottobre 1948 a Poggibonsi (Siena), ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1983

Il Ministro: SCOTTI

(690)

DECRETO 20 gennaio 1983.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia a r.l. « Domus Belvedere », in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Tenuto conto della sentenza n. 732/81 del 26-27 novembre 1981 con la quale il tribunale di Roma ha dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa edilizia a r.l. « Domus Belvedere », con sede in Roma;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa edilizia a r.l. « Domus Belvedere » con sede in Roma, costituita per rogito notaio Tito Staderini di Roma in data 18 dicembre 1953, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Giulio Donzelli, nato ad Ascoli Piceno il 15 gennaio 1933, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1983

Il Ministro: SCOTTI

(691)

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 14 gennaio 1983.

Caratteristiche costruttive degli autobus.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con il quale è stato approvato il testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, con il quale è stato emanato il relativo regolamento di esecuzione;

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 942, con la quale si stabiliscono le modalità di ricezione delle direttive della Comunità economica europea relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Vista la legge 15 febbraio 1974, n. 38, con la quale sono state modificate le norme del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, in materia di dimensioni e di pesi degli autobus;

Vista la legge 5 maggio 1976, n. 313, con la quale sono state date « nuove norme sugli autoveicoli industriali »;

Visto l'art. 9 della legge 25 novembre 1975, n. 707, con la quale si dà mandato al Ministro dei trasporti di stabilire con propri decreti le caratteristiche costruttive degli autobus in relazione all'uso al quale sono destinati ed in applicazione della citata legge 15 febbraio 1974, n. 38, nonché in armonia con le raccomandazioni ed i regolamenti emanati in materia dalle Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa;

Visto l'art. 12 della legge 25 novembre 1975, n. 707, con il quale si stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 9 della stessa legge si applicano ai veicoli di nuovo tipo — omologati ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle norme di circolazione ovvero di nuova costruzione riconosciuti idonei ai sensi dell'art. 54 dello stesso testo unico — a partire da un anno dalla data di pubblicazione dei relativi decreti;

Vista la legge 10 febbraio 1982, n. 38;

Rilevato che le disposizioni vigenti in materia date con provvedimenti amministrativi ovvero con tabelle di unificazione emanate dalla Commissione tecnica di unificazione dell'autoveicolo (CUNA) ed approvate dal Ministero dei trasporti, ai sensi dell'art. 462 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, sono state in parte superate dall'evoluzione della tecnica e dalle disposizioni di cui alla citata legge 15 febbraio 1974, n. 38;

Tenuto conto che la Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite ha portato a termine la redazione del regolamento n. 36 sulle prescrizioni uniformi relative alle caratteristiche costruttive degli autobus aventi una capacità di oltre sedici posti a sedere od in piedi, escluso il conducente;

Considerata la necessità di provvedere al più presto all'aggiornamento ed al completamento delle disposizioni vigenti al fine di definire le caratteristiche costruttive degli autobus snodati e degli autotreni con intercomunicante in conformità di quanto previsto al citato art. 9 della legge 25 novembre 1975, n. 707;

Visto il proprio decreto 18 aprile 1977 relativo alle « caratteristiche costruttive degli autobus » (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 19 maggio 1977);

Decreta:

Art. 1.

I veicoli di cui alla classificazione *a*) dell'art. 2 del decreto ministeriale 18 aprile 1977 possono essere costituiti anche da autobus snodati e da autotreni con intercomunicante definiti agli articoli 26, 32 e 33 del testo unico sulle norme di circolazione, come modificati dalla legge 10 febbraio 1982, n. 38.

Tali autobus snodati ed autotreni con intercomunicante possono essere destinati al servizio pubblico di linea delle categorie previste nell'art. 2 del richiamato decreto.

Art. 2.

L'art. 3 del decreto ministeriale 18 aprile 1977 è modificato come segue:

« I veicoli destinati al servizio pubblico di linea sono individuati esternamente dalla colorazione fondamentale indicata a fianco di ciascuna categoria:

urbano e suburbano: giallo-arancio;

interurbano: azzurro;

gran turismo: celeste e grigio chiaro.

Gli scuolabus ed i miniscuolabus sono individuati esternamente dalla colorazione fondamentale giallo-limone.

Gli altri veicoli adibiti al servizio privato debbono avere colorazioni differenti da quelle sopraindicate.

Per i veicoli adibiti a noleggio da rimessa può essere fatto ricorso parzialmente alle colorazioni proprie degli autobus adibiti a servizi di linea, purché combinate con colori diversi in modo che nel complesso non possano sorgere dubbi sulla categoria cui l'autobus appartiene.

I veicoli di linea autorizzati ad effettuare anche il servizio di noleggio con conducente mantengono la propria colorazione.

Le zone per la ripartizione dei colori sui veicoli, ivi comprese le zone o gli elementi che possono avere colorazione diversa da quella fondamentale, le coordinate colorimetriche delle vernici ed i relativi campioni di riferimento sono stabiliti in tabelle d'unificazione a carattere definitivo ».

Art. 3.

L'allegato al decreto ministeriale 18 aprile 1977 è integrato, per quanto attiene le caratteristiche costruttive degli autobus snodati ed autotreni con intercomunicante, dall'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 4.

Le presenti disposizioni hanno effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto, anche per i veicoli le cui domande di omologazione o di immissione in circolazione sono state avanzate agli uffici competenti in data anteriore.

I veicoli già omologati od approvati con procedura per gruppi ed i cui atti siano operanti alla data del presente decreto, potranno ancora essere immessi in circolazione senza obbligo di adeguamento alle presenti norme fino al 30 giugno 1983; entro il 1° marzo 1983 le ditte costruttrici dovranno far pervenire a questa sede l'elenco dei veicoli di cui sopra.

Art. 5.

La classificazione di cui alla lettera *b*) dell'art. 2 del proprio decreto 18 aprile 1977, è sostituita dalla seguente:

« minibus: veicoli per trasporto di persone con un numero di posti superiore a 8 e non superiore a 16, escluso il conducente ».

Roma, addì 14 gennaio 1983

Il Ministro: CASALINUOVO

ALLEGATO

L'allegato tecnico al decreto ministeriale 18 aprile 1977 è integrato e modificato come segue:

2.1.1.5 Autobus snodato (autosnodato per trasporto persone): veicolo unico agli effetti dell'art. 58 del testo unico delle norme di circolazione, destinato al trasporto di persone con numero di posti superiore a 16 (escluso il conducente) composto di due elementi rigidi collegati tra loro in modo permanente con una sezione snodata.

Su questo tipo di veicolo i comparti passeggeri situati in ognuno dei due elementi rigidi sono intercomunicanti; la sezione snodata permette la permanenza e la libera circolazione dei passeggeri tra i due elementi rigidi.

Autotreno con intercomunicante: le due unità componenti devono rispettare le relative norme e, per l'intercomunicante, si applicano quelle previste per l'autobus snodato.

2.1.2 La prima frase è sostituita dalla seguente:

« I veicoli di cui ai punti 2.1.1.1, 2.1.1.2 e 2.1.1.5 se destinati al servizio pubblico di linea sono classificati come segue »:

2.1.2.2 Sostituito dal seguente:

« Suburbano: veicolo attrezzato per trasporti suburbani munito di posti a sedere e avente spazi destinati a passeggeri in piedi; il numero dei posti a sedere non deve essere inferiore al 40% (35% per l'autobus snodato ed autotreno) dei posti totali destinati ai passeggeri ».

2.1.2.3 Sostituito dal seguente:

« Interurbano: veicolo attrezzato per i trasporti interurbani che non richiede posti specialmente destinati a passeggeri in piedi.

E' consentito peraltro il trasporto su brevi percorsi di passeggeri in piedi nel corridoio di circolazione; il numero dei posti a sedere deve essere comunque non inferiore al 65% dei posti totali destinati ai passeggeri (55% per l'autobus snodato) ».

2.10 Sostituito dal seguente:

Corridoio: lo spazio che consente ai passeggeri di accedere da un sedile o da una fila di sedili qualunque, ad un qualsiasi altro sedile o fila di sedili o ad ogni passaggio che serva qualsiasi porta di servizio.

Il corridoio non comprende:

lo spazio che si estende davanti ad un sedile o ad una fila di sedili fino ad una profondità di 300 mm, destinato ai piedi dei passeggeri seduti;

lo spazio situato davanti ad un sedile o ad una fila di sedili ed esclusivamente destinato all'accesso dei passeggeri per l'occupazione di detto sedile o fila di sedili;

lo spazio di accesso al sedile posto a fianco di quello eventualmente eliminato per l'installazione della macchinetta di bigliettazione;

i gradini.

2.12 Sezione snodata con intercomunicante: sezione che collega i due elementi rigidi di un autobus snodato od autotreno. La sezione snodata è progettata in modo da consentire almeno un movimento di rotazione attorno ad un asse orizzontale e ad un asse verticale. Questi due assi si dovranno intersecare nel centro di articolazione e dovranno essere perpendicolari all'asse longitudinale di simmetria del veicolo.

3.4 Limiti di peso legali.

Ai sensi dell'art. 33 del testo unico delle norme di circolazione, modificato con legge 5 maggio 1976, n. 313, e con legge 10 febbraio 1982, n. 38, i pesi complessivi a pieno carico e i pesi per asse massimi ammessi sono i seguenti:

3.4.1 Peso complessivo massimo ammissibile:

autobus a due assi	kg 18.000
autobus a tre assi	» 24.000
per autobus a due assi destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani il peso complessivo a pieno carico può raggiungere	» 19.000
autobus snodato a 3 assi	» 30.000
autobus snodato a 4 assi	» 40.000
autobus snodato a 5 o più assi	» 44.000

3.4.2 Soppresso.

4. Dimensioni: limiti massimi.

Per il combinato disposto dell'art. 32 del testo unico delle norme di circolazione modificato con legge 5 maggio 1976, n. 313, dell'art. 1 della legge 15 febbraio 1974, n. 38, e della legge 10 febbraio 1982, n. 38, le dimensioni massime sono le seguenti:

4.1 Lunghezza mt 12 (autobus snodato ed autotreno: mt 18).

4.4.3 Nel caso dell'autobus snodato, il passo di riferimento per la verifica dello sbalzo posteriore è la distanza tra l'asse posteriore o la mezzeria degli assi posteriori e l'asse centrale o la mezzeria degli assi centrali.

Gli interassi saranno indicati sulla carta di circolazione.

5.1.2.1.3 Sostituito dal seguente:

La superficie di tutte le parti in cui l'altezza libera al di sopra del pavimento è inferiore a 1900 mm (1800 per i minibus), oppure inferiore a 1800 mm per la parte del veicolo situata dietro un piano verticale trasversale disposto a 1500 mm davanti all'asse posteriore o alla mezzeria degli assi posteriori. Ai fini del computo dell'altezza libera non verrà tenuto conto degli appigli mobili di sostegno.

5.2.2. Sostituito dal seguente:

« Il numero dei posti a sedere *A* deve essere non inferiore al numero che in metri quadrati esprime la superficie S_o (arrotondato all'unità più vicina). Per gli autobus di grande capacità ($S \geq 20$ m²) si assume 20 come numero minimo dei posti a sedere.

Per gli autotreni e gli autobus snodati di grande capacità ($S_0 \geq 30$ m²) si assume 30 come numero minimo dei posti a sedere; il numero minimo dei posti a sedere su ciascun elemento non deve però scendere al di sotto di 12 ».

5.2.6 Negli autobus di cui ai punti 2.1.2.2 e 2.1.2.3 ai fini del calcolo dei posti a sedere e in piedi da prevedere in base agli stessi punti, nel computo dei posti a sedere vanno considerati anche quelli che eventualmente possono essere destinati alla installazione di macchinette di bigliettazione; numero massimo di posti corrispondente, due.

Sui documenti di circolazione andranno indicati i posti risultanti dal calcolo effettuato senza tenere conto delle macchinette per bigliettazione e annotata l'eventualità di cui sopra.

5.3.1.1 Modificato come segue:

« Il 25% della tara; questa percentuale può essere ridotta al 20% nel caso di veicoli urbani e suburbani di cui ai punti 2.1.2.1 e 2.1.2.2 e nel caso di autobus snodato interurbano di cui al punto 2.1.2.3 ».

5.3.1.2 La prima frase è modificata come segue:

« Il 25% del peso complessivo a pieno carico del veicolo. Nell'autobus snodato tale valore è ridotto al 20% ».

5.5.8.3 Ciascun elemento rigido di un autobus snodato od autotreno deve essere provvisto delle sedi per uno o più estintori come previsto al punto 5.5.8.1.

5.6 *Uscite.*

Prima del punto 5.6.1 vengono aggiunte le seguenti due frasi:

« Ciascuna sezione rigida di un autobus snodato od autotreno sarà considerata come veicolo separato agli effetti del calcolo del numero minimo di uscite di servizio e di emergenza indicato ai punti 5.6.1.1, 5.6.1.2 e 5.6.1.3. Il numero di passeggeri sarà determinato per l'elemento anteriore e per quello posteriore rispetto al piano verticale trasversale passante per il centro di articolazione ».

5.6.1.1.1 Sosituito dal sguente:

« Il numero minimo delle porte di servizio è il seguente:

Numero di passeggeri (escluso il conducente)	Numero di porte di servizio
—	—
17-60 .	2
61-95 .	3
oltre 95	4

Per l'elemento posteriore di un autobus snodato od autotreno con numero di passeggeri superiore a 60, è consentito ridurre di una unità il numero delle porte di servizio rispetto allo schema sopra riportato ».

5.6.1.1.3 Sostituito dal seguente:

« Le porte di servizio devono essere sistemate sulla fiancata destra. Quando è prescritta più di una porta di servizio, almeno una di esse deve essere sistemata in modo tale che la propria mezzeria cada nella metà anteriore del veicolo; nel caso di una sola porta doppia, tale condizione è rispettata anche se questa è sistemata tra gli assi del veicolo ».

5.6.1.2.3 Sostituito dal seguente:

« Qualora si abbia più di una porta di servizio, almeno una di esse deve essere sistemata in modo tale che la propria mezzeria cada nella metà anteriore del veicolo; nel caso di una sola porta doppia, tale condizione è rispettata anche se questa è sistemata fra gli assi del veicolo ».

5.7.5 Sostituito dal seguente:

« *Pendenza del pavimento.* — La pendenza massima del pavimento non deve superare il 6% nelle zone destinate ai passeggeri in piedi; tuttavia, nelle parti del veicolo situate dietro un piano verticale trasversale disposto 1500 mm davanti all'asse posteriore o alla mezzeria degli assi posteriori, esso potrà essere dell'8%; per l'autobus snodato, quest'ultimo valore è consentito anche nelle parti del veicolo situate dietro un piano verticale trasversale disposto 1500 mm davanti all'asse centrale o alla mezzeria degli assi centrali ed estendentesi verso il dietro non oltre la sezione passante per il limite anteriore della piattaforma girevole.

Tutte le misure devono essere effettuate a veicolo vuoto, fermo su un terreno piano ed orizzontale ».

5.7.9 Piattaforma girevole di un autobus snodato o di un autotreno.

5.7.9.1 Nella piattaforma girevole della sezione snodata di un autobus snodato o di un autotreno possono essere alloggiati passeggeri in piedi e/o seduti.

La disposizione dei posti a sedere, i mancorrenti e gli appigli del corridoio, gli elementi di copertura e gli eventuali soffietti di passaggio attraverso la sezione snodata, dovranno essere sistemati in modo tale da consentire il libero passaggio dell'apposita sagoma di cui al punto 5.4.7.1 secondo quanto precisato in tabelle di unificazione nazionale a carattere definitivo.

Nessun elemento della copertura di questa sezione o del soffietto laterale dovrà interferire o proiettarsi nel corridoio di passaggio, e nello spazio destinato ai passeggeri in piedi e seduti.

5.7.9.2 Con l'autobus snodato o autotreno a vuoto, in ordine di marcia e fermo su un piano orizzontale, fra il pavimento di ciascun elemento rigido ed il pavimento della piattaforma girevole o dell'elemento che ne fa le veci, non ci dovrà essere alcuna luce, non ricoperta, di larghezza superiore a:

5.7.9.2.1 5 mm quando tutte le ruote dei veicolo risultano su una medesima superficie piana;

5.7.9.2.2 10 mm quando le ruote dell'asse adiacente alla sezione snodata sono situate su una superficie che è 150 mm più alta della superficie su cui insistono le ruote degli altri assi.

5.7.9.3 L'eventuale discontinuità verticale tra il pavimento dei due elementi rigidi e quello della piattaforma girevole misurata nella giunzione non deve eccedere:

5.7.9.3.1 10 mm nelle condizioni di cui al punto 5.7.9.2.1

5.7.9.3.2 20 mm nelle condizioni di cui al punto 5.7.9.2.2

5.9.2 Sostituito dal seguente:

« I veicoli aventi passo superiore a m 5,50 devono in ogni caso soddisfare alla verifica seguente; per gli autobus snodati e gli autotreni con intercomunicante la verifica va sempre effettuata:

con veicolo fermo e le ruote direttrici sterzate in modo che, se il veicolo avanzasse, il punto anteriore più esterno dello stesso descriverebbe una circonferenza di m 12 di raggio, dovrà essere determinata la traccia al suolo del piano verticale tangente alla fiancata esterna del veicolo. Nel caso di un autobus snodato o di un autotreno, a veicolo fermo, i due elementi rigidi devono avere piani mediani longitudinali coincidenti.

Quando il veicolo si impegna sul cerchio di 12 m di raggio, la proiezione a terra di nessun punto del veicolo deve sporgere di oltre 800 mm rispetto alla traccia al suolo di detto piano verticale e di oltre 1200 mm nel caso di autobus snodato o di autotreno ».

5.13.2.2 Sostituito dal seguente:

« La portata dell'impianto deve garantire:

un ricambio completo d'aria ogni 2 minuti (ogni 3 minuti per l'autobus snodato e per l'autotreno) calcolato in base alle caratteristiche dei ventilatori e al volume del comparto passeggeri per veicoli muniti di finestrini apribili per 1/10 della superficie vetrata totale;

un ricambio parziale d'aria ogni 2 minuti (ogni 3 minuti per l'autobus snodato e per l'autotreno) espresso dalla formula:

$$N = \frac{\frac{1}{3} - \frac{1}{n}}{\frac{1}{3} - \frac{1}{10}}$$

dove con 1/n è indicato il rapporto tra la superficie apribile dei finestrini rispetto all'intera superficie vetrata. Tale rapporto, per quanto prescritto ai punti 5.13.1 e 5.13.2 deve essere compreso tra i valori di 1/10 e 1/3. I veicoli suburbani ed interurbani di cui ai punti 2.1.2.2 e 2.1.2.3, muniti di aria condizionata, devono rispettare le seguenti condizioni:

esistenza di non meno di 2 finestrini, apribili anche se con chiave;

possibilità da parte del conducente, di sporgere la testa dal proprio finestrino;

portata dell'impianto, calcolata in base alle caratteristiche del gruppo, tale da garantire ogni 2 minuti (3 per l'autobus snodato e per l'autotreno) un ricambio completo di aria, pari al volume del comparto passeggeri ».

5.15 Direzionalità degli autobus snodati e degli autotreni.

Quando un autobus snodato o un autotreno si muove lungo una linea retta, i piani mediani longitudinali dei due elementi rigidi devono coincidere e formare un unico piano continuo senza alcuno scarto; la verifica è effettuata visivamente su strada piana e con veicolo marciante a varie velocità, sino alla velocità massima.

(388)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 7 dicembre 1982.

Attribuzione alla regione Lazio della somma di lire 19.149.869.250, ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento (residui 1979).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge n. 356/76, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica numero 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge n. 382/75;

Vista la legge 28 marzo 1979, n. 88, che approva il bilancio di previsione dello Stato, per il 1979 ed il bilancio pluriennale 1979-81;

Vista la legge 30 aprile 1982, n. 188, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1982 ed il bilancio pluriennale 1982-84;

Visto, in particolare, l'art. 113 della legge n. 88/79, il quale dispone che le erogazioni, di cui all'art. 6, quinto comma, della legge n. 412/75, sono disposte sulla base di semplici dichiarazioni degli assessori regionali interessati;

Visto il proprio decreto del 25 giugno 1979, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1979, registro n. 1, foglio n. 289, con il quale è stata assegnata, fra l'altro, alla regione Lazio la somma di L. 1.294.736.150, quale anticipo del 5% per il 1979;

Vista la dichiarazione n. 1658 del 27 novembre 1982, resa dall'assessore competente della regione Lazio, ai sensi dell'art. 113 della legge n. 88/79, con la quale si chiede l'erogazione dell'importo di L. 19.149.869.250, per l'anno 1979;

Considerato che l'importo complessivo richiesto con la sopracitata dichiarazione trova copertura ed esaurisce i fondi ancora disponibili a favore della regione Lazio, relativi all'esercizio 1979, secondo programma;

Decreta:

Art. 1.

Alla regione Lazio e assegnata la somma di lire 19.149.869.250, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1982, in conto residui 1979.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1982

Il Ministro: BODRATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1982
Registro n. 2 *Bilancio, foglio n.* 257

(326)

DECRETO 13 dicembre 1982.

Attribuzione alla regione Veneto della somma di lire 8.377.659.300, ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento (residui 1981).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica numero 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 23 aprile 1981, n. 164, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1981 ed il bilancio pluriennale 1981-83;

Vista la legge 30 aprile 1982, n. 188, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1982 ed il bilancio pluriennale 1982-84;

Visto l'art. 113 della legge n. 88/79 — che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1979 ed il bilancio pluriennale 1979-81, il quale dispone che le erogazioni, di cui all'art. 6, quinto comma, della legge n. 412/75, sono disposte sulla base di semplici dichiarazioni degli assessori regionali interessati;

Visto il decreto interministeriale della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, in data 22 luglio 1977, con il quale viene approvato il piano di riparto, fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, dei fondi per il secondo programma triennale di edilizia scolastica;

Visto il proprio decreto del 6 luglio 1981, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1981, registro n. 1, foglio n. 372, con il quale è stata, fra l'altro, assegnata alla regione Veneto la somma di L. 886.219.700, quale anticipo del 5%, per il 1981, secondo programma triennale;

Vista la dichiarazione n. 12629/32.30 del 29 novembre 1982, resa dall'assessore competente della regione Veneto, con la quale viene chiesta l'erogazione della somma di L. 15.325.616.695, a valere sulle disponibilità relative agli anni 1980 e seguenti, per i programmi di edilizia scolastica, di cui alla legge n. 412/75;

Considerato che la predetta richiesta regionale ha trovato copertura parziale nei fondi ancora disponibili, relativi al 1980, nel limite di L. 6.947.957.395, rimanendo insoddisfatta per L. 8.377.659.300;

Decreta:

Art. 1.

Alla regione Veneto è assegnata la somma di lire 8.377.659.300, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1982, in conto residui 1981.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1982

Il Ministro: BODRATO

Registrato alla Corte dei conti; addì 30 *dicembre* 1982
Registro n. 2 *Bilancio, foglio n.* 259

(329)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 3407/82 della commissione, del 16 dicembre 1982, che modifica la nomenclatura delle merci per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa (Nimexe).

Pubblicato nel n. L 366 *del* 27 *dicembre* 1982

(336/C)

Regolamento (CEE) n. 3422/82 della commissione, del 20 dicembre 1982, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 3423/82 della commissione, del 20 dicembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 360 *del* 21 *dicembre* 1982

(337/C)

Regolamento (CEE) n. 3408/82 del Consiglio, del 13 dicembre 1982, che fissa, per il 1983, il quantitativo di semi oleosi e di oli vegetali per i quali la Repubblica ellenica è autorizzata ad applicare un regime di controllo all'importazione.

Regolamento (CEE) n. 3409/82 del Consiglio, del 13 dicembre 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 2764/77 che proroga, per determinati prodotti ortofrutticoli, il periodo in cui la categoria di qualità III può essere resa applicabile.

Regolamento (CEE) n. 3410/82 del Consiglio, del 13 dicembre 1982, che fissa per la campagna lattiera 1983/1984 il tasso indicativo del tenore di materia grassa del latte intero normalizzato importato in Irlanda e nel Regno Unito.

Regolamento (CEE) n. 3411/82 della commissione, del 20 dicembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3412/82 della commissione, del 20 dicembre 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3413/82 della commissione, del 20 dicembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate.

Regolamento (CEE) n. 3414/82 della commissione, del 20 dicembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate.

Regolamento (CEE) n. 3415/82 della commissione, del 20 dicembre 1982, relativo alla fornitura di riso lavorato al Comitato internazionale della Croce Rossa a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 3416/82 della commissione, del 20 dicembre 1982, relativo alla fornitura di farina di frumento tenero alla Repubblica di São Tomé a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 3417/82 della commissione, del 20 dicembre 1982, relativo alla fornitura di granturco alla Repubblica di Tanzania a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 3418/82 della commissione, del 20 dicembre 1982, relativo alle modalità di vendita dei semi oleosi detenuti dagli organismi d'intervento.

Raccomandazione n. 3419/82/CECA della commissione, del 20 dicembre 1982, agli Stati membri che proroga la sorveglianza comunitaria nei confronti delle importazioni nella Comunità di taluni prodotti siderurgici contemplati nel trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio originari dei paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 3420/82 della commissione, del 20 dicembre 1982, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle altre lampade e tubi a incandescenza per l'illuminazione, della sottovoce 85.20 A II della tariffa doganale comune, originari della Romania beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 3421/82 della commissione, del 20 dicembre 1982, che modifica per la quarta volta il regolamento (CEE) n. 1959/82 concernente una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi a destinazione di taluni paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 3424/82 del Consiglio, del 17 dicembre 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 3286/80 relativo ai regimi d'importazione nei confronti dei paesi a commercio di Stato.

Regolamento (CEE) n. 3425/82 del Consiglio, del 17 dicembre 1982, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di carta da giornale, della sottovoce 48.01 A della tariffa doganale comune (1983), e relativo all'estensione del beneficio dello stesso contingente a talune altre carte.

Regolamento (CEE) n. 3426/82 della commissione, del 21 dicembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3427/82 della commissione, del 21 dicembre 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3428/82 della commissione, del 20 dicembre 1982, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detta regione.

Regolamento (CEE) n. 3429/82 della commissione, del 21 dicembre 1982, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

Regolamento (CEE) n. 3430/82 della commissione, del 21 dicembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 3431/82 della commissione, del 17 dicembre 1982, che proroga il regolamento (CEE) n. 1193/81 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del tabacco greggio per il raccolto 1980.

Regolamento (CEE) n. 3432/82 della commissione, del 17 dicembre 1982, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del tabacco greggio per il raccolto 1982.

Regolamento (CEE) n. 3433/82 della commissione, del 17 dicembre 1982, relativo ad una gara per la vendita a fini di esportazione di tabacco in colli detenuto dall'organismo d'intervento italiano.

Regolamento (CEE) n. 3434/82 della commissione, del 21 dicembre 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 2197/82 relativo alla proroga, oltre la fine della campagna 1981/1982, dell'ammasso di taluni quantitativi di uva secca e di fichi secchi detenuti dagli organismi ammassatori greci.

Regolamento (CEE) n. 3435/82 della commissione, del 21 dicembre 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 1960/82 relativo ad una misura particolare d'intervento per il frumento duro in Grecia.

Regolamento (CEE) n. 3436/82 della commissione, del 21 dicembre 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 318/82 che fissa, nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, le restituzioni all'esportazione previste dall'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 516/77.

Pubblicati nel n. L 361 *del* 22 *dicembre* 1982

(338/C)

Regolamento (CEE) n. 3437/82 del Consiglio, del 14 dicembre 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 878/77 relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo.

Regolamento (CEE) n. 3438/82 del Consiglio, del 14 dicembre 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 652/79 relativo alle conseguenze del sistema monetario europeo nel quadro della politica agricola comune.

Regolamento (CEE) n. 3439/82 del Consiglio, del 14 dicembre 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 974/71 relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri.

Regolamento (CEE) n. 3440/82 del Consiglio, del 21 dicembre 1982, relativo al regime d'esportazione di taluni cascami e rottami di metalli non ferrosi.

Regolamento (CEE) n. 3441/82 della commissione, del 22 dicembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3442/82 della commissione, del 22 dicembre 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3443/82 della commissione, del 22 dicembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 3444/82 della commissione, del 22 dicembre 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 3445/82 della commissione, del 22 dicembre 1982, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Decisione n. 3446/82/CECA della commissione, del 21 dicembre 1982, che fissa l'aliquota dei prelievi per l'esercizio finanziario 1983 e modifica la decisione n. 3/52/CECA, relativa all'importo e alle modalità d'applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del trattato CECA.

Regolamento (CEE) n. 3447/82 della commissione, del 20 dicembre 1982, che modifica i limiti quantitativi fissati all'importazione di alcuni prodotti tessili originari di taluni paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 3448/82 della commissione, del 22 dicembre 1982, che ripartisce i contingenti quantitativi comunitari all'esportazione per ceneri e residui e cascami e rottami di rame.

Regolamento (CEE) n. 3449/82 della commissione, del 21 dicembre 1982, relativo ai quantitativi di prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar e dello Swaziland da importare nel 1983.

Regolamento (CEE) n. 3450/82 della commissione, del 21 dicembre 1982, che fissa le quantità di carni bovine congelate, destinate alla trasformazione, che possono essere importate a condizioni speciali per il primo trimestre 1983.

Regolamento (CEE) n. 3451/82 della commissione, del 21 dicembre 1982, che fissa, per il primo trimestre 1983, il quantitativo di giovani bovini maschi che possono essere importati a condizioni speciali.

Regolamento (CEE) n. 3452/82 della commissione, del 21 dicembre 1982, relativo alla sospensione della pesca di eglefino da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro.

Regolamento (CEE) n. 3453/82 della commissione, del 22 dicembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 3454/82 della commissione, del 22 dicembre 1982, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 3455/82 della commissione, del 22 dicembre 1982, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 3456/82 della commissione, del 22 dicembre 1982, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero greggio per la diciassettesima gara parziale effettuata nel quadro della gara permanente principale prevista dal regolamento (CEE) n. 2013/82.

Regolamento (CEE) n. 3457/82 della commissione, del 22 dicembre 1982, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la ventiduesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 2014/82.

Pubblicati nel n. L 362 *del* 23 *dicembre* 1982

(339/C)

Regolamento (CEE) n. 3458/82 della commissione, del 22 dicembre 1982, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 367 *del* 27 *dicembre* 1982

(340/C)

Regolamento (CEE) n. 3459/82 del Consiglio, del 21 dicembre 1982, relativo al regime d'importazione applicabile nei confronti di taluni paesi terzi nel settore delle carni ovine e caprine per il 1983.

Regolamento (CEE) n. 3460/82 del Consiglio, del 21 dicembre 1982, che sottopone le importazioni in Grecia di taluni prodotti di iuta originari del Bangladesh e dell'India a limiti quantitativi.

Regolamento (CEE) n. 3461/82 del Consiglio, del 21 dicembre 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 2925/78 per quanto concerne il periodo di sospensione dell'applicazione della condizione in materia di prezzi cui sono subordinate le importazioni nella Comunità di taluni agrumi originari della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 3462/82 della commissione, del 23 dicembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3463/82 della commissione, del 23 dicembre 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3464/82 della commissione, del 23 dicembre 1982, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 3465/82 della commissione, del 23 dicembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate.

Regolamento (CEE) n. 3466/82 della commissione, del 23 dicembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate.

Regolamento (CEE) n. 3467/82 della commissione, del 23 dicembre 1982, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 3468/82 della commissione, del 23 dicembre 1982, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 3469/82 della commissione, del 23 dicembre 1982, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 3470/82 della commissione, del 23 dicembre 1982, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 3471/82 della commissione, del 23 dicembre 1982, che autorizza la Repubblica ellenica a sospendere per il primo semestre del 1983 i dazi doganali applicabili all'importazione di taluni oli e semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 3472/82 della commissione, del 23 dicembre 1982, che modifica per la terza volta il regolamento (CEE) n. 2192/82, recante modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave e le favette.

Regolamento (CEE) n. 3473/82 della commissione, del 23 dicembre 1982, recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 3389/81 che fissa le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo.

Regolamento (CEE) n. 3474/82 della commissione, del 23 dicembre 1982, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo.

Regolamento (CEE) n. 3475/82 della commissione, del 23 dicembre 1982, recante modalità di applicazione del regime d'importazione, applicabile nel 1983, a taluni paesi terzi nel settore delle carni ovine e caprine.

Regolamento (CEE) n. 3476/82 della commissione, del 23 dicembre 1982, che concede, per la campagna 1982/1983, la possibilità di concludere contratti di magazzinaggio privato a lungo termine per taluni vini da tavola.

Regolamento (CEE) n. 3477/82 della commissione, del 23 dicembre 1982, che concede, per la campagna 1982/1983, la possibilità di concludere contratti di magazzinaggio privato a lungo termine per i mosti di uve, i mosti di uve concentrati e i mosti di uve concentrati rettificati.

Regolamento (CEE) n. 3478/82 della commissione, del 23 dicembre 1982, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 3479/82 della commissione, del 23 dicembre 1982, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 3480/82 della commissione, del 23 dicembre 1982, che rettifica il regolamento (CEE) n. 2991/82 relativo allo smercio temporaneo a prezzo ridotto, durante la campagna lattiera 1982/1983, di burro destinato al consumo diretto nella Comunità.

Regolamento (CEE) n. 3481/82 della commissione, del 23 dicembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 3482/82 del Consiglio, del 23 dicembre 1982, che proroga per il 1983 il regolamento (CEE) n. 596/82 che modifica il regime di importazione di alcuni prodotti originari dell'Unione Sovietica.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 2792/82 del Consiglio, del 19 ottobre 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 878/77 relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 295 del 21 ottobre 1982.

Pubblicati nel n. L 365 *del* 24 *dicembre* 1982

(341/C)

Decisione n. 3483/82/CECA della commissione, del 17 dicembre 1982, relativa all'obbligo per le imprese della Comunità di dichiarare le consegne di taluni prodotti siderurgici.

Pubblicata nel n. L 370 *del* 29 *dicembre* 1982

(342/C)

Regolamento (CEE) n. 3484/82 del Consiglio, del 10 dicembre 1982, relativo alla conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina, che fissa, per il periodo 1° novembre 1982-31 ottobre 1983, l'importo aggiuntivo da detrarre dal prelievo applicabile all'importazione nella Comunità di olio di oliva non trattato originario della Tunisia.

Regolamento (CEE) n. 3485/82 del Consiglio, del 10 dicembre 1982, relativo alla conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco, che fissa, per il periodo 1° novembre 1982-31 ottobre 1983, l'importo aggiuntivo da detrarre dal prelievo applicabile all'importazione nella Comunità di olio di oliva non trattato originario del Marocco.

Regolamento (CEE) n. 3486/82 del Consiglio, del 10 dicembre 1982, relativo alla conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare d'Algeria, che fissa, per il periodo 1° novembre 1982-31 ottobre 1983, l'importo aggiuntivo da detrarre dal prelievo applicabile all'importazione nella Comunità di olio di oliva non trattato originario dell'Algeria.

Regolamento (CEE) n. 3487/82 del Consiglio, del 10 dicembre 1982, relativo alla conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Turchia, che fissa, per il periodo 1° novembre 1982-31 ottobre 1983, l'importo aggiuntivo da detrarre dal prelievo applicabile all'importazione nella Comunità di olio di oliva non trattato originario della Turchia.

Regolamento (CEE) n. 3488/82 del Consiglio, del 10 dicembre 1982, che modifica i regolamenti (CEE) n. 1508/76, (CEE) n. 1514/76 e (CEE) n. 1521//76, relativi alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia, dell'Algeria e del Marocco (1982/1983).

Regolamento (CEE) n. 3489/82 del Consiglio, del 10 dicembre 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 1180/77, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia (1982/1983).

Regolamento (CEE) n. 3490/82 del Consiglio, del 10 dicembre 1982, relativo alla conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare d'Algeria concernente l'importazione nella Comunità di macedonie di frutta in conserva originarie dell'Algeria (1983).

Regolamento (CEE) n. 3491/82 del Consiglio, del 10 dicembre 1982, relativo alla conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco concernente l'importazione nella Comunità di macedonie di frutta in conserva originarie del Marocco (1983).

Regolamento (CEE) n. 3492/82 del Consiglio, del 10 dicembre 1982, relativo alla conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina concernente l'importazione nella Comunità di macedonie di frutta in conserva originarie della Tunisia (1983).

Regolamento (CEE) n. 3493/82 del Consiglio, del 10 dicembre 1982, relativo alla conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere relativo all'art. 9 del protocollo n. 1 dell'accordo tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele concernente l'importazione nella Comunità di macedonie di frutta in conserva originarie d'Israele (1983)

Regolamento (CEE) n. 3494/82 del Consiglio, del 10 dicembre 1982, relativo alla conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare d'Algeria concernente l'importazione nella Comunità di concentrati di pomodoro originari dell'Algeria (1983).

Regolamento (CEE) n. 3495//82 del Consiglio, del 10 dicembre 1982, recante sospensione totale o parziale dei dazi della tariffa doganale comune per taluni prodotti dei capitoli da 1 a 24 della tariffa doganale comune, originari di Malta (1983).

Regolamento (CEE) n. 3496/82 del Consiglio, del 10 dicembre 1982, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti tessili, delle voci 55.05 e 55.09 e della sottovoce ex 58.01 A della tariffa doganale comune, in provenienza dalla Turchia (1983).

Regolamento (CEE) n. 3497/82 del Consiglio, del 10 dicembre 1982, recante sospensione totale o parziale dei dazi della tariffa doganale comune per alcuni prodotti agricoli originari della Turchia (1983).

Regolamento (CEE) n. 3498/82 del Consiglio, del 10 dicembre 1982, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di peperoni, della sottovoce 07.01 S della tariffa doganale comune, originari di Cipro (1983).

Pubblicati nel n. L 372 *del* 30 *dicembre* 1982

(343/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo di decreto-legge coordinato con la legge di conversione.

(Proroga degli incarichi del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali).

L'Ufficio pubblicazione leggi e decreti ha redatto il testo del decreto-legge 30 novembre 1982, n. 879 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 329 del 30 novembre 1982) inserendo in esso le modifiche apportatevi dalla legge di conversione 28 gennaio 1983, n. 16 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 29 gennaio 1983).

Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati, in quanto il testo che si pubblica è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge.

Art. 1.

Il termine del 30 *novembre* 1982 *previsto dall'articolo* 1 *del decreto-legge* 21 *maggio* 1982, *n.* 272, *convertito in legge, con modificazioni, dalla legge* 19 *luglio* 1982, *n.* 461, *è prorogato al* 28 *febbraio* 1983.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(720)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Avviso di rettifica al decreto ministeriale 22 dicembre 1982: Modelli uniformi, e relative modalità d'impiego, della lettera di vettura e del giornale di bordo da compilarsi per le spedizioni di merci su strada in conto di terzi soggette al regime tariffario obbligatorio. (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 356 del 29 dicembre 1982).

Nel decreto ministeriale citato in epigrafe, all'allegato II « Istruzioni », alla voce (31) di pag. 9463, dove è scritto: « Barrare, *quando sia stata compilata la voce* (4), la precodificata indicazione della percentuale di maggiorazione tariffaria per la II e I classe corrispondente al caso, ove ricorra », leggasi: « Barrare la precodificata indicazione della percentuale di maggiorazione tariffaria per la II e I classe corrispondente al caso, ove ricorra ».

(693)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di lettere e filosofia:
storia della filosofia morale.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di medicina e chirurgia:
clinica odontoiatrica.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(650)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Deliberazione 30 dicembre 1982. Riparto di fondi per il primo trimestre 1983, parte corrente, del Fondo sanitario nazionale.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto il primo comma dell'art. 6 del citato decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 dicembre 1980, n. 33, che prevede che dal 1° gennaio 1980 le assegnazioni trimestrali di fondi alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano saranno effettuate con le modalità previste dal secondo comma dell'art. 51 della stessa legge n. 833/78;

Visto l'art. 51, secondo comma, della legge n. 833/78 che demanda a questo Comitato la ripartizione tra tutte le Regioni, comprese quelle a statuto speciale, della somma stanziata per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale;

Visto il secondo comma dell'art. 6 del decreto-legge 663/79, convertito nella legge n. 33/1980, che stabilisce che, fino a quando non sarà approvato il Piano sanitario nazionale, per la ripartizione di cui al punto precedente, si prescinde dagli indici e dagli standards previsti dal citato art. 51 della legge n. 833/78;

Considerato che lo stanziamento previsto dal disegno di legge relativo al bilancio di previsione 1983 per il Fondo sanitario nazionale — parte corrente — relativo all'anno 1983 è di lire 28.500 miliardi in termini di competenza e di lire 27.500 miliardi in termini di cassa;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 27 dicembre 1982;

Visto che detta proposta determina, tra l'altro, in via provvisoria, il finanziamento di competenza per l'anno 1983 in lire 112 miliardi per le prestazioni relative alle cure termali e in lire 176 miliardi per il servizio di guardia medica;

Considerata l'opportunità che alla Croce rossa italiana, in attesa della sua definitiva sistemazione giuridico-istituzionale, venga assegnata per il primo trimestre 1983 la quota di lire 8.086.000.000 pari alla quota trimestrale erogata per l'anno 1982;

Ravvisata l'opportunità di accantonare, nell'attesa di definirne la destinazione ed i criteri di ripartizione, una quota del Fondo sanitario nazionale di parte corrente pari a L. 372.914.000.000, in termini di competenza, e di L. 359.646.000.000, in termini di cassa;

Ritenuto di dover assegnare, secondo la proposta del Ministro della sanità, alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano l'importo di L. 638.000.000.000, in termini di competenza, e L. 615.614.000.000, in termini di cassa, per spese a destinazione vincolata, la cui ripartizione sarà successivamente effettuata dal CIPE sulla base di specifici criteri da adottarsi su dettagliata indicazione del Ministero della sanità, previa acquisizione del puntuale parere del Consiglio sanitario nazionale;

Visto il parere espresso dal Consiglio sanitario nazionale nella seduta del 21 dicembre 1982, relativo alla ripartizione della prima quota trimestrale 1983;

Delibera:

Dallo stanziamento del Fondo sanitario nazionale di parte corrente di lire 28.500 miliardi, in termini di competenza, e di lire 27.500 miliardi, in termini di cassa, è accontanata la somma di L. 372.914.000.000, in termini di competenza, e di L. 359.546.000.000, in termini di cassa, in attesa di definirne i criteri di ripartizione, nonché la somma di L. 638.000.000.000, in termini di competenza, e L. 615.614.000.000, in termini di cassa, per spese a destinazione vincolata da ripartire con successiva deliberazione, secondo quanto indicato in premessa.

E' assegnata per il primo trimestre 1983, in via provvisoria, alla Croce rossa italiana la quota di L. 8.086.000.000.

E' assegnata, in via provvisoria, per il primo trimestre 1983, la somma di L. 6.870.250.000.000, in termini di competenza, e di L. 6.629.189.000.000, in termini di cassa, — comprensiva anche del finanziamento per cure termali e guardia medica — che viene ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella misura indicata rispettivamente nelle colonne *a*) e *b*) dell'allegato prospetto.

Roma, addì 30 dicembre 1982

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice Presidente del CIPE
BODRATO

FONDO SANITARIO NAZIONALE

PARTE CORRENTE
(1° trimestre 1983)

Regioni	Quota 1° trim. competenza a) (in milioni di lire)	Quota 1° trim. cassa b) (in milioni di lire)
Piemonte	501.889	484.279
Valle d'Aosta	11.776	11.363
Lombardia	1.024.758	988.801
Provincia Autonoma di Bolzano .	52.869	51.014
Provincia Autonoma di Trento .	63.378	61.155
Veneto	554.208	534.762
Friuli-Venezia Giulia	172.490	166.438
Liguria	248.576	239.854
Emilia-Romagna .	521.640	503.337
Toscana	465.897	449.549
Umbria	101.063	97.517
Marche	182.540	176.136
Lazio	683.118	659.149
Abruzzo	146.396	141.259
Molise	32.467	31.328
Campania	654.585	631.617
Puglia	455.444	439.463
Basilicata	63.272	61.052
Calabria	227.034	219.068
Sicilia	528.191	509.658
Sardegna	178.659	172.390
Totale	6.870.250	6.629.189

(604)

Deliberazione 22 dicembre 1982. Approvazione del programma stralcio del « Progetto per gli itinerari turistico-culturali nel Mezzogiorno ».

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il programma quinquennale 1976-80 per il Mezzogiorno di cui all'art. 1 della legge 2 maggio 1976, n. 183, approvato dal CIPE il 31 maggio 1977;

Visto l'art. 47 del testo unico sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 218/1978;

Vista la propria deliberazione in data 13 maggio 1982, con la quale: è stato approvato l'inserimento tra i progetti speciali, previsti dal predetto programma, del progetto per gli itinerari turistico-culturali rivolti alla valorizzazione del Mezzogiorno; sono stati riconosciuti gli obiettivi e gli indirizzi di tale progetto; ed è stato autorizzato il Ministro per il Mezzogiorno, d'intesa per quanto di competenza, con i Ministri per i beni culturali ed ambientali e del turismo e dello spettacolo, ad avviare un programma-stralcio per gli interventi urgenti di competenza statale e regionale, riguardanti tratti funzionali di itinerari turistico-culturali;

Vista la proposta presentata, con le note n. 13396 in data 6 agosto 1982 e n. 15017 in data 15 ottobre 1982, dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto, per quanto di competenza, con i Ministri per i beni culturali ed ambientali e del turismo e dello spettacolo, per un programma-stralcio del progetto per gli itinerari turistico-culturali nel Mezzogiorno;

Vista la documentazione allegata alle suindicate note del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sulla quale si è favorevolmente espresso il comitato di coordinamento di cui alla delibera CIPE del 13 maggio 1982, rispettivamente nelle sedute del 9 giugno, 23 giugno e 29 luglio 1982;

Visti il decreto-legge n. 679/1981, convertito nella legge n. 13/1982 che proroga l'intervento straordinario nel Mezzogiorno al 30 giugno 1982 ed il successivo decreto-legge n. 389/1982, convertito nella legge n. 546/1982 che ulteriormente proroga l'intervento in parola sino al 31 dicembre 1982;

Considerata l'importanza che le grandi infrastrutture rivestono ai fini della funzionale attuazione del programma-stralcio;

Udita la relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, nonché l'illustrazione da parte dei Ministri per i beni culturali ed ambientali e del turismo e dello spettacolo degli indirizzi, per quanto concerne la competenza delle rispettive amministrazioni;

Delibera:

A) E' approvato il programma-stralcio del « Progetto per gli itinerari turistico-culturali nel Mezzogiorno » di cui alla premessa, comprendente la definizione e l'articolazione generale degli interventi, la ripartizione dei fondi, l'indicazione dei soggetti destinatari, la specificazione delle procedure e degli indirizzi per gli interventi urgenti di competenza statale e regionale, nonché i seguenti tratti funzionali di itinerari turistico-culturali:

a) *Direttrice della « Magna Grecia »* (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia):

1) tratto da Taranto a Reggio Calabria;
2) tratto da Messina a Selinunte (Sicilia).

b) *Direttrice dell'Appia antica* (Lazio, Campania, Molise, Basilicata e Puglia):

tratto da Roma a Benevento (Lazio, Campania e Molise).

c) *Direttrice fenicia-cartaginese-nuragica* (Sicilia e Sardegna):

1) tratto fenicio-cartaginese (Sicilia);
2) tratto fenicio-cartaginese nuragico (Sardegna).

d) *Direttrice araba-bizantina-normanno-sveva* (Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia):

1) tratto dell'itinerario dei Castelli Federiciani (Puglia e Basilicata);
2) tratto bizantino-normanno-svevo della Calabria (Calabria);
3) tratto arabo-normanno svevo-aragonese della Sicilia (Sicilia).

e) *Direttrice della « Transumanza » e della « Civiltà sannitica »* (Abruzzo, Molise, Campania e Puglia):

tratto abruzzese-molisano (Abruzzo e Molise).

f) *Direttrice degli habitat rupestri* (Puglia e Basilicata):

tratto Altamura-Matera.

g) *Direttrice delle « Capitali del Barocco »* (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia):

1) tratto: « Il barocco a Napoli ed in Campania » (Campania);
2) Tratto: « Il barocco a Lecce e nel Salento » (Puglia).

h) *Tratti degli itinerari « Dal Circeo a Pythecusa » e « Le ville romane dell'età imperiale »* (Lazio e Campania).

B) Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno è autorizzato a dare attuazione al programma-stralcio, secondo gli indirizzi, i criteri e le modalità appresso indicati.

A tal fine, il Ministro per il Mezzogiorno approva, con le intese interministeriali di seguito specificate, i programmi esecutivi di tutti gli interventi indicati alle successive lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), ed impartisce le conseguenti direttive operative.

I) Per il programma di compotenza statale da realizzare sui tratti funzionali di itinerari individuati, con stanziamento di lire 150 miliardi assegnati sui fondi dei « Progetti speciali », l'articolazione degli interventi e l'individuazione dei soggetti operativi preposti all'attuazione risultano così definite:

a) I programmi esecutivi nel settore dei beni culturali saranno approvati d'intesa con il Ministro per i beni culturali e ambientali.

Gli interventi nel predetto settore, aventi per oggetto il consolidamento ed il restauro di beni archeologici architettonici e storico-artistici, gli scavi e la sistemazione di aree archeologiche, le ricerche e il recupero di reperti archeologici, anche sommersi, la costruzione, il completamento, la ristrutturazione e l'allestimento di musei, la creazione di parchi archeologici o di parchi in zone di elevato valore ambientale, nonché le relative azioni di valorizzazione e di fruizione, saranno effettuati dalla Cassa per il Mezzogiorno, la quale opererà ai sensi dell'art. 138 del testo unico n. 218/1978 e successive integrazioni.

Gli interventi sui beni culturali dovranno perseguire la piena funzionalità, anche se realizzati per singoli lotti.

L'assegnazione complessiva del settore viene determinata in lire 60 miliardi. Per interventi di maggior rilievo potranno essere finanziati anche i soli espropri;

b) gli interventi per la realizzazione di grandi infrastrutture di pubblico interesse, volte a migliorare le vie di accesso o di collegamento degli itinerari, nonché ad eliminare alcune carenze riscontrabili nei servizi portuali ed aeroportuali direttamente connessi alle esigenze del turismo o nelle condizioni igieniche di taluni centri turistici saranno effettuati dalla Cassa per il Mezzogiorno. Per quanto attiene agli approdi turistici, la Cassa si avvarrà della INSUD, istituendo presso la stessa un fondo a titolo non oneroso pari a 15 miliardi di lire; per le altre opere, la Cassa per il Mezzogiorno si avvarrà dell'istituto della concessione, nel limite di spesa di 30 miliardi;

c) Gli interventi volti alla realizzazione di grandi complessi ricettivi in aree di particolare importanza turistico-culturale che ne siano sensibilmente carenti, saranno effettuati con il diretto apporto della INSUD.

A tal fine, sarà istituito presso la INSUD un fondo a titolo non oneroso di lire 13 miliardi;

d) Gli interventi relativi ad iniziative di formazione ed aggiornamento dei quadri direttivi ed intermedi saranno realizzati dal FORMEZ, al quale la Cassa, all'atto dell'approvazione del programma, accrediterà le somme necessarie.

Per tali interventi è destinato l'importo complessivo di 3 miliardi di lire;

e) Gli interventi consistenti in attività di immagine, di promozione e di commercializzazione, saranno realizzati dalla INSUD e dalle esistenti strutture consortili regionali o interregionali, promosse nell'ambito degli interventi straordinari nel Mezzogiorno, e/o da organismi idonei, indicati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Per tali interventi è prevista un'assegnazione complessiva di lire 20 miliardi.

La Cassa accrediterà via via al soggetto operatore i fondi necessari per l'attuazione dei programmi esecutivi approvati dal Ministro stesso, d'intesa, per quanto di competenza, con i Ministri per i beni culturali ed ambientali e del turismo e dello spettacolo;

f) Gli interventi consistenti in attività di consulenza ed assistenza tecnica saranno realizzati dalla INSUD e dallo IASM a favore degli Enti ed organismi locali, oltre che eventualmente delle piccole e medie imprese, impegnati nell'attuazione del progetto.

All'atto dell'approvazione dei relativi programmi esecutivi, la Cassa accrediterà in favore dei predetti i corrispondenti stanziamenti, nel limite della somma complessiva di lire 4 miliardi;

g) Gli interventi consistenti in studi, indagini, ricerche di mercato a garanzia del quadro economico del progetto saranno finanziati con un fondo di 5 miliardi di lire, costituito presso la Cassa per il Mezzogiorno.

A carico di detto fondo saranno poste le spese per il funzionamento degli organi previsti al punto 3. della delibera CIPE del 13 maggio 1982 e quelle per le attività di programmazione e di verifica dell'attuazione, nonché per ogni altra indagine conoscitiva disposta dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, al quale compete l'approvazione di tutte le iniziative finanziabili con il fondo.

Nei settori di intervento di cui ai precedenti punti *d*), *e*), *f*), *g*) è fatto divieto alle amministrazioni e agli enti interessati di avvalersi, per quanto riguarda la messa a punto delle relative opere, di organismi e strutture amministrative di nuova creazione o comunque all'uopo costituite e caratterizzate dall'assunzione di personale con rapporti a carattere continuativo; sono, invece, tenuti ad avvalersi della collaborazione o di strutture già esistenti che dispongono di personale proprio o di operatori privati autonomi. Dovrà, al riguardo, essere favorita la partecipazione di organismi e di imprenditori locali.

II) Nel rispetto sia del carattere sperimentale delle attività sopra previste per i vari settori di intervento, sia del metodo sperimentale proposto dal programma-stralcio in vista dell'approntamento dei dati necessari alla definizione del progetto speciale, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno è tenuto ad accertare che:

1) le eventuali variazioni degli interventi previsti siano specificamente motivate;

2) i singoli interventi, ferme restando le indicazioni territoriali e le possibili variazioni, in materia di infrastrutture e di complessi ricettivi risultino conclusivi e definitivi, sia in termini economici che funzionali, nonché immediatamente fruibili;

3) per quanto concerne gli interventi sui beni culturali, ferme restando le indicazioni di massima effettuate, siano prioritariamente realizzati quelli che maggiormente incidono sull'immagine complessiva del relativo contesto ambientale, valorizzandolo e riqualificandolo ai fini di un'immediata offerta turistica.

Al fine di assicurare, nelle varie fasi attuative, il massimo snellimento delle procedure ed una rapida realizzazione degli interventi previsti, le amministrazioni competenti e la Cassa per il Mezzogiorno faranno ricorso, anche nel settore dei beni culturali, all'applicazione del sistema della concessione diretta alle imprese costruttrici delle opere.

III) I programmi degli interventi di competenza regionale, da realizzare sui tratti funzionali di itinerario con lo stanziamento di lire 100 miliardi, si articoleranno nei seguenti settori:

a) interventi nel settore dei beni culturali di competenza regionale: costruzione o adattamento di antiquaria o musei di interesse non nazionale; sistemazione di aree (anche urbane) a parco pubblico; adattamento di edifici di interesse storico-artistico (non statali) a sede di attività culturali, scientifiche o proprie del tempo libero;

b) interventi funzionali per la costruzione o l'adeguamento di infrastrutture non statali, quali: strade di accesso ai centri ubicati lungo gli itinerari; realizzazione di piazzali di sosta e di parchi pubblici attrezzati; adeguamento dei servizi pubblici direttamente connessi alle esigenze delle attività promosse dal progetto;

c) interventi funzionali nel campo della ricettività attraverso la concessione di incentivi finanziari ad operatori nei centri interessati dagli itinerari, per:

costruzione, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione e adattamento di impianti ricettivi, alberghieri ed extra alberghieri (camping, campi caravan, ecc.);

realizzazione di nuovi impianti complementari all'attività turistica, strettamente connessi alle finalità del progetto (centri congressi, botteghe artigiane ecc.);

d) formazione e qualificazione professionale per le varie attività promosse dal progetto, secondo programmi concordati con il FORMEZ;

e) azione di sostegno alle iniziative volte a rivitalizzare, nei centri individuati dal progetto, le attività culturali e produttive (manifestazioni culturali, artistiche e folcloristiche; celebrazioni storiche; artigianato artistico; gastronomia tipica ecc.) coordinata con le attività di cui alla lettera *e*) punto I), punto *b*).

La ripartizione dei fondi è la seguente:

Lazio	L.	5.200 milioni
Abruzzo	»	8.000 »
Molise	»	6.300 »
Campania	»	17.900 »
Puglia	»	14.500 »
Basilicata	»	8.500 »
Calabria	»	12.000 »
Sicilia	»	17.700 »
Sardegna	»	9.900 »
	L.	100.000 milioni

IV) Al fine di consentire, entro un congruo termine, il completo coordinamento dei vari interventi di competenza sia statale che regionale, è fatto obbligo alle regioni, pena la decadenza dell'accredito dei relativi fondi, di presentare, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della presente delibera, al comitato di coordinamento di cui alla delibera del CIPE in data 13 maggio 1982, i singoli programmi esecutivi di loro competenza.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno riscontra la funzionalità dei programmi esecutivi proposti dalle regioni alla presente delibera ed autorizza l'accredito dei fondi.

Il CIPE, in sede di approvazione del progetto, verifica la conformità delle attività di intervento per la realizzazione del programma-stralcio rispetto alle indicazioni, alle determinazioni e alle modalità formulate nella presente delibera.

Roma, addì 22 dicembre 1982

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice presidente del CIPE
BODRATO

(605)

Assegnazioni di somme per far fronte, fino al 30 aprile 1983, agli oneri connessi al pagamento delle retribuzioni ai giovani impiegati, ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme per l'occupazione giovanile.

Con deliberazione adottata nella seduta del 22 dicembre 1982, il CIPE ha assegnato alle amministrazioni centrali dello Stato — per far fronte, fino al 30 aprile 1983, agli oneri connessi al pagamento delle retribuzioni ai giovani impiegati nei progetti di occupazione giovanile — le seguenti somme alla cui copertura si provvederà con ricorso alle disponibilità recate, per il 1983, dall'art. 4 della legge n. 21/1981:

Ministero del tesoro:	
ragionerie provinciali .	3.333.500.000
direzioni provinciali	11.303.500.000
istituti di previdenza .	1.007.000.000
direzione generale personale	—
Ministero del lavoro:	
servizi impiego	31.921.500.000
ispezioni lavoro	9.747.500.000
Ministero dei trasporti:	
motorizzazione civile	5.172.000.000
aviazione civile	369.000.000
Ministero della marina mercantile	1.910.000.000
Ministero dell'interno:	
servizi amministrativo-contabili .	8.738.000.000
servizi antincendio	333.500.000
Ministero di grazia e giustizia:	
controversie di lavoro .	3.224.000.000
istituti di prevenzione .	3.309.500.000
Ministero dei beni culturali e ambientali:	
arti, archivi, biblioteche	39.400.000.000
Scuola superiore della pubblica amministrazione	115.500.000
Ministero delle finanze:	
dogane	8.794.000.000
catasto	13.340.000.000
Ministero della pubblica istruzione:	
istituti tecnici .	—
provveditorati studi	1.316.000.000
Ministero dei lavori pubblici:	
A.N.A.S.	1.297.500.000
amministrazioni periferiche	1.172.000.000
Totale .	145.804.000.000

(625)

Con deliberazione adottata nella seduta del 22 dicembre 1982, il CIPE ha concesso finanziamenti aggiuntivi, eccedenti le quote di massima già attribuite, a favore delle Regioni sottoindicate, che ne hanno fatto esplicita richiesta, per incentivi e contributi alle cooperative agricole giovanili, nelle seguenti misure:

Umbria	907.560.000
Piemonte	1.324.667.000
Puglia	424.557.000
Toscana	370.103.973
	3.026.887.973

Ha altresì concesso alla regione Toscana la somma di lire 421.350.000 per il finanziamento alla cooperativa SCAF di Poppi (Arezzo).

Le regioni interessate sono tenute a dare comunicazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale in ordine all'esito dei controlli di cui al terzo comma dell'art. 20 della legge numero 285/77, sostituito dal decreto-legge n. 351/78, convertito, con modificazioni, nella legge n. 479/78.

(624)

Assunzione di oneri nell'ambito del progetto speciale per il disinquinamento del Golfo di Napoli

Con deliberazione adottata nella seduta del 22 dicembre 1982, il CIPE ha autorizzato la Cassa per il Mezzogiorno, nell'ambito del progetto speciale per il disinquinamento del Golfo di Napoli, ad assumere a proprio carico - soltanto nella prima fase di utilizzazione delle opere e per un importo limitato a 6,5 miliardi di lire - gli oneri relativi agli interventi di competenza regionale per la manutenzione straordinaria dei recapiti per gli impianti del sistema depurativo, ivi compresa la formazione dei quadri.

(627)

Provvedimenti concernenti la legge 27 agosto 1968, n. 392, istitutiva del Fondo sociale per l'integrazione dei canoni di locazione per i conduttori meno abbienti.

Con deliberazione adottata nella seduta del 21 dicembre 1982, il CIPE ha così ripartito i fondi stanziati per il 1982 dalla legge 27 agosto 1978, n. 392, per il Fondo sociale:

Regione	Ripartizione
Piemonte	4.360.510.000
Valle d'Aosta	60.951.000
Lombardia	7.191.542.000
Veneto	3.403.528.000
Friuli-Venezia Giulia	956.585.000
Liguria	2.071.779.000
Emilia-Romagna	2.966.152.000
Toscana	3.255.039.000
Umbria	584.761.000
Marche	922.283.000
Lazio	5.458.147.000
Abruzzo	873.556.000
Molise	168.853.000
Campania	8.001.267.000
Puglia	4.608.897.000
Basilicata	395.846.000
Calabria	1.780.710.000
Sicilia	5.327.126.000
Sardegna	928.218.000
Totale .	53.315.750.000
Trento	783.750.000
Bolzano	900.500.000
Totale .	55.000.000.000

All'assegnazione alle regioni della suddetta somma provvederà il Ministero del tesoro.

Le regioni relazioneranno al Ministero del tesoro ed al Ministero del bilancio e della programmazione economica circa l'utilizzo delle somme annualmente assegnate.

(626)

Provvedimenti concernenti la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale

Con deliberazione adottata nella seduta del 22 dicembre 1982, il CIPE ha assegnato alla regione Emilia Romagna l'importo di L. 2.699.886.000, di cui all'accantonamento disposto con deliberazione in data 29 luglio 1982, per il ripiano del disavanzo dell'istituto a carattere scientifico «Istituti ortopedici Rizzoli» relativo all'esercizio 1981 (primo semestre), gestione speciale «Officine ortopediche Rizzoli».

La verifica che il Ministro della sanità effettuerà sull'attuazione del progetto di riassetto economico-gestionale, di cui alle premesse, e che formerà oggetto di apposita relazione al CIPE, deve considerarsi presupposto indispensabile per l'esame di eventuali ulteriori richieste di assegnazione di somme, a valere sul Fondo sanitario nazionale, da destinare alle Officine ortopediche Rizzoli.

Inoltre, il Comitato interministeriale per la programmazione economica ha raccomandato al Ministro della sanità di attivare tutti gli strumenti e procedure che possano contribuire ad accelerare il processo di risanamento delle Officine ortopediche Rizzoli con particolare riguardo a quelle azioni atte ad attribuire completa autonomia alle strutture e ad incrementare i livelli di efficienza dell'organizzazione aziendale.

(625)

Provvedimenti concernenti il finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria nel settore bieticolo-saccarifero.

Con deliberazione adottata nella seduta del 22 dicembre 1982, il CIPE ha stabilito per la campagna 1983-84, gli aiuti nazionali di adattamento ai bieticoltori e all'industria saccarifera, nella misura massima consentita dal regolamento (CEE) n. 1785/81, art. 46, par. 2.

La chiave di ripartizione degli aiuti tra bieticoltura ed industria saccarifera è la stessa della campagna 1982-83.

Il fabbisogno finanziario previsto per l'assegnazione di fondi della Cassa conguaglio zucchero, da inserire ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge n. 694/81 nella legge di approvazione del bilancio dello Stato per gli interventi di cui all'art. 3 sarà indicato con successiva delibera.

Con la stessa delibera, sarà altresì indicato l'importo della restituzione di quota parte del sovrapprezzo a favore dello zucchero contenuto in prodotti trasformati importati come tali, o acquistato ed utilizzato per ottenere prodotti trasformati, destinati al mercato interno.

Gli aiuti autorizzati dall'art. 46, par. 4, del citato regolamento (CEE) sono concessi all'industria saccarifera ed ai commercianti specializzati aventi diritto al rimborso delle spese di magazzinaggio (art. 8 dello stesso regolamento (CEE), con gli stessi criteri di calcolo adottati per la campagna precedente ed a tutta la produzione 1983-84 ivi compreso il riporto, nonchè per le quantità che risulteranno in giacenza al 30 giugno 1984.

Le modalità di erogazione degli aiuti di cui ai precedenti punti sono fissate dal provvedimento CIP n. 48/81.

Per gli aiuti di cui all'art. 4 par. 4 del più volte richiamato regolamento (CEE) n. 1785/81 valgono i criteri e le modalità fissati dal provvedimenti CIP n. 50/81, p. 3 lettera A 3.

Il CIP potrà, comunque, emanare ulteriori disposizioni particolari relative alla campagna 1983-84.

(628)

MINISTERO DELLE FINANZE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Gorgonzola

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1982, n. 44323, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno del naviglio Martesana in comune di Gorgonzola, censito in catasto di quel comune al foglio n. 7 (proveniente dai mappali 1717, 1722, 502 e 506 del vecchio catasto) per una superficie complessiva di mq 1598, tratteggiata in rosso nella planimetria redatta dall'ufficio tecnico di Milano il 19 luglio 1982 su scala 1:1000, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(572)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla sezione provinciale di Vicenza dell'Ente nazionale per la protezione degli animali ad accettare un lascito.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1983, n. 10.12924/10089.G.91 la sezione provinciale di Vicenza dell'Ente nazionale per la protezione degli animali è stata autorizzata ad accettare un lascito disposto in suo favore dal defunto sig. Jaffe Armando con testamento segreto depositato negli atti del dott. Adalberto Mattiangeli, con verbale del 9 dicembre 1977, repertorio n. 55, degli atti di ultima volontà, pubblicato con verbale di repertorio archivio n. 6155 della dott.ssa Maria Paola Coarelli D'Aquino conservatore superiore dell'archivio notarile distrettuale di Roma il 15 settembre 1980, consistente in cinquecento pezzi di marenghi svizzeri in oro.

(506)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione delle indennità di carica spettanti al presidente e al vice presidente del Jochey-club italiano

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1983 ai sensi e per gli effetti dell'art 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, l'indennità di carica spettante al presidente ed al vice presidente dell'ente Jockey club italiano è stata determinata, a decorrere dal 26 aprile 1982 data della delibera adottata dall'assemblea dei soci, in L. 400.000 mensili lorde per il presidente ed in L. 150.000 mensili lorde per il vice presidente. Per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali di amministrazione ai medesimi sarà corrisposta una medaglia di presenza nella misura unica lorda di L. 20.000. Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza per una medesima giornata.

(573)

Iscrizione dell'«Associazione veneta produttori ortofrutticoli - A.VE.P.O.», in Marghera, nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli.

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1983 è stata accertata la sussistenza nell'associazione denominata «Associazione veneta produttori ortofrutticoli - A.VE.P.O.», in Marghera (Venezia), via Ulloa, n. 5, dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622, e dal relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165.

La predetta associazione è iscritta al n. 102 dell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della legge citata e ad essa è riconosciuta, a norma del combinato disposto degli articoli 7 e 12 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, la personalità giuridica di diritto privato.

(606)

Cancellazione dall'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli dell'Associazione produttori ortofrutticoli della Sicilia - A.P.O.S., in Ragusa.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1982 l'Associazione produttori ortofrutticoli - A.P.O.S., in Ragusa è stata cancellata dal n. 60 dell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli.

Per effetto di tale cancellazione l'associazione stessa perde il requisito della personalità giuridica di diritto privato ad essa riconosciuta con decreto ministeriale 15 dicembre 1979.

(508)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 16

Corso dei cambi del 24 gennaio 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1421,70	1421,70	1421,80	1421,70	1421,75	1421,65	1421,80	1421,70	1421,70	1421,70
Dollaro canadese .	1153 —	1153 —	1154 —	1153 —	1153,25	1153 —	1153,10	1153 —	1153 —	1153 —
Marco germanico .	573,74	573,74	573,80	573,74	573,75	573,70	573,60	573,74	573,74	573,75
Fiorino olandese .	524,16	524,16	524,10	524,16	524,15	524,15	524,08	524,16	524,16	524,15
Franco belga.	29,415	29,415	29,41	29,415	29,43	29,40	29,425	29,415	29,415	29,40
Franco francese .	202,49	202,49	202 —	202,49	202,55	202,50	202,54	202,49	202,49	202,50
Lira sterlina .	2189,75	2189,75	2196 —	2189,75	2196 —	2189,70	2197,50	2189,75	2189,75	2189,75
Lira irlandese .	1912 —	1912 —	1915 —	1912 —	1914 —	—	1912 —	1912 —	1912 —	—
Corona danese .	163,25	163,25	163,40	163,25	163,25	163,20	163,24	163,25	163,25	163,25
Corona norvegese.	198,08	198,08	198,40	198,08	198,25	198,10	198,14	198,08	198,08	198,10
Corona svedese.	189,94	189,94	190,25	189,94	190,10	189,95	190,07	189,94	189,94	189,10
Franco svizzero.	698,99	698,99	698,90	698,99	699,25	698,95	699,25	698,99	698,99	699 —
Scellino austriaco.	81,702	81,702	81,73	81,702	81,75	81,70	81,725	81,702	81,702	81,70
Escudo portoghese .	14,874	14,874	14,70	14,874	14,10	14,25	14,60	14,874	14,874	14,30
Peseta spagnola .	10,874	10,874	10,90	10,874	10,88	10,85	10,863	10,874	10,874	10,87
Yen giapponese .	5,875	5,875	5,88	5,875	5,867	5,86	5,875	5,875	5,875	5,87
E.C.U.	1322,66	1322,66	—	1322,66	—	—	1322,66	1322,66	1322,66	—

Media dei titoli del 24 gennaio 1983

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 .	40,250
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83 .	94,200
» 5,50 % » » 1969-84 .	87,050
» 6 % » » 1970-85 .	84,650
» 6 % » » 1971-86 .	79,050
» 6 % » » 1972-87 .	72,475
» 9 % » » 1975-90 .	73,875
» 9 % » » 1976-91 .	69,775
» 10 % » » 1977-92 .	79,075
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	70,875
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	70,725
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % .	89,275
» » » 1-8-1982/84 19 % .	100,25
» » » Ind. 1-10-1980/83 .	100,200
» » » » 1- 9-1981/83 .	100,025
» » » » 1-10-1981/83 .	100,175
» » » » 1-11-1981/83 .	99,475
» » » » 1-12-1981/83 .	99,750

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1981/84 .	99,200
» » » » 1- 4-1981/84 .	98,700
» » » » 1- 6-1981/84 .	98,450
» » » » 1- 1-1982/84 .	98,575
» » » » 1- 3-1982/84 . .	97,750
» » » » 1- 5-1982/84 .	97,675
» » » » 1- 6-1982/84 .	97,350
» » » » 1- 1-1982/86 .	98,300
» » » » 1- 3-1982/86 .	98,225
» » » » 1- 5-1982/86 .	98,225
» » » » 1- 6-1982/86 .	97,800
Buoni Tesoro Pol. 18 % 1- 7-1983 .	100,150
» » » 12 % 1-10-1983 .	95,700
» » » 12 % 1- 1-1984 .	94,800
» » » 12 % 1- 4-1984 .	93,425
» » » 18 % 1- 4-1984 .	99,475
» » » 12 % 1-10-1984 .	90,375
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	82,350

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 gennaio 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1421,75
Dollaro canadese .	1153,05
Marco germanico	573,67
Fiorino olandese .	524,12
Franco belga	29,42
Franco francese	202,515
Lira sterlina . . .	2193,625
Lira irlandese	1912 —

Valuta	Cambio
Corona danese .	163,245
Corona norvegese .	198,11
Corona svedese	190,005
Franco svizzero	699,12
Scellino austriaco	81,713
Escudo portoghese .	14,45
Peseta spagnola	10,868
Yen giapponese	5,875
E.C.U. . .	1322,66

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 17

Corso dei cambi del 25 gennaio 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1403,200	1403,200	1403,30	1403,200	1403,25	1403,25	1403,300	1403,200	1403,200	1403,20
Dollaro canadese .	1139 —	1139 —	1137 —	1139 —	1138,05	1139,25	1139,500	1139 —	1139 —	1139 —
Marco germanico .	574,400	574,400	574,45	574,400	574,15	574,34	574,280	574,400	574,400	574,40
Fiorino olandese .	524,680	524,680	524,30	524,680	524,40	524,53	524,390	524,680	524,680	524,65
Franco belga.	29,445	29,445	29,43	29,445	29,43	29,44	29,442	29,445	29,445	29,42
Franco francese .	202,770	202,770	202,54	202,770	202,45	202,76	202,750	202,770	202,770	202,75
Lira sterlina .	2152,100	2152,100	2152 —	2152,100	2153,30	2152,80	2153,500	2152,100	2152,100	2152,10
Lira irlandese .	1915,750	1915,750	1916 —	1915,750	1915,50	—	1915 —	1915,750	1915,750	—
Corona danese .	164,030	164,030	163,80	164,030	163,65	163,99	163,950	164,030	164,030	164 —
Corona norvegese.	196,870	196,870	196,55	196,870	196,50	196,82	196,770	196,870	196,870	196,85
Corona svedese.	188,700	188,700	188,50	188,700	188,60	188,70	188,770	188,700	188,700	188,70
Franco svizzero.	701,580	701,580	700 —	701,580	699,80	701,79	702 —	701,580	701,580	701,58
Scellino austriaco.	81,936	81,936	81,80	81,936	81,85	82,01	82,100	81,936	81,936	81,92
Escudo portoghese .	14,550	14,550	14,60	14,550	14,60	14,57	14,600	14,550	14,550	14,55
Peseta spàgnola .	10,830	10,830	10,83	10,830	10,84	10,83	10,847	10,830	10,830	10,82
Yen giapponese .	5,900	5,900	5,91	5,900	5,896	5,90	5,901	5,900	5,900	5,90
E.C.U.	1320,270	1320,270	—	1320,270	—	—	1320,270	1320,270	1320,270	—

Media dei titoli del 25 gennaio 1983

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 .	40,375
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83 .	94,200
» 5,50 % » » 1969-84 .	87,150
» 6 % » » 1970-85 .	84,650
» 6 % » » 1971-86 .	79,050
» 6 % » » 1972-87 .	72,475
» 9 % » » 1975-90 .	73,875
» 9 % » » 1976-91 .	71,125
» 10 % » » 1977-92 .	79,075
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	70,875
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	70,725
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % .	89,375
» » » 1-8-1982/86 19 % .	99,950
» » » Ind. 1-10-1980/83 .	100,250
» » » » 1- 9-1981/83 .	100,025
» » » » 1-10-1981/83 .	100,050
» » » » 1-11-1981/83 .	99,375
» » » » 1-12-1981/82 .	99,775
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1981/84 .	99,350
» » » » 1- 4-1981/84 .	99 —
» » » » 1- 6-1981/84 .	98,475
» » » » 1- 1-1982/84 .	98,650
» » » » 1- 3-1982/84 .	97,900
» » » » 1- 5-1982/84 .	97,725
» » » » 1- 6-1982/84 .	97,650
» » » » 1- 1-1982/86 .	98,250
» » » » 1- 3-1982/86 .	98,225
» » » » 1- 5-1982/86 .	98,250
» » » » 1- 6-1982/86 .	97,300
Buoni Tesoro Pol. 18 % 1- 7-1983 . .	100,150
» » » 12 % 1-10-1983 .	95,775
» » » 12 % 1- 1-1984 .	94,725
» » » 12 % 1- 4-1984 .	93,450
» » » 18 % 1- 4-1984 .	99,550
» » » 12 % 1-10-1984 .	90,350
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	82,350

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 gennaio 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA . .	1403,250
Dollaro canadese .	1139,250
Marco germanico	574,340
Fiorino olandese . .	524,535
Franco belga	29,443
Franco francese	202,760
Lira sterlina .	2152,800
Lira irlandese	1915,375
Corona danese .	163,990
Corona norvegese .	196,820
Corona svedese	188,700
Franco svizzero	701,790
Scellino austriaco	82,018
Escudo portoghese .	14,575
Peseta spagnola .	10,838
Yen giapponese . .	5,900
E.C.U.	1320,270

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 18

Corso dei cambi del 26 gennaio 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . .	1387,550	1387,550	1387,351	1387,550	—	1387,50	1387,450	1387,550	1387,550	1387,55
Dollaro canadese .	1124 —	1124 —	1125 —	1124 —	—	1124 —	1123,850	1124 —	1124 —	1124 —
Marco germanico . .	575,750	575,750	574,80	575,750	—	575,70	574,850	575,750	575,750	575,75
Fiorino olandese	523,510	523,510	522,70	523,510	—	523,50	523,300	523,510	523,510	523,50
Franco belga .	29,362	29,362	29,35	29,362	—	29,35	29,400	29,362	29,362	29,35
Franco francese	203,300	203,300	202,40	203,300	—	203,20	203,210	203,300	203,300	203,30
Lira sterlina .	2145,750	2145,750	2148 —	2145,750	—	2145,70	2146,950	2145,750	2145,750	2145,75
Lira irlandese	1921,500	1921,500	1913 —	1921,500	—	—	1921 —	1921,500	1921,500	—
Corona danese .	164,200	164,200	164 —	164,200	—	164,15	164,310	164,200	164,200	164,20
Corona norvegese .	195,420	195,420	194,80	195,420	—	195,40	195,570	195,420	195,420	195,40
Corona svedese .	188,410	188,410	188 —	188,410	—	188,40	188,450	188,410	188,410	188,40
Franco svizzero .	701,500	701,500	700,70	701,500	—	701,45	701,920	701,500	701,500	701,50
Scellino austriaco .	82,040	82,040	81,80	82,040	—	82,05	82,100	82,040	82,040	82 —
Escudo portoghese	14,550	14,550	14,75	14,550	—	14,50	14,600	14,550	14,550	14,55
Peseta spagnola .	10,856	10,856	10,75	10,856	—	10,80	10,861	10,856	10,856	10,85
Yen giapponese .	5,924	5,924	5,9250	5,924	—	5,90	5,921	5,924	5,924	5,91
E.C.U. .	1320,610	1320,610	—	1320,610	—	—	1320,610	1320,610	1320,610	—

Media dei titoli del 26 gennaio 1983

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935 .	40,375
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83 .	94,200
» 5,50 % » » 1969-84 .	87,150
» 6 % » » 1970-85 .	84,650
» 6 % » » 1971-86 .	79,050
» 6 % » » 1972-87 .	72,475
» 9 % » » 1975-90 .	73,875
» 9 % » » 1976-91 .	71,775
» 10 % » » 1977-92 .	79,075
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	70,875
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	70,725
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % .	89,400
» » » 1-8-1982/86 19 % .	99,950
» » » Ind. 1-10-1980/83 .	100,250
» » » » 1- 9-1981/83 .	100,025
» » » » 1-10-1981/83 .	100,050
» » » » 1-11-1981/83 .	99,375
» » » » 1-12-1981/83 .	99,775
» » » » 1- 3-1981/84 .	99,350
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 4-1981/84 . .	99 —
» » » » 1- 6-1981/84 . .	98,475
» » » » 1- 1-1982/84 . .	98,650
» » » » 1- 3-1982/84 . .	97,900
» » » » 1- 5-1982/84 . .	97,725
» » » » 1- 6-1982/84 . .	97,400
» » » » 1- 1-1982/86 . .	97,400
» » » » 1- 3-1982/86 . .	98,425
» » » » 1- 5-1982/86 . .	97,900
» » » » 1- 6-1982/86 . .	97,325
Buoni Tesoro Pol. 18 % 1- 7-1983	100,150
» » » 12 % 1-10-1983	95,900
» » » 12 % 1- 1-1984	94,725
» » » 12 % 1- 4-1984	93,525
» » » 18 % 1- 4-1984	99,525
» » » 12 % 1-10-1984	90,275
» » Nov. 12 % 1-10-1987	82,350
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22-2-1982/89 14 %	100,325

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 gennaio 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	1387,500
Dollaro canadese .	1123,925
Marco germanico .	575,300
Fiorino olandese .	523,405
Franco belga .	29,381
Franco francese	203,255
Lira sterlina	2146,350
Lira irlandese	1921,250
Corona danese	164,255
Corona norvegese .	195,495
Corona svedese .	188,430
Franco svizzero .	701,710
Scellino austriaco .	82,070
Escudo portoghese	14,575
Peseta spagnola .	10,858
Yen giapponese . . .	5,922
E.C.U.	1320,610

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 19

Corso dei cambi del 27 gennaio 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1404,06	1404,06	1387,35	1404,06	1404 —	1404,10	1403,95	1404,06	1404,06	1404,05
Dollaro canadese .	1135,25	1135,25	1125 —	1135,25	1134,50	1135,20	1135,20	1135,25	1135,25	1135,25
Marco germanico .	575,76	575,76	574,80	575,76	575,75	575,75	575,45	575,76	575,76	575,75
Fiorino olandese .	523,80	523,80.	522,70	523,80	524 —	523,80	523,97	523,80	523,80	523,80
Franco belga. . .	29,39	29,39	29,35	29,39	29,40	29,40	29,394	29,39	29,39	29,39
Franco francese .	203,08	203,08	202,40	203,08	203,15	203,10	203 —	203,08	203,08	203,10
Lira sterlina .	2155 —	2155 —	2148 —	2155 —	2156 —	2155 —	2155,90	2155 —	2155 —	2155 —
Lira irlandese .	1913,20	1913,20	1913 —	1913,20	1915,75	—	1916 —	1913,20	1913,20	—
Corona danese .	163,67	163,67	164 —	163,67	163,60	163,65	163,70	163,67	163,67	163,67
Corona norvegese.	196,14	196,14	194,80	196,14	196,10	196,15	196 —	196,14	196,14	196,15
Corona svedese.	188,68	188,68	188 —	188,68	188,65	188,70	188,63	188,68	188,68	188,60
Franco svizzero.	702,30	702,30	700,80	702,30	703,10	702,25	702,80	702,30	702,30	702,30
Scellino austriaco.	81,968	81,968	81,80	81,968	82 —	81,95	81,965	81,968	81,968	81,96
Escudo portoghese .	14,70	14,70	14,75	14,70	14,80	14,70	15,25	14,70	14,70	14,70
Peseta spagnola .	10,864	10,864	10,85	10,864	10,84	10,85	10,862	10,864	10,864	10,85
Yen giapponese	5,921	5,921	5,9250	5,921	5,92	5,90	5,918	5,921	5,921	5,92
E.C.U.	1321,43	1321,43	—	1321,43	—	—	1321,43	1321,43	1321,43	—

Media dei titoli del 27 gennaio 1983

Rendita 5 % 1935 .	40,375
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83 .	94,200
» 5,50 % » » 1969-84 .	87,150
» 6 % » » 1970-85 .	84,650
» 6 % » » 1971-86 .	79,050
» 6 % » » 1972-87 .	72,475
» 9 % » » 1975-90 .	73,875
» 9 % » » 1976-91 .	71,775
» 10 % » » 1977-92 .	79,075
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	70,875
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	70,725
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % .	89,400
» » » 1-8-1982/84 19 % .	99,995
» » » Ind. 1-10-1980/83 .	100,225
» » » » 1- 9-1981/83 .	99,975
» » » » 1-10-1981/83 .	100,050
» » » » 1-11-1981/83 .	99,375
» » » » 1-12-1981/83 .	99,725
» » » » 1- 3-1981/84 .	98,700
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 4-1981/84 .	98,675
» » » » 1- 6-1981/84 .	97,725
» » » » 1- 1-1982/84 .	99,350
» » » » 1- 3-1982/84 .	98,475
» » » » 1- 5-1982/84 .	97,650
» » » » 1- 6-1982/84 .	97,500
» » » » 1- 1-1982/86 .	98,400
» » » » 1- 3-1982/86 .	98,200
» » » » 1- 5-1982/86 .	97,300
» » » » 1- 6-1982/86 . .	97,500
Buoni Tesoro Pol. 18 % 1- 7-1983 . .	100,125
» » » 12 % 1-10-1983 .	95,925
» » » 12 % 1- 1-1984 .	94,825
» » » 12 % 1- 4-1984 .	93,525
» » » 18 % 1- 4-1984 .	99,525
» » » 12 % 1-10-1984 .	90,350
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	82,350
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22-2-1982/89 14 %	100 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 gennaio 1983

Dollaro USA	1404 —
Dollaro canadese .	1135,225
Marco germanico	575,605
Fiorino olandese . . .	523,885
Franco belga	29,392
Franco francese	203,04
Lira sterlina . .	2155,45
Lira irlandese .	1914,60
Corona danese .	163,685
Corona norvegese .	196,07
Corona svedese	188,655
Franco svizzero	702,55
Scellino austriaco	81,966
Escudo portoghese .	14,975
Peseta spagnola	10,863
Yen giapponese	5,919
E.C.U.	1321,43

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni nei comuni di Porcia, Pescia, Frosinone e Ceccano

Con decreto 16 novembre 1982, n. 1593, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno ex alveo Rio Colicelli, segnato nel catasto del comune di Porcia (Pordenone) al foglio n. 6, mappale 359, di mq 195, ed indicato nella planimetria, rilasciata il 22 maggio 1982, in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Pordenone, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 16 novembre 1982, n. 1597, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno di nuova formazione dell'alveo del torrente Pescia - frazione Pietrabuona, segnato nel catasto del comune di Pescia (Pistoia), al foglio n. 65, senza numero di particella (velatura giallo) di complessivi mq 5060 ed indicato nell'estratto di mappa, rilasciato l'8 aprile 1981, in scala 1 : 1000 dall'ufficio tecnico erariale sezione autonoma di Pistoia, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 16 novembre 1982, n. 1196, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei tratti di terreno ex alveo del fosso Cenicia, segnati nel catasto del comune di Frosinone al foglio n. 43, mappali 115½ e 278½; e del comune di Ceccano al foglio n. 3, mappali 271½; 513½ e 514½; di complessivi mq 800, ed indicati negli estratti catastali rilasciati il 3 agosto 1981, in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Frosinone, che fanno parte integrante del citato decreto.

(509)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione dei piani regolatori generali dei comuni di Oneta, Castellanza, Lipomo, Salza, Trezzone, Cavacurta, Zogno, Senna Comasco e Villaguardia.

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati. Con le medesime deliberazioni sono state decise modificazioni conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate ai suddetti piani:

deliberazione 26 ottobre 1982, n. 21614: comune di Oneta (Bergamo) (piano adottato con deliberazione consiliare 29 febbraio 1980, n. 26 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 25 luglio 1980, n. 21);

deliberazione 26 ottobre 1982, n. 21615: comune di Castellanza (Varese) (piano adottato con deliberazione consiliare 25 giugno 1978, n 47 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazioni consiliari 19 gennaio 1980, n. 2 e 30 marzo 1981, n. 21);

deliberazione 26 ottobre 1982, n. 21616: comune di Lipomo (Como) (piano adottato con deliberazione consiliare 6 aprile 1979, n. 12 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 30 novembre 1979, n. 52);

deliberazione 2 novembre 1982, n. 21917: comune di Salza (Bergamo) (piano adottato con deliberazione consiliare 9 aprile 197°, n. 27 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 13 dicembre 1979, n. 55);

deliberazione 2 novembre 1982, n. 21918: comune di Trezzone (Como) (piano adottato con deliberazione consiliare 15 febbraio 1980 n. 2 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 25 agosto 1980, n. 6);

deliberazione 16 novembre 1982, n. 22349: comune di Cavacurta (Milano) (piano adottato con deliberazione consiliare 28 ottobre 1978, n. 44 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazioni consiliari 5 maggio 1979, n. 13 e 27 agosto 1980, n. 39);

deliberazione 16 novembre 1982, n. 22350: comune di Zogno (Bergamo) (piano adottato con deliberazione consiliare 22 gennaio 1979, n. 8 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 27 dicembre 1979, n. 250);

deliberazione 23 novembre 1982, n. 22563: comune di Senna Comasco (Como) (piano adottato con deliberazione consiliare 23 gennaio 1979, n. 4 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 10 marzo 1980, n. 9);

deliberazione 23 novembre 1982, n. 22564: comune di Villaguardia (Como) (piano adottato con deliberazione consiliare 26 giugno 1979, n. 61 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 29 gennaio 1982, n. 14).

(341)

Variante al programma di fabbricazione del comune di Caravaggio

Con decreto del presidente della giunta regionale 11 ottobre 1982, n. 1084, reso esecutivo ai sensi di legge, è stata approvata una variante al programma di fabbricazione del comune di Caravaggio (Bergamo).

Copia di tale decreto, con gli atti allegati, sarà depositato nella segreteria del predetto comune a libera visione del pubblico. Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modifiche.

(652)

REGIONE VENETO

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con provvedimento 29 giugno 1982, n. 3283, la giunta regionale del Veneto ha deliberato di rilasciare, a tutti gli effetti di competenza regionale, alla S.p.a. So.Ge.A.M., in S. Giorgio in Bosco (Padova), via Valsugana, Km 24, codice fiscale 00361720287, l'autorizzazione all'imbottigliamento e alla vendita dell'acqua minerale « naturale » denominata « Vera » in contenitori di cloruro polivinile atossico Benvic Peb 615 Bio della Solvic S.p.a. della capacità di 1.500 cc. e all'applicazione delle etichette come da esemplari allegati al citato provvedimento.

Con provvedimento 29 giugno 1982, n. 3284, la giunta regionale del Veneto ha deliberato di rilasciare, a tutti gli effetti di competenza regionale, alla S.p.a. So.Ge.A.M., in S. Giorgio in Bosco (Padova), via Valsugana, Km 24, codice fiscale 00361720287, l'autorizzazione alla variazione di titolarità, al rinnovo ed alla revisione delle etichette come da esemplari allegati al citato provvedimento.

(467)

PROVINCIA DI BOLZANO

Provvedimento concernente le acque minerali

Con decreto dell'assessore alla sanità 14 gennaio 1983, n. 84, la società S.A.O.M. di Merano è autorizzata a modificare le etichette dell'acqua minerale « San Vigilio », di cui al decreto del medesimo assessore 26 ottobre 1981, n. 28/81, sulla base dei nuovi dati di analisi battereologica nonchè chimica e chimico fisica redatti in data 7 dicembre 1982 dallo istituto d'igiene dell'Università di Verona.

(574)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso, per esami e titoli, a venticinque posti di volontario nella carriera diplomatica

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1971, n. 1252, concernente il regolamento per il concorso di ammissione alla carriera diplomatica;

Vista la legge 9 dicembre 1977, n. 903, concernente la parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro;

Visto l'art. 4 della legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1979, n. 623, registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1980, registro n. 475, foglio n. 74, che sostituisce la tabella n. 2 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, concernente l'organico del ruolo della carriera diplomatica, come modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1972, n. 775;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 9 giugno 1981, n. 310, concernente la corresponsione di miglioramenti economici al personale statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1981, n. 855, concernente modificazioni agli articoli 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1971, n. 1252;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami e titoli, a venticinque posti di volontario nella carriera diplomatica, di cui dieci posti nella specializzazione in materia commerciale e quattro posti per la specializzazione per il Vicino Oriente.

Ai sensi dell'art. 20 della legge 11 luglio 1980, n. 312, quattro dei venticinque posti messi a concorso (di cui: un posto per la specializzazione in materia commerciale ed un posto per la specializzazione per il Vicino Oriente) sono riservati agli impiegati del Ministero degli affari esteri con qualifiche corrispondenti a quelle già delle carriere di concetto dell'amministrazione stessa, in possesso del titolo di studio prescritto dal successivo art. 2, punto 3), e con almeno cinque anni di effettivo servizio nella ex carriera di concetto di provenienza o nelle nuove corrispondenti qualifiche.

I posti riservati, non utilizzati a favore dei candidati interni, saranno conferiti agli idonei.

Qualora i candidati idonei nelle due specializzazioni messe a concorso siano in numero inferiore al numero dei posti riservati alle specializzazioni stesse, i posti non utilizzati saranno conferiti secondo l'ordine di merito derivante dai punteggi riportati dai candidati idonei.

Ai fini del conseguimento delle specializzazioni sopra indicate, i candidati dovranno sostenere una o più prove integrative, di cui al successivo art. 6.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana, esclusa ogni equiparazione;

2) età non superiore ai trenta anni e non inferiore al ventuno.

Il limite massimo di età è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti del personale civile di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, che siano in possesso dei requisiti necessari, nonché dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

3) una delle seguenti lauree: in giurisprudenza, in scienze politiche, in economia e commercio, in scienze economiche e bancarie, in scienze politiche per l'Oriente o in scienze politiche per l'Europa Orientale, in scienze statistiche, demografiche ed attuariali, conseguite presso università o altri istituti equiparati della Repubblica. Non sono ammessi altri titoli di studio;

4) buona condotta, che sarà accertata d'ufficio ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

5) costituzione fisica che permetta di affrontare qualsiasi clima ed assenza di imperfezioni fisiche che siano di impedimento o di pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale, sottoscritte dagli aspiranti ed indirizzate al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V, devono pervenire al Ministero o alle rappresentanze diplomatiche e uffici consolari d'Italia, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita e, se nato all'estero, il comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita; l'aspirante che ha superato i trenta anni deve dichiarare in base a quale titolo, previsto dalle vigenti disposizioni, ha diritto alla elevazione del limite massimo di età;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune presso il quale è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate anche all'estero ed i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;

5) il titolo di studio di cui sia in possesso; specificando presso quale università lo abbia conseguito ed in quale data;

6) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego.

In particolare, ai fini della riserva di posti di cui all'art. 1, gli impiegati del Ministero degli affari esteri con qualifiche corrispondenti a quelle già delle carriere di concetto dell'amministrazione stessa, devono specificare il periodo od i periodi di servizio nella ex carriera di concetto di provenienza o nelle nuove corrispondenti qualifiche;

8) i titoli, di cui al successivo art. 8, dei quali sia eventualmente in possesso;

9) per quale, o quali, delle specializzazioni, di cui all'articolo 1, intenda eventualmente concorrere, con eventuale contestuale richiesta delle prove integrative di esame previste dal successivo art. 6;

10) se intenda sostenere una o più prove facoltative ed in quali lingue, di cui al successivo art. 7.

L'aspirante deve altresì specificare:

a) il proprio domicilio e, se residente all'estero, anche l'ultimo domicilio in Italia;

b) l'indirizzo al quale chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

Alla domanda l'aspirante deve inoltre allegare:

a) un certificato medico in carta legale, in data non anteriore a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, da cui risulti che egli è di sana e robusta costituzione fisica, con l'esplicita specificazione che è in grado di affrontare qualsiasi clima e non ha imperfezioni fisiche che siano di impedimento o di pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera. Il certificato deve essere rilasciato da un medico militare, dal medico provinciale, dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, ovvero, se l'aspirante risiede all'estero, da un medico di fiducia dell'autorità diplomatica o consolare italiana, cui spetta di autenticarlo ed eventualmente tradurlo. L'amministrazione si riserva di accertare il requisito dell'idoneità fisica sia prima dell'espletamento del concorso ovvero anche nei riguardi dei vincitori del concorso stesso;

b) la documentazione attestante il possesso dei titoli di cui al punto 8) del presente articolo.

In particolare, nella documentazione relativa a titoli di cui alla lettera *b*) dell'art. 8, è richiesto che venga specificato che la carriera di appartenenza sia una carriera direttiva dello Stato cui si sia stati ammessi a seguito di pubblico concorso; nella documentazione relativa a titoli di cui alla lettera *c*) del citato articolo, dovrà precisarsi che il posto di ruolo sia equiparato alla carriera direttiva e sia stato conseguito a seguito di concorso per esami.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione. Qualora l'aspirante si trovi all'estero, la firma deve essere autenticata dall'autorità diplomatica o consolare italiana competente per territorio. Per il dipendente statale è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale presta servizio.

Non si tiene conto delle domande irregolari, ovvero prive del certificato medico redatto nella debita forma.

Art. 4.

Gli esami consistono in cinque prove scritte ed una orale; essi tendono ad accertare la preparazione, la maturità e l'attitudine del candidato.

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

1) storia moderna e contemporanea;

2) economia politica e politica economica;

3) diritto internazionale pubblico;

4) lingua inglese (composizione o sintesi con l'uso del dizionario lessico),

5) lingua francese (composizione o sintesi con l'uso del dizionario lessico).

La prova orale verte sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

A) Diritto internazionale privato e diritto interno in materia internazionale.

B) Diritto pubblico italiano (costituzionale ed amministrativo) e cenni sulle principali costituzioni straniere.

C) Nozioni istituzionali di diritto civile.

D) Geografia politica ed economica.

E) Storia delle dottrine politiche.

L'esame orale nelle lingue obbligatorie consiste essenzialmente in una conversazione nelle lingue stesse.

La prova orale è comprensiva di un colloquio atto ad accertare l'attitudine del candidato ad affrontare il particolare tipo di lavoro e di vita in ambienti stranieri che è proprio della carriera diplomatica, nonché la sua capacità di valutazione in relazione a questioni attuali di carattere internazionale.

Le tesi dei programmi di esame sono pubblicate nella tabella annessa al presente decreto.

I candidati hanno otto ore di tempo per svolgere le prove scritte, ad eccezione di quelle di lingue per le quali dispongono di quattro ore.

Art. 5.

Il punteggio per ogni prova scritta e quello per la prova orale sono espressi in centesimi.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno settanta centesimi nelle prove scritte e non meno di sessanta centesimi in ciascuna di esse.

Per superare la prova orale il candidato deve riportare almeno sessanta centesimi.

La votazione finale è data dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nella prova orale, salvo gli eventuali aumenti di cui ai seguenti articoli 6, 7 e 8.

Art. 6.

I candidati alla carriera diplomatica possono conseguire, ove ne facciano richiesta, una o più specializzazioni di cui all'art. 1. I candidati possono chiedere di sostenere una prova integrativa scritta e orale in tecnica degli scambi e dei rapporti finanziari con l'estero, per il conseguimento della specializzazione in materia commerciale, nonché una prova integrativa orale di lingua araba per il conseguimento della specializzazione per il Vicino Oriente.

Il punteggio conseguito nella prova integrativa scritta viene calcolato per determinare la media complessiva relativa alle prove scritte, ai fini dell'applicazione dell'art. 5, secondo comma, soltanto qualora esso sia superiore alla media dei punteggi conseguiti nelle prove scritte obbligatorie.

Alla prova integrativa orale di tecnica degli scambi e dei rapporti finanziari con l'estero il candidato è ammesso soltanto qualora nella relativa prova scritta egli abbia conseguito un punteggio non inferiore a sessanta centesimi. Per tale prova integrativa orale il candidato può conseguire fino a 5 centesimi, purché raggiunga la sufficienza di almeno 2 centesimi.

Alla prova integrativa orale di lingua araba, il candidato può conseguire fino a 2 centesimi purché raggiunga la sufficienza di 1,2 centesimi.

Il punteggio attribuito per la prova integrativa orale si aggiunge alla votazione complessiva riportata nelle prove obbligatorie, sempreché il candidato sia risultato idoneo.

Qualora il candidato abbia superato le prove integrative relative a più specializzazioni, sempre che sia risultato idoneo nelle prove obbligatorie, ai fini dell'attribuzione della specializzazione nonché del punteggio complessivo, verrà tenuto conto della sola votazione in relazione alla quale il candidato abbia conseguito il migliore utile collocamento in graduatoria.

Art. 7.

I candidati possono chiedere di sostenere prove facoltative orali in spagnolo, russo e tedesco.

Per ciascuna di tali prove il candidato può conseguire fino a 1,5 centesimi, purché raggiunga la sufficienza di almeno 0,90 centesimi.

Il punteggio attribuito per le prove facoltative si aggiunge alla votazione complessiva riportata nelle prove obbligatorie, sempre che il candidato sia risultato idoneo.

Art. 8.

La commissione può assegnare complessivamente fino a 8 centesimi per i titoli seguenti:

a) libera docenza o assistentato universitario ordinario o straordinario in discipline che formano oggetto delle prove scritte obbligatorie di cui ai numeri 1), 2) e 3) dell'art. 4: fino a 3 centesimi;

b) servizio prestato quali funzionari nelle carriere direttive dello Stato, a seguito di ammissione per concorso; quali magistrati ordinari, amministrativi o militari; quali procuratori od avvocati dello Stato: fino a 3 centesimi;

c) servizio prestato dagli insegnanti, in possesso di una delle lauree di cui all'art. 2, che abbiano conseguito un posto di ruolo, equiparato alla carriera direttiva, a seguito di concorso per esami, sempre che l'insegnamento abbia riguardato le discipline di cui al precedente punto *a*): fino a 2 centesimi.

Il punteggio per i titoli viene assegnato dalla commissione prima dell'inizio delle prove di esame, sulla base della documentazione presentata dal candidato.

I centesimi attribuiti per i titoli si aggiungono al punteggio complessivo conseguito dai candidati risultati idonei alle prove di esame.

Art. 9.

La commissione giudicatrice è nominata con decreto del Ministro degli affari esteri ed è composta di un ambasciatore o inviato straordinario e ministro plenipotenziario di prima classe, in servizio o a riposo, che la presiede, di un magistrato ordinario o amministrativo, con qualifica non inferiore a consigliere di Cassazione o equiparata, di due funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere di ambasciata e di tre docenti universitari.

Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per particolari materie.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera diplomatica di grado non inferiore a primo segretario di legazione, al quale può essere aggiunto un vice segretario appartenente alla carriera stessa.

Art. 10.

I candidati devono presentarsi alle prove di esame muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio in carta legale), provvista della firma del concorrente, autenticata dal sindaco o da un notaio;

2) carta d'identità;

3) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851;

4) tessera postale;

5) porto d'armi;

6) patente automobilistica;

7) passaporto.

Art. 11.

Le prove di esame hanno luogo in Roma.

Ai candidati ammessi al concorso viene comunicato, non meno di quindici giorni prima, il luogo, la data di inizio delle prove scritte e la materia oggetto della prima prova. Della data di inizio delle prove è dato avviso, entro il termine suindicato, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La commissione giudicatrice stabilisce il giorno e la materia delle altre prove scritte, dandone comunicazione ai candidati. Di norma, le prove scritte hanno luogo in giorni successivi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale, l'avviso per la presentazione alla prova stessa, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, è dato individualmente almeno venti giorni prima della data in cui essi debbono sostenerla.

La preparazione e la scelta dei temi per le prove scritte avviene nel modo stabilito nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 12.

I concorrenti inclusi nella graduatoria di merito formata dalla commissione esaminatrice, che intendono far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di preferenza o di precedenza, devono far pervenire al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto la relativa comunicazione, i documenti comprovanti il possesso dei titoli in questione.

Art. 13.

La graduatoria viene formata dalla commissione giudicatrice secondo l'ordine derivante dal punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato, previa l'aggiunta dei centesimi eventualmente attribuiti ai sensi degli articoli 6, 7 e 8. A parità di punteggio vengono applicati l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le altre vigenti disposizioni in materia di preferenza.

Il Ministro degli affari esteri, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in carriera, la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove di esame.

Art. 14.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria del concorso, tenuto conto dei titoli di preferenza e di quelli di precedenza, devono far pervenire al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto la relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in carta legale. I concorrenti che abbiano superato l'età di trenta anni devono presentare anche i documenti comprovanti i titoli in base ai quali hanno diritto alla elevazione del limite di età, salvo che i documenti stessi non siano già stati presentati come titoli di precedenza o di preferenza;

2) diploma originale di laurea o copia in carta legale, debitamente autenticata dall'autorità scolastica che ha emesso il documento o da un notaio, cancelliere o segretario comunale. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, il concorrente deve produrre un certificato, rilasciato in carta legale dalla competente autorità, che attesti la natura e la data del conseguimento del titolo di studio, nonché il non avvenuto rilascio del diploma;

3) certificato di cittadinanza italiana in carta legale;

4) certificato, in carta legale, dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale in carta legale. Se il concorrente è nato all'estero, il certificato è rilasciato dall'ufficio del casellario presso la procura della Repubblica di Roma;

6) documento relativo alla posizione militare, se già non presentato come titolo di preferenza.

I documenti indicati nei precedenti numeri 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella in cui i concorrenti abbiano ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dello Stato devono presentare soltanto:

a) il titolo di studio;

b) la copia integrale dello stato matricolare, in carta legale, di data non anteriore a quella in cui abbiano ricevuto il relativo invito;

c) attestazione, in carta legale, rilasciata dall'amministrazione da cui dipendono, dalla quale risulti se il concorrente sia sottoposto a procedimento disciplinare .

Art. 15.

Il Ministro degli affari esteri con propri decreti dichiara i vincitori del concorso ed approva la graduatoria dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori sono pubblicate nel « Foglio di comunicazioni » del Ministero degli affari esteri e di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 16.

I vincitori del concorso sono nominati, con decreto del Ministro degli affari esteri, volontari nella carriera diplomatica per prestare servizio di prova, stabilito dall'art. 103 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Il volontario che, senza giustificato motivo, non assuma servizio entro il termine stabilito, decade dalla nomina.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 settembre 1982

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *ottobre* 1982
Registro n. 15 *Esteri, foglio n.* 29

PROGRAMMA DI ESAME

STORIA MODERNA E CONTEMPORANEA

1) L'assetto politico-territoriale dell'Europa alla vigilia della crisi europea del 1848: gli ideali di libertà e di nazione; lineamenti della crisi europea del 1848. Sviluppo ed applicazioni del principio delle nazionalità.

2) Il problema italiano nella politica europea. L'unificazione italiana e l'opera di Cavour. Problemi di politica interna ed internazionale dell'Italia nei primi anni dopo l'unificazione.

3) Lineamenti generali della Comunità internazionale nella seconda metà del secolo XIX. L'unificazione tedesca: la politica estera ed il sistema diplomatico bismarkiani. La questione d'Oriente.

4) Lineamenti generali della Comunità internazionale alla fine del XIX secolo. Il sistema diplomatico militare post-bismarkiano. Bilancia delle alleanze continentali e predominio marittimo della Gran Bretagna.

5) Il processo di sviluppo e di consolidamento degli imperi coloniali europei in Africa ed Asia.

6) Le grandi potenze extra europee emergenti: Stati Uniti e Giappone.

7) L'Italia tra il 1900 ed il 1914: problemi interni e politica estera.

8) Cause remote ed origini della Prima Guerra Mondiale.

9) La grande guerra. La formazione delle coalizioni belligeranti. L'Italia di fronte al conflitto: la neutralità e l'intervento. Scopi di guerra e accordi segreti. L'associazione degli Stati Uniti alla coalizione dell'Intesa. L'uscita dal conflitto della Russia.

10) La conferenza di Parigi ed i trattati di pace. Il nuovo equilibrio mondiale e la Società delle nazioni.

11) L'esecuzione dei trattati di pace. Disarmo e riparazioni. Il nuovo assetto dell'eredità asburgica nell'Europa centro-danubiana ed area adriatica. La dissoluzione dell'impero ottomano.

12) La rivoluzione russa, la III internazionale, le rivoluzioni in Germania ed in Ungheria. L'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche.

13) L'Italia post-bellica. Le origini e l'avvento del fascismo.

14) L'Europa di Versailles. La Francia e la sicurezza europea. Il trattato di Locarno. La Gran Bretagna e la nascita del Commonweait. La Germania di Weimar e la politica di Rapallo. Revisionismo e antirevisionismo. Il progetto paneuropeo.

15) Gli Stati Uniti ed il rifiuto dell'internazionalismo wilsoniano ed il neo-isolazionismo nazionalista. Gli anni della prosperità ed il patto Briand-Kellog. I rapporti con l'America Latina.

16) La rivoluzione, la divisione e la riunificazione della Cina. L'arresto dell'espansionismo giapponese ed il ritorno della Russia in estremo oriente.

17) La crisi mondiale e la crisi della democrazia parlamentare in Europa. La fine della Germania di Weimar e la nascita della Germania nazional-socialista.

18) Contestazione e difesa dell'Europa di Versailles. Il fallimento della Conferenza mondiale del disarmo. La politica estera nazional-socialista: l'uscita dalla Società delle nazioni, il riarmo, la denuncia del trattato di Locarno.

19) La politica estera fascista. La conquista dell'Etiopia: le premesse politiche e diplomatiche, gli sviluppi e le conseguenze. La crisi della sicurezza europea.

20) La guerra civile spagnola e l'Europa.

21) L'Estremo Oriente fra i due conflitti mondiali.

22) L'annessione dell'Austria ed il crollo del sistema delle alleanze orientali della Francia. Monaco. Lo smembramento della Cecoslovacchia. Le cause immediate della nuova guerra europea: il patto nazi-sovietico.

23) L'Europa in guerra. La quarta spartizione della Polonia. Non belligeranza e intervento dell'Italia. Crollo della Francia ed il dominio continentale della Germania. Il Patto tripartito. L'estensione del conflitto all'Unione sovietica.

24) La guerra mondiale. La Carta atlantica. L'entrata nel conflitto del Giappone e degli Stati Uniti e la formazione della coalizione delle Nazioni Unite. La caduta del fascismo e la resa dell'Italia. Le Conferenze di Teheran e di Yalta. La vittoria delle Nazioni Unite in Europa ed in Estremo Oriente.

25) La società internazionale uscita dalla guerra: il pluralismo istituzionale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e genesi del bipolarismo strategico ideologico e politico planetario. Origini e contenuti della guerra fredda.

26) La definizione dei trattati di pace. Il trattato di pace con l'Italia.

27) L'Unione sovietica e la formazione del sistema degli Stati socialisti dell'Europa orientale.

28) Gli Stati Uniti e l'organizzazione politico-militare dell'Occidente. La dottrina Truman, il piano Marshall, il Patto atlantico e la NATO.

29) Il problema tedesco. Le decisioni delle Conferenze di Yalta e di Potsdam. Il blocco di Berlino. La nascita delle due Germanie.

30) L'evoluzione dei rapporti tra Stati Uniti e Unione Sovietica dalla guerra di Corea alla crisi di Cuba: guerra fredda e coesistenza; equilibrio nucleare.

31) Lo sviluppo della solidarietà e dell'organizzazione dell'Europa: le idee, gli interessi, gli strumenti. La fondazione del Consiglio d'Europa e della CECA; il fallimento della CED; il trattato di Roma: la nascita della CEE.

32) Il nuovo assetto politico-territoriale dell'Asia. Medio Oriente: cause e conseguenze della formazione di Israele. L'emancipazione dell'Asia sud-orientale. La nascita della Repubblica Popolare Cinese. Il trattato di pace con il Giappone e la politica americana: i patti regionali dal Medio Oriente al Pacifico. La Conferenza di Bandung e l'affermarsi del Terzo Mondo.

33) La crisi del 1956. La destalinizzazione e le sue ripercussioni nell'Europa orientale. La questione del Canale di Suez e la II guerra arabo-israeliana.

34) La decolonizzazione. La Francia e la guerra di Algeria. L'Africa indipendente. Il Medio Oriente negli anni sessanta.

35) L'Europa comunitaria e l'Europa degli Stati degli anni sessanta. I temi fondamentali della politica estera della Repubblica italiana.

36) Cenni sulle tendenze attuali nel processo di sviluppo e di trasformazione dell'equilibrio mondiale: distensione e multipolarismo politico.

DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO

1) Sviluppo storico della società internazionale - La formazione della società internazionale e la sua progressiva istituzionalizzazione - Le organizzazioni internazionali - Il sistema delle relazioni internazionali in trasformazione ed i suoi rapporti con le relazioni giuridiche e le istituzioni internazionali - Linee della codificazione del diritto internazionale.

2) Il diritto della società internazionale Caratteri del diritto internazionale al confronto con gli altri sistemi giuridici e con le norme di condotta non giuridiche (morale, cortesia internazionale, ecc.) - Prassi e teorie in tema di rapporto fra diritto internazionale e diritto interno. Adattamento del diritto interno al diritto internazionale e reciproci rinvii, con particolare riguardo al sistema italiano.

3) Fondi del diritto internazionale e loro gerarchia. Il diritto non scritto e la sua rilevazione - Il diritto convenzionale. Conclusione dei trattati: negoziazione, ratifica, adesione, ecc. Rapporti fra norme convenzionali. I trattati ed i terzi - Interpretazione dei trattati - Estinzione e revisione dei trattati - Atti unilaterali.

4) Fonti del diritto degli enti internazionali. Gli atti istitutivi - L'ordinamento degli enti internazionali, in generale, e l'ordinamento comunitario in particolare - La produzione normativa secondaria degli enti internazionali - La formazione della volontà negli enti internazionali: aspetti oggettivi e soggettivi - Gli atti degli enti internazionali e le altre forme di manifestazione della volontà: loro contenuto e loro efficacia - Il problema della c.d. « dinamica » delle organizzazioni internazionali.

5) La personalità giuridica internazionale in generale - Gli Stati. Origini e trasformazione. Successione - Stato e governo. I mutamenti di governo e la personalità internazionale dello Stato - Riconoscimento degli Stati e dei governi - Condizione giuridica dei soggetti. I c.d. « status » giuridici soggettivi (protettorato, vassallaggio, neutralizzazione, ecc.) - Insorti, governi in esilio, comitati nazionali - Le condizioni per l'accesso all'indipendenza dei paesi e popoli coloniali - Istituti e forme della decolonizzazione - I movimenti di liberazione nazionale - Condizione internazionale della Santa Sede e della Città del Vaticano - Condizione degli enti dipendenti dagli Stati.

6) Capi di Stato e Ministri degli esteri - Agenti diplomatici. Le missioni speciali. Agenti consolari - Immunità e privilegi degli Stati e degli altri soggetti di diritto internazionale. L'esenzione degli Stati esteri dalla giurisdizione - Immunità e privilegi degli Stati e dei loro organi, con particolare riguardo ai Capi di Stato, ai Ministri degli affari esteri, agli agenti diplomatici, agli organi militari ed agli agenti consolari - Immunità e privilegi delle organizzazioni internazionali e dei loro dipendenti.

7) Il territorio e la sovranità: *a*) terraferma; *b*) spazi marini (acque interne, mare territoriale, zona contigua, piattaforma continentale); *c*) spazio atmosferico; *d*) sottosuolo - L'alto mare,

il fondo del mare ed il letto degli oceani - I fiumi internazionali - Lo spazio esterno. Condizione giuridica delle navi e degli aeromobili. I mezzi cosmici. L'utilizzazione dello spazio extra atmosferico a fini di pace.

8) La sovranità nei riguardi delle persone. Cittadinanza ed estraneità. Protezione diplomatica dei cittadini e delle società nazionali. Gli apolidi. - I rifugiati - Convenzione per la tutela dei diritti dell'uomo. Convenzioni contro la schiavitù e le pratiche assimilate. Convenzioni in materia sociale. La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. La Convenzione europea sui diritti dell'uomo - Le minoranze - Limiti internazionali all'esercizio della sovranità nei riguardi degli stranieri. Ammissione, soggiorno ed espulsione - L'azione delle organizzazioni in campo sociale: la protezione internazionale della persona umana. L'integrazione dell'individuo nella società. L'affermazione dei gruppi sociali.

9) L'organizzazione internazionale. Unioni istituzionali e non istituzionali di Stati e loro classificazioni - Le alleanze - Le confederazioni di Stati - Le organizzazioni internazionali a base universale e a base regionale, a fini generali e a fini specializzati - La costituzione ed i membri dell'ente internazionale - Gli organi e le istituzioni degli enti internazionali e delle organizzazioni di tipo comunitario - La struttura organica degli enti internazionali - I regolamenti degli organi - La conservazione dell'ente internazionale e del suo sistema di cooperazione: le funzioni di controllo, giurisdizionali ed extragiurisdizionali - L'ordinamento amministrativo interno degli enti internazionale e le loro relazioni esterne.

10) L'illecito internazionale e le sue conseguenze - Responsabilità indiretta e c.d. responsabilità dello Stato per fatti di individui - Garanzie del diritto internazionale. Classificazioni e problematica relativa. L'autotutela.

11) Controversie internazionali. Nazione. Controversie giuridiche e controversie politiche, justiciables et non justiciables - Procedimenti volti alla risoluzione delle controversie internazionali mediante accordo: inchiesta, negoziato, mediazione, buoni uffici, conciliazione. Nozione, caratteri e sviluppo storico di tali procedimenti. In particolare dei procedimenti previsti dal Patto della Società delle Nazioni e dallo Statuto delle Nazioni Unite - L'evoluzione della natura e dei metodi della mediazione in rapporto alla trasformazione della natura, dell'estinzione e dei metodi dei conflitti - Procedimenti c.d. «risolutivi» (ad esito vincolante). L'arbitrato - La Corte Internazionale di Giustizia ed il regolamento giudiziario. L'inchiesta.

12) La guerra. Definizione e distinzione da altre manifestazioni di violenza (rappresaglia armata, blocco pacifico, ecc.) - Inizio e fine dello stato di guerra. Tregua ed armistizi. Regole della guerra terrestre, marittima e aerea. I crimini di guerra - L'occupazione bellica e il trattamento dei sudditi nemici. La neutralità - Le forme di violenza «diverse» dalla guerra - Prevenzione e repressione del ricorso arbitrario alla violenza. Periodo anteriore alla prima guerra mondiale. Patto della Società delle Nazioni ed altri strumenti anteriori alla seconda guerra mondiale. Statuto delle Nazioni Unite e prassi relativa. Organizzazioni regionali - Gli enti internazionali di difesa I crimini contro la pace e contro l'umanità - Il diritto umanitario internazionale.

13) Problemi di diritto internazionale collegati alla soluzione dei problemi economici mondiali. L'azione degli enti internazionali nel campo degli scambi: gli enti a base universale e quelli a base regionale - Forme giuridiche delle unioni doganali, zone di libero scambio ed unioni economiche e dei meccanismi per il regolamento degli scambi mondiali - L'azione degli enti internazionali nel campo delle risorse umane, materiali, naturali ed energetiche - Il diritto internazionale dello sviluppo - L'assistenza economica, finanziaria e tecnica e l'azione per la c.d. strategia internazionale dello sviluppo.

ECONOMIA POLITICA E POLITICA ECONOMICA

Economia politica:

1) L'economia politica nell'ambito delle scienze sociali. Unità elementari ed aggregati economici. Parti e «tutto» nel sistema economico. Analisi statica e dinamica.

2) La teoria del consumo: la teoria della domanda; la teoria dell'offerta nell'ipotesi del pronto adeguamento al prezzo; l'analisi statica e dinamica del mercato di concorrenza perfetta. Determinazione del prezzo di equilibrio e sua stabilità.

3) La teoria della produzione: i fattori della produzione; le leggi della produttività, combinazione ottima dei fattori. Tipologia dei costi di produzione. Economie e diseconomie di scala: interne ed esterne.

4) L'imprenditore, suo comportamento e posizioni di equilibrio in relazione alle varie forme di mercato: concorrenza, monopolio, forme imperfettamente concorrenziali ed oligopolistiche.

5) La formazione del prezzo dei fattori produttivi: profitto, interesse, rendita, salario. Distribuzione del reddito: funzionale, personale e spaziale.

6) Mobilità dei fattori; il fenomeno migratorio; formazione ed accumulazione del capitale; conversioni e riconversioni industriali.

7) Pianificazione e mercato. Natura e problemi delle economie basate sulla pianificazione collettivistica.

8) Moneta. Analisi della domanda e dell'offerta di moneta. Processo di creazione del credito. Sistema monetario o creditizio. Il governo della liquidità. Il livello generale dei prezzi. Il problema della stabilità monetaria.

9) La teoria del commercio internazionale. La teoria della bilancia dei pagamenti. Cambi fissi e cambi flessibili. Meccanismi di aggiustamento delle bilance. Il sistema monetario internazionale. Il processo di integrazione economico internazionale.

10) Il flusso del reddito e metodi per la sua misura. Domanda globale, offerta globale, domanda effettiva. La propensione al consumo. L'efficienza marginale del capitale. Teoria monetaria e reale del tasso d'interesse. L'equilibrio risparmi-investimenti. Moltiplicatore ed acceleratore.

11) La moneta nello schema macroeconomico. Il modello IS-LM. La componente pubblica. La componente estera. L'equilibrio del sistema.

12) Salari ed occupazione secondo la curva di Philips. Inflazione e deflazione. Fluttuazioni cicliche e sviluppo: analisi e modelli.

13) Le fonti di informazione statistica per lo studio dei fattori economici.

Politica economica:

1) Analisi economica e problemi di politica. La politica economica nel sistema classico, neoclassico e alla luce dell'apporto Keynesiano. L'economia del benessere.

2) Obiettivi e strumenti. Politica economica empirica e politica economica razionale. La funzione obiettiva dei responsabili delle scelte pubbliche e la sua espressione formale.

3) Programmazione a breve e a lungo termine nelle economie prevalentemente accentrate o decentrate e relative tecniche.

4) Scelta e combinazione degli strumenti essenziali della politica economica contemporanea: la politica monetaria e creditizia; la politica di bilancio e finanziaria; la politica valutaria; l'intervento del sistema dei prezzi ed altri controlli diretti.

5) Il mercato del lavoro e l'azione pubblica. Politica e previdenziale. I problemi della perequazione settoriale e regionale dei redditi.

6) La politica industriale in relazione ai problemi del pieno impiego e dello sviluppo. Tipologia degli incentivi e analisi dei loro effetti. Fonti di finanziamento delle imprese ad azione economica pubblica.

7) La formazione del settore pubblico dell'economia in Italia e la sua rilevanza quantitativa. Il sistema delle partecipazioni statali. L'assetto dell'istituto di emissione, del sistema bancario e del mercato finanziario in Italia. La disciplina degli investimenti dall'estero e all'estero.

8) La politica internazionale commerciale e monetaria. Le esperienze storiche più rilevanti nel periodo tra le due guerre. La cooperazione internazionale organizzata nel secondo dopoguerra e i suoi principali organismi. Problemi delle aree economiche integrate. Il problema della liquidità internazionale.

9) La politica commerciale italiana negli aspetti storici e nelle condizioni contemporanee. Gli istituti fondamentali della politica doganale e degli accordi economici internazionali, su basi bilaterali e multilaterali.

10) Il problema dell'emigrazione interna e internazionale. Effetti demografici, valutari e sociali. L'azione pubblica in rapporto all'emigrazione.

11) Il problema energetico ed i suoi riflessi sulla politica commerciale internazionale. L'aiuto economico ai Paesi sottosviluppati. Relazione tra Paesi industrializzati e Terzo Mondo.

12) L'equilibrio interno ed esterno; la politica monetaria e fiscale, il problema dell'«assegnazione».

Specializzazione in materia commerciale

TECNICA DEGLI SCAMBI E DEI RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO

1) Premesse. Cenni sull'evoluzione del commercio internazionale. Le genesi dell'economia di produzione per via di scambio. La progrediente integrazione delle risorse e dei mercati.

2) L'evolversi del contenuto e dello schema del controllo del commercio internazionale.

3) Gli aspetti generali del controllo. Gli organi ad esso preposti ed i documenti fondamentali.

4) Il controllo merceologico. I vincoli mercantili all'esportazione e all'importazione. L'esecuzione delle negoziazioni: limiti, tolleranze, differenze, ecc.

5) Il controllo valutario. Le compensazioni generali: aspetti economico-tecnici e le forme di regolamento. Le compensazioni private e gli affari in reciprocità: loro regolamento. Le operazioni franco-valuta.

6) I regolamenti dei prezzi all'esportazione e all'importazione. Intervento del sistema bancario.

7) I regolamenti valutari. Le aperture di credito. Accordi multilaterali UEF e AME. Il sistema delle valute di conto valutario. Le «parità» ed i calcoli di loro determinazione.

8) Le negoziazioni in casi a pronti e a termine.

9) I crediti bancari in valuta.

10) I finanziamenti speciali: dei conti depositi, EFIM, FIM, a medio termine, a lungo termine.

11) Accordi commerciali e di pagamenti recentemente conclusi dall'Italia.

12) Liberalizzazione convenzionale nel quadro dell'OCSE. Contingenti di salvaguardia. Recenti sviluppi del processo di liberalizzazione degli scambi europei. Regime degli scambi fra i Paesi della CEE. La zona del libero scambio.

DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO
E DIRITTO INTERNO IN MATERIA INTERNAZIONALE

Diritto internazionale privato:

1) Funzione delle norme di diritto internazionale privato.
2) Interpretazione ed applicazione delle norme di diritto internazionale privato. Qualificazione e collegamento. Il rinvio.
3) Determinazione del diritto straniero richiamato. Gli ordinamenti plurilegislativi.
4) Limiti all'applicazione del diritto straniero.
5) Diritto delle persone fisiche e giuridiche. Le società commerciali.
6) Rapporti di famiglia.
7) Successioni e donazioni.
8) Possesso e diritti reali.
9) Obbligazioni.
10) Forma degli atti.
11) Rapporti relativi alla navigazione marittima ed aerea.

Diritto interno in materia internazionale:

I. Diritto costituzionale:

1) Norme della Costituzione italiana concernenti i rapporti internazionali (adattamento, asilo, guerra e organizzazione internazionale, agenti diplomatici, ratifica dei trattati, ecc.).
2) La cittadinanza. Nozioni generali e diritto comparato. La apolidia.
3) La cittadinanza italiana. Principi generali. Condizioni e modi di acquisto e perdita.
4) Il territorio della Repubblica (terraferma, acque interne e territoriali, piattaforma continentale, zona contigua).

II. Diritto processuale civile internazionale:

1) Limiti della giurisdizione italiana.
2) Efficacia in Italia delle sentenze straniere. Riconoscimento ed esecutorietà.
3) L'arbitrato fra privati nei rapporti internazionali.
4) Convenzioni internazionali in materia di giurisdizione civile
5) Altre forme di cooperazione fra gli Stati in materia giudiziaria. L'assistenza giudiziaria.

III. Diritto penale e processuale penale internazionale:

1) Limiti della legge penale nello spazio. Limiti della giurisdizione penale.
2) L'estradizione.
3) Effetti delle sentenze penali straniere.
4) Convenzioni internazionali in materia penale.

IV. Diritto tributario:

1) Condizione tributaria dello straniero in Italia e dell'italiano all'estero.
2) Cooperazione internazionale in materia, con particolare riguardo al problema della doppia imposizione.

DIRITTO PUBBLICO ITALIANO (COSTITUZIONALE ED AMMINISTRATIVO)
E CENNI SULLE PRINCIPALI COSTITUZIONI ESTERE

1) Concetto e partizione del diritto pubblico.
2) Lo Stato: elementi ed organi. Forme di Stato e forme di Governo. Caratteristiche generali dello Stato moderno.
3) L'ordinamento costituzionale; la Costituzione italiana. Gli organi costituzionali: il Parlamento; il Presidente della Repubblica; il Governo. L'ordinamento regionale.
4) La funzione legislativa: forma dell'attività legislativa, legge formale, atti equiparati alla legge formale; regolamenti e altri atti normativi.
5) La funzione giurisdizionale; posizione e garanzia della Magistratura, controllo di costituzionalità degli atti normativi.
6) L'ordinamento amministrativo. Concetto di Pubblica Amministrazione. Criteri informativi dell'ordinamento amministrativo. Organizzazione amministrativa interna.
7) L'Amministrazione diretta centrale: organi attivi, organi consultivi ed organi di controllo.
8) L'Amministrazione diretta locale.
9) Gli enti autarchici nazionali.
10) Gli enti autarchici locali. Enti territoriali. Enti non territoriali.
11) I mezzi dell'azione amministrativa; il regime amministrativo dei beni, le prestazioni dei privati all'Amministrazione.
12) Gli atti amministrativi; classificazione e tipi.
13) La giustizia nell'Amministrazione; tutela dei diritti ed interessi dei singoli, ricorsi amministrativi, tutela giurisdizionale.
14) Caratteristiche degli ordinamenti costituzionali dei principali Stati esteri.

NOZIONI ISTITUZIONALI DI DIRITTO CIVILE

1) Nozione e fondamento del diritto. Principi generali.

2) Interpretazioni delle norme giuridiche Il diritto soggettivo. Acquisto, perdita e modificazione del diritto.

3) Il negozio giuridico. Elementi del negozio. L'oggetto, la causa e la forma del negozio: nullità, annullabilità, risoluzione, rescissione.

4) Persone fisiche e persone giuridiche. Requisiti di esistenza.

5) Famiglia. Matrimonio, filiazione e adozione. Concetto e principi fondamentali della successione per causa di morte. Successioni legittime. Successione testamentaria. Donazione.

6) Diritti reali. Proprietà e possesso.

7) Diritti di obbligazioni. Modificazioni soggettive ed oggettive del rapporto obbligatorio. Adempimento, inadempimento, estinzione.

8) Contratti in generale e loro classificazione.

9) L'impresa: l'imprenditore, l'azienda. La società: concetti generali. La società per azioni. La società a responsabilità limitata. Le cooperative, le mutue.

10) I diritti su beni immateriali.

11) Titoli di credito: cambiale ed assegno bancario. Titoli rappresentativi delle merci.

12) Fallimento. Concordato preventivo. Liquidazione coatta amministrativa.

13) Tutela dei diritti: trascrizione, prove, privilegi e garanzie patrimoniali, tutela giurisdizionale dei diritti. Prescrizione e decadenza.

GEOGRAFIA POLITICA ED ECONOMICA

1) Lineamenti generali dei cinque continenti: quadro politico, confini, popolazioni, religioni, istituzioni pubbliche, suddivisioni interne ed amministrative, centri urbani, porti e città commerciali dei principali Paesi.

2) Geografia della produzione. Distribuzione geografica dei prodotti agricoli di grande consumo alimentare: cereali, piante da zucchero, da olio e per bevande. Le industrie relative. I prodotti agricoli di grande uso industriale: fibre tessili e caucciù. L'allevamento ed i suoi prodotti. Il bosco e la pesca. Distribuzione geografica della produzione dei minerali. I combustibili: carbone e petrolio. I minerali metallici. Le industrie siderurgica e meccanica.

3) Geografia del commercio e delle comunicazioni. I grandi mercati di importazione e di esportazione. Le correnti commerciali ed il commercio estero dei principali Paesi, con riguardo allo sviluppo ed alla consistenza attuale del commercio italiano. Sviluppo delle comunicazioni e condizioni odierne dell'industria e dei trasporti nei diversi Stati. Reti di comunicazioni terrestri, marittime ed aeree.

STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE

1) Svolgimenti di pensiero politico nell'antichità classica (Platone, Aristotele, Cicerone).
2) Curialisti ed anticurialisti nel Medio Evo.
3) Machiavelli e la nuova scienza politica.
4) Svolgimenti della scuola giusnaturalistica.
5) Assolutismo ed antiassolutismo nel pensiero del secolo XVII, con particolare riguardo a T. Hobbes e a J. Locke.
6) Contratto sociale e sovranità popolare. Rousseau.
7) Dal socialismo utopistico al socialismo scientifico.
8) Il liberalismo.
9) Idea nazionale e idea supernazionale nel secolo XIX.
10) Carte americane dei Diritti. La Dichiarazione dei diritti dell'Uomo nel 1789. La Dichiarazione dei diritti dell'Uomo nel 1948.

(510)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso pubblico, per esami, a dieci posti di coadiutore dattilografo nel ruolo della quarta qualifica funzionale del personale d'archivio e del personale dattilografo della Direzione generale dell'aviazione civile per le esigenze di servizio dell'amministrazione periferica.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 278;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 12 marzo 1982. con il quale la Direzione generale dell'aviazione civile è stata autorizzata a bandire un concorso pubblico per l'assunzione di personale nel ruolo della quarta qualifica funzionale del personale d'archivio e del personale dattilografo;
Visto il decreto ministeriale n. 11/704 del 29 dicembre 1978 con il quale è stato approvato, tra gli altri, il programma di esame per i concorsi d'accesso al ruolo citato;
Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni obbligatorie;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a dieci posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo della quarta qualifica funzionale del personale d'archivio e del personale dattilografo della Direzione generale dell'aviazione civile per le esigenze di servizio dell'amministrazione periferica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto:

1) il possesso del diploma di licenza media;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35. Per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche nel caso di cumulo dei benefici, i quaranta anni di età o i quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947 n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

3) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

4) godimento dei diritti politici;

5) buona condotta;

6) idoneità fisica all'impiego;

7) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *D*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti sopraindicati debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.

L'esclusione dal concorso, per mancanza di uno dei requisiti, può essere disposta in qualsiasi momento con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione, redatte su carta bollata, devono essere presentate o fatte pervenire al Ministero dei T sporti - Direzione generale dell'aviazione civile - Servizio affari generali e del personale - Ufficio personale - Via Cristoforo Colombo, 420 - 00145 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'Ufficio personale verrà apposto su ciascuna di esse.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo delle domande al citato ufficio personale, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità di questo ultimo, al concorso salva l'ipotesi prevista nel comma precedente.

Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dall'art. 2 dovranno indicare il titolo o i titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescinderv);

3) la residenza;

4) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonché i precedenti penali pendenti dei quali dovrà essere specificata la natura;

7) di essere in possesso del diploma di licenza media;

8) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) l'impegno a permanere, in caso di nomina, nella sede stabilita dall'Amministrazione per un quinquennio dalla data di assunzione in servizio.

I candidati dovranno precisare se intendono sostenere la prova orale facoltativa di lingua inglese o francese nonché indicare l'indirizzo (con il codice di avviamento postale) presso il quale intendono ricevere le comunicazioni relative al concorso.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari quello del comandante del reparto di appartenenza.

Non si terrà conto delle domande che risultino prive di autenticazione.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, ne per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Art. 4.

Gli esami consistono in una prova scritta, in una prova pratica ed in un colloquio, oltre ad una prova orale facoltativa di lingua estera, secondo il seguente programma:

Prova scritta:

tema di cultura generale di argomento semplice, di attualità e comune conoscenza.

Prova pratica di dattilografia:

saggio di copiatura a velocità libera (minimo 120 battute al minuto) su macchina non elettrica, di un brano a carattere di stampa; durata della prova trenta minuti.

I candidati che termineranno la copiatura del brano in un tempo minore potranno proseguire nella copiatura stessa fino allo scadere del termine previsto.

Nel saggio non sarà permessa la sostituzione del foglio né l'uso della gomma; le eventuali correzioni saranno eseguite con i mezzi forniti dalla macchina.

Nella valutazione del saggio la commissione terrà conto oltre che della velocità e della precisione anche dell'estetica del lavoro.

Per l'espletamento del saggio la commissione prescegliera di volta in volta un brano che sarà distribuito a ciascun candidato all'inizio della prova.

Colloquio:

a) educazione civica sulla base del programma per la scuola media inferiore;

b) disposizioni relative ai diritti ed ai doveri degli impiegati civili dello Stato;

c) prova facoltativa di lingua inglese o francese consistente nella traduzione in italiano, senza l'uso del vocabolario, di un brano scelto dalla commissione nonché in una conversazione diretta ad accertare la capacità del candidato a comprendere ed esprimersi nella lingua prescelta.

Art. 5.

La prova scritta avrà luogo in Roma.
Nella Gazzetta Ufficiale *del* 15 *marzo* 1983 *sarà data comunicazione dei locali, dei giorni e dell'ora in cui si svolgerà la prova scritta.*

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti o l'inammissibilità al concorso stesso per irregolarità riscontrate nella domanda sono tenuti a presentarsi presso la sede d'esame per sostenere la prova scritta nel giorno e nell'ora che saranno indicati nell'avviso di cui al comma precedente.

L'avviso per la presentazione alla prova pratica ed al colloquio sarà dato ai candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerli.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso quale ne sia la causa.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti di un idoneo documento di riconoscimento provvisto di fotografia

Per lo svolgimento delle prove si osservano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Saranno ammessi alla prova pratica i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

Il voto riportato nella prova scritta verrà comunicato al candidato in occasione dell'invito di presentazione alla prova pratica.

La prova pratica e il colloquio avranno luogo nello stesso giorno.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato la votazione di almeno sei decimi nella prova pratica.

Il colloquio non s'intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Per la prova facoltativa di lingua estera la commissione potrà attribuire fino a punti 0,25 purché la prova stessa sia stata superata con la votazione di almeno sei decimi.

Al termine della prova pratica la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. Analogamente procederà al termine del colloquio.

Gli elenchi, sottoscritti dal presidente e dal segretario, saranno affissi nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.

Art. 7.

La votazione complessiva è determinata dalla somma dei voti riportati nelle prove obbligatorie ed in quella orale facoltativa.

Art. 8.

I candidati che avranno superato il colloquio dovranno far pervenire allo stesso indirizzo della domanda di ammisisone, entro la data che sarà indicata nell'apposito invito, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli di precedenza nella nomina o di preferenza a parità di merito.

I titoli si considerano validi anche se acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande purché possano essere documentati entro il termine di cui al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei titoli suddetti, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità nei suoi confronti dei benefici conseguenti all'eventuale possesso dei titoli stessi. Valgono al riguardo le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma del precedente art. 3.

Art. 9.

Le graduatorie di merito e dei vincitori saranno formate secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati nella votazione complessiva con l'osservanza delle disposizioni in materia di preferenza a parità di merito e di precedenza nella nomina.

Le graduatorie predette e quella degli idonei oltre i vincitori saranno approvate con decreto ministeriale e pubblicate nel Bollettino ufficiale della Direzione generale dell'aviaz.

Di esse sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare allo stesso indirizzo della domanda entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti in bollo:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

5) diploma di licenza media in originale o copia autenticata;

6) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

7) certificato medico, rilasciato dall'autorità sanitaria del comune di residenza o da un medico militare, attestante l'idoneità fisica del candidato al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso. Nel certificato dovrà essere precisato che si è provveduto all'accertamento sierologico del sangue prescritto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Per gli invalidi il certificato dovrà fare, comunque, menzione dell'invalidità ed attestare che lo stato fisico dell'invalido sia compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira;

8) certificato attestante il diritto all'elevazione del limite di età qualora non sia stata presentata come titolo preferenziale.

Il candidato già in servizio nell'Amministrazione dello Stato, quale appartenente ai ruoli organici delle carriere civili, dovrà produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti in bollo ed è esonerato dalla presentazione degli altri:

a) copia dello stato matricolare rilasciato, in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'Amministrazione dalla quale il candidato dipende;

b) titolo di studio, come al precedente punto n. 5);

c) certificato medico di cui al punto 7).

Il candidato che si trovi alle armi per gli obblighi di leva od in carriera continuativa ovvero in servizio di polizia è esonerato dal presentare il certificato di cittadinanza italiana ed il documento militare di cui al n. 6). In loro vece produrrà un certificato, in bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene comprovante la sua posizione.

Per i candidati indigenti e per i profughi dai territori di confine si applicano le particolari disposizioni vigenti in materia.

La documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati a qualunque titolo presso altre amministrazioni dello Stato od enti di qualsiasi natura.

L'Amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno nominati coadiutori dattilografi in prova nel ruolo di cui all'art. 1.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei. In caso di esito sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro disporrà con proprio motivato decreto la risoluzione del rapporto d'impiego.

In tale ipotesi spetterà all'interessato una indennità pari a due mensilità del trattamento economico fruito durante il periodo di prova.

Per l'impiegato nominato in ruolo il servizio di prova sarà computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

E' esentato dal periodo di prova il vincitore che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 novembre 1982

Il Ministro: BALZAMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *gennaio* 1983
Registro n. 1 *Trasporti, foglio n.* 78

ALLEGATO *A*

Al Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile - Servizio affari generali e del personale - Ufficio personale - Via Cristoforo Colombo, 420 - 00145 ROMA

Il sottoscritto . . . . . . residente a . . . in via . . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a dieci posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo della quarta qualifica funzionale del personale d'archivio e del personale dattilografo della Direzione generale dell'aviazione civile.

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere nato a . . . . . il . . . . . (indicare, eventualmente, il titolo o i titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

di non aver riportato condanne penali (indicare, in caso contrario, le condanne penali riportate o le eventuali pendenze penali a proprio carico);

di essere in possesso del . . . . . . (indicare il titolo di studio posseduto) conseguito il . . . . . presso . . . .;

di trovarsi nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione (1) . . . .;

di non aver mai prestato servizio alle dipendenze dello Stato (2);

di essere disposto in caso di nomina a raggiungere la sede stabilita dall'Amministrazione ed a permanervi per un quinquennio dalla data di assunzione in servizio.

Il sottoscritto chiede di sostenere la prova orale facoltativa di lingua . . . . . (indicare la lingua prescelta: inglese o francese).

Il sottoscritto chiede, infine, che tutte le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse al seguente indirizzo . . . . (indicare il c.a.p.).

Data, ...

Firma (3)

. . . .

---

(1) Di aver prestato servizio militare di leva ovvero di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . . ovvero di non aver prestato servizio militare perché . . .;

(2) Ovvero di aver prestato servizio dal . . . . al . . . . . presso . . . . . e che tale servizio è cessato a motivo di . . . .

(3) La firma dovrà essere autenticata, a pena di inammissibilità, con le modalità indicate nell'art. 3.

(554)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, a due posti di perito nella carriera di concetto del ruolo tecnico del Corpo delle miniere riservato a coloro che sono in possesso del diploma di perito industriale ad indirizzo elettronico o in telecomunicazioni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305, recante modifiche al terzo comma dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 1981, n. 432, concernente «la copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché la concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare escluso dalla contrattazione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, relativo alla corresponsione di miglioramenti economici al personale statale;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1971, registro n. 9, foglio n. 52, concernente le nuove piante organiche e denominazione delle nuove qualifiche del personale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 1982, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1982, registro n. 5, foglio n. 96, concernente l'autorizzazione a coprire, mediante pubblici concorsi, 19 posti nella carriera di concetto del ruolo tecnico del Corpo delle miniere;

Accertato che sussiste la disponibilità dei posti di cui sopra;

Considerato che si rende necessario, in relazione alle esigenze interne, riservare due posti a coloro che sono in possesso del diploma di perito industriale con specializzazione in elettronica o in telecomunicazioni, dieci posti ai periti minerari e sette posti a coloro che sono in possesso del diploma di istituto tecnico industriale o per geometra;

Tenuto conto che questa amministrazione ritiene opportuno indire tre concorsi distinti in relazione alla predetta ripartizione dei posti in parola;

Visto il parere espresso dalla prima sezione del Consiglio superiore della pubblica amministrazione n. 6/76 del 24 novembre 1976, concernente il programma di esame da adottare per la ammissione al concorso per perito industriale con specializzazione in elettronica o in telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso, per esami, a due posti di perito in prova nella carriera di concetto del ruolo tecnico del Corpo delle miniere riservato a coloro che sono in possesso del diploma di perito industriale ad indirizzo elettronico o in telecomunicazioni.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti, che alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, rivestano la qualifica di impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

e) diploma di perito ad indirizzo elettronico o in telecomunicazioni.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale (vedi schema semplificativo allegato *A*), dovrà pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione prima - Ufficio concorsi - via Molise, 2, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dello Ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome (le donne coniugate devono aggiungere al proprio cognome quello del marito);

b) il luogo e la data di nascita, nonché, in caso di superamento del limite massimo di età di 35 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite o che consentano di prescindere dallo stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) se abbiano riportato o meno condanne penali ed i procedimenti penali eventualmente pendenti; (la dichiarazione va resa anche se negativa);

f) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data e dell'istituto di Stato o legalmente riconosciuto presso cui è stato conseguito;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il domicilio ed il recapito al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (la dichiarazione va resa anche se negativa);

l) la dichiarazione, di accettare in caso di nomina qualsiasi destinazione;

m) di voler sostenere il colloquio facoltativo di lingua inglese.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui allo art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti di ruolo dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante del Corpo di appartenenza.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui al presente articolo non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento d'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commisisone esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 5.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in un colloquio secondo il seguente programma:

Prove scritte:

1) *elettronica*: elementi e teorie dei circuiti; raddrizzatori e stabilizzatori; amplificatori con tubi ed allo stato solido; amplificatori operazionali; oscillatori; multivibratori, circuiti di differenziazione ed integrazione; circuiti binari limitatori; filtri; sistemi di modulazione e rivelazione e relativi circuiti; contatori e temporizzatori; trasduttori meccano-elettrici.

2) *elettrotecnica*: circuiti elettrici e loro leggi; effetti della corrente elettrica (termico, magnetico e chimico); elettromagnetismo; correnti continue ed alternate; sistemi polifase; leggi generali e procedimenti di calcolo sui circuiti a costanti concentrate; equazione dei circuiti; generatori e motori a corrente continua; generatori e motori a corrente alternata; trasformatori e raddrizzatori.

Colloquio:

Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

1) *tecnologia delle costruzioni elettroniche*: materiali impiegati nelle costruzioni elettroniche, proprietà e lavorazione; nozioni sulla costruzione, il montaggio e la riparazione degli elementi costituenti i circuiti elettronici; tecnologia dei semiconduttori e transistori;

2) *meccanica*: nozioni di statica, cinematica, dinamica; resistenza dei materiali; calcolo e dimensionamento di semplici elementi delle macchine;

3) *nozioni di legislazione mineraria;*

4) *nozioni di diritto amministrativo;*

5) *nozioni di statistica*: fasi della statistica, specie di rilevazione dei dati, medie, numeri indici, interpolazioni ed estrapolazioni, diagrammi;

6) *nozioni di legislazione sociale e norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;*

7) *nozioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.*

I candidati potranno chiedere altresì di sostenere l'esame facoltativo orale di lingua inglese consistente in una conversazione e traduzione di brani di carattere tecnico scritti nella lingua estera.

Art. 6.

Svolgimento delle prove

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi senza alcun ulteriore avviso, per sostenere le prove scritte del concorso stesso, nei giorni 20 e 21 giugno 1983, con inizio alle ore 8,30 presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Parlamentino - Via Molise, 2 - Roma.

I candidati sono tenuti ad esibire un valido documento di riconoscimento.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerlo.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non abbia ottenuto la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Ai candidati che avranno superato la prova facoltativa orale di lingua inglese verrà assegnato, ove detta prova sia superata, fino ad un punto in aumento della somma dei voti di cui al precedente comma.

Art. 7.

Titoli di precedenza e di preferenza

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire al Ministero della industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione prima (ufficio concorsi), entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il predetto colloquio, i documenti redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso di tali titoli.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

Art. 8.

Graduatoria di merito - Documentazione di rito

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione allo impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al Ministero della industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione prima (ufficio concorsi), sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto dell'atto di nascita. I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovranno produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti (ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termine del precedente art. 7);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'autorità sanitaria del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Il certificato medico, che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra od assimilati, dovrà contenere, oltre una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo la dichiarazione che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità, non possa recare pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo di studio in originale o copia autenticata, ovvero il documento rilasciato dalla competente Autorità scolastica in sostituzione del diploma quando questo non è stato ancora rilasciato;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 7) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato su carta legale relativo all'esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile (salvo che non l'abbiano già presentata per i fini previsti dal precedente art. 7).

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato, rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a produrli indicata nel terzo comma del presente articolo.

I certificati di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dichiarazione obbligatoria ai fini della validità del certificato stesso.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale purché, in ciascun atto, si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti presentati al Ministero o ad altre amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per detti documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno assunti in qualità di perito in prova nella carriera di concetto del ruolo tecnico del corpo delle miniere e conseguiranno la nomina a perito previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Qualora il giudizio sia sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetta allo impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento economico relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente di questa o di altre amministrazioni, presso le quali abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori che nel termine stabilito, non assumano regolare servizio, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

Art. 10.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto il trattamento economico annuo lordo corrispondente al sesto livello iniziale, oltre gli assegni spettanti a norma delle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 novembre 1982

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1982
Registro n. 11 Industria, foglio n. 240

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 3.000)

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Div. I - Ufficio concorsi - Via Molise, 2 - 00187 ROMA

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . e residente in . . . . c.a.p. . . . . . tel. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a due posti di perito in prova nella carriera di concetto del ruolo tecnico del corpo delle miniere riservato a coloro che sono in possesso del diploma di perito industriale ad indirizzo elettronico o in telecomunicazioni.

All'uopo fa presente:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (1);

3) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (la dichiarazione va resa anche se negativa) (2);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito presso . . . . . . via . . . . . . data . . . . . .

5) per quanto riguarda gli obblighi militari . . . (3);

6) di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (la dichiarazione va resa anche se negativa) (4);

7) di aver diritto all'aumento dei limiti di età o di poter prescindere dagli stessi perchè . . . . (5);

8) dichiarazione di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;.

9) di voler sostenere il colloquio facoltativo di lingua inglese;

Innirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Firma . . . . . . (6)

Visto per l'autenticazione della firma del sig. . . . .

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento, l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) Di aver prestato servizio militare, ovvero di essere attualmente in servizio militare presso . . . ., ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile.

(4) In caso contrario, dichiarare di prestare servizio presso l'amministrazione . . . . . ., con la qualifica di . . . ., presso la quale è stato assunto il . . . . . ., ovvero di aver prestato servizio presso l'amministrazione . . . . . . con la qualifica di . . . . dal . . . . . al . . . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego).

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite di età di 35 anni, siano in possesso di uno o più titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dallo stesso.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante del Corpo di appartenenza.

(474)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di tredici tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo tecnico dell'Esercito da assegnare alla Scuola di applicazione di Torino, riservato a giovani laureati.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito e successive modificazioni;

Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l'unificazione ed il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la determinazione ministeriale 1° novembre 1981 con la quale si è provveduto a dare attuazione all'art. 13, ultimo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, sopracitata;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53, concernente il riordinamento degli studi della facoltà di ingegneria;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66, concernente l'ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di tredici tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo tecnico dell'Esercito, da assegnare alla Scuola di applicazione di Torino, riservato ai giovani che siano in possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea: in ingegneria elettronica, in ingegneria elettrotecnica, in ingegneria meccanica, in ingegneria nucleare, in scienze biologiche, in fisica, in matematica.

I posti messi a concorso sono così ripartiti:

a) tre per i laureati in ingegneria elettronica;

b) uno per i laureati in ingegneria elettrotecnica;

c) tre per i laureati in ingegneria meccanica;

d) uno per i laureati in ingegneria nucleare;

e) uno per i laureati in scienze biologiche;

f) due per i laureati in fisica;

g) due per i laureati in matematica.

I posti di cui alla lettera *a)* eventualmente non ricoperti saranno portati in aumento a quelli di cui alla lettera *c)* e viceversa.

Il posto di cui alla lettera *b)* eventualmente non ricoperto sarà portato in aumento a quello di cui alla lettera *d)* e viceversa.

I posti di cui alla lettera *f)* eventualmente non ricoperti saranno portati in aumento a quelli di cui alla lettera *g)* e viceversa.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani di sesso maschile, anche se alle armi, in possesso di uno dei diplomi di laurea previsti dal precedente articolo, che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) non abbiano superato, al 31 dicembre 1982, il 30° anno di età. Gli aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si cumulano con detto limite massimo di età;

b) siano in possesso della piena idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio militare incondizionato quali ufficiali ed abbiano statura non inferiore a m. 1,63.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, sottoscritte dai candidati, dovranno essere indirizzate e fatte pervenire, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito:

direttamente, se trattasi di giovani non ancora incorporati o di militari in congedo;

tramite il Comando del reparto od ente da cui dipendono, se trattasi di militari alle armi.

I concorrenti residenti all'estero potranno, nel termine suddetto, presentare la domanda alla competente autorità diplomatica o consolare.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

il diploma di laurea di cui è in possesso;

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne riportate;

la sua posizione militare;

la lingua estera (inglese, francese, tedesco, spagnolo) nella quale intende eventualmente sostenere l'esame facoltativo di cui al successivo art. 12;

l'indirizzo (ogni variazione dell'indirizzo che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere segnalata tempestivamente al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito);

lo stato civile con generalità complete, se coniugato, della consorte ed indirizzo della sua famiglia d'origine (ogni variazione dello stato civile che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere segnalata tempestivamente al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito);

l'eventuale possesso dei requisiti che diano luogo all'applicazione dei benefici previsti dal successivo art. 13;

documenti e titoli allegati alla domanda.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante (o dalla competente autorità diplomatica o consolare, se il concorrente risiede all'estero).

Se l'aspirante è in servizio militare, la di lui firma dovrà essere autenticata dal comandante del reparto od ente dal quale dipende.

La data di arrivo della domanda risulta dal bollo di ufficio o da dichiarazione del comando del reparto od ente presso il quale il concorrente è in forza.

La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Ai fini della valutazione dei titoli di cui all'art. 11 del presente bando, i concorrenti dovranno produrre a corredo della domanda di ammissione al concorso:

un certificato in carta bollata, rilasciato dall'Università presso la quale è stato conseguito il diploma di laurea richiesto, dal quale risultino i voti riportati negli esami relativi alle singole materie e nell'esame di laurea;

i documenti comprovanti l'eventuale possesso di titoli accademici o tecnici e ogni documentazione relativa a progetti e pubblicazioni di carattere tecnico.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato, ovvero all'amministrazione della difesa per altri concorsi.

Tali titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 5.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti.

Art. 6.

Per gli accertamenti fisio-psico-attitudinali i concorrenti saranno invitati a presentarsi presso il comando della Scuola di applicazione in Torino.

Saranno eliminati dal concorso i candidati che senza giustificato motivo non si presentassero nei giorni per ciascuno fissati.

Art. 7.

L'idoneità fisica al servizio militare dei concorrenti sarà accertata mediante visita medico-collegiale presso l'ospedale militare di Torino.

La commissione per la visita medico-collegiale sarà composta dal direttore dell'ospedale (presidente) e da due ufficiali medici in servizio permanente effettivo (membri), dei quali uno potrà essere subalterno.

Il giudizio sarà comunicato agli interessati seduta stante ed il relativo verbale subito trasmesso al Ministero.

Per i concorrenti residenti all'estero, le ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni designeranno per la visita due medici fiduciari cui spetta il compito di redigere e sottoscrivere il relativo verbale che deve essere vistato dalle predette autorità.

I concorrenti dichiarati inabili alla visita medico-collegiale, semprechè ne abbiano fatto richiesta per iscritto seduta stante, saranno sottoposti a visita medica di appello, presso la direzione di sanità del primo comando militare territoriale, da parte di una commissione composta dal direttore di sanità del comando militare territoriale (presidente) e da due ufficiali medici superiori in servizio permanente (membri), esclusi quelli che eventualmente avessero fatto parte della prima commissione.

Il giudizio di appello per i concorrenti residenti all'estero sarà devoluto ad apposita commissione nominata dal Ministero della difesa (ufficio del capo del Corpo sanitario dell'Esercito).

I concorrenti dichiarati inabili anche nella visita di appello o che vi abbiano rinunciato saranno eliminati dal concorso.

In ogni caso il Ministero si riserva la facoltà di far sottoporre i candidati a visita medica presso il collegio medico-legale.

Art 8.

Gli aspiranti dichiarati fisicamente idonei verranno sottoposti agli accertamenti per essere riconosciuti in possesso della idoneità psico-attitudinale al servizio militare incondizionato quali ufficiali.

Detti accertamenti saranno effettuati a cura di un gruppo selettore nominato dal Ministero.

Il giudizio riportato negli accertamenti psicologici è definitivo e pertanto i candidati giudicati non idonei saranno eliminati dal concorso.

Art. 9.

Alle visite mediche, agli accertamenti psico-attitudinali ed agli esami i concorrenti dovranno esibire la carta di identità od altro documento di riconoscimento, munito di fotografia, rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Art. 10.

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata una commissione per la valutazione dei titoli e per gli esami, così composta:

a) dal comandante del reparto corsi della Scuola di applicazione, presidente;

b) da sette ufficiali in servizio permanente, di grado non inferiore a tenente colonnello, di cui almeno quattro del Corpo tecnico dell'Esercito ed uno insegnante, titolare o aggiunto, di storia militare della Scuola di applicazione o dell'Accademia militare, membri;

c) da sette docenti universitari, uno per ciascuno dei corsi di laurea di cui all'art. 1, secondo comma, del presente decreto, membri;

d) da un docente civile della lingua estera su cui verte l'esame facoltativo, convocato di volta in volta, membro aggiunto;

e) da un ufficiale superiore in servizio permanente o da un funzionario civile della carriera direttiva amministrativa, segretario senza diritto a voto.

Art. 11.

I titoli da valutare sono i seguenti:

a) titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso;

b) servizio militare;

c) titoli accademici o tecnici posseduti in aggiunta al titolo richiesto per l'ammissione al concorso;

d) pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico.

Per la valutazione dei titoli sopraelencati è assegnato un massimo di 30 punti ripartiti nel modo seguente:

20 punti per i titoli indicati alla lettera *a*);

4 punti per i titoli indicati alla lettera *b*);

3 punti per i titoli indicati alla lettera *c*);

3 punti per i titoli indicati alla lettera *d*).

La commissione giudicatrice procederà all'esame dei titoli presso la Scuola di applicazione di Torino. Per il titolo di cui alla lettera *a*), verrà attribuito a ciascun concorrente il punteggio risultante dal voto di laurea ridotto in ventesimi; la lode sarà valutata tra i titoli di cui alla lettera *c*).

A tale punteggio verrà aggiunto quello degli altri titoli per la cui valutazione si procederà sulla base dei criteri preventivamente determinati ed analiticamente descritti in apposito verbale preliminare.

Art. 12.

Gli esami di concorso consisteranno nelle seguenti prove:

a) una prova scritta di cultura generale su argomenti di carattere storico, geografico, sociale, politico ed economico di attualità, comune per tutti i concorrenti;

b) una prova scritta di cultura tecnico-scientifica sugli argomenti specificati per ciascun diploma di laurea nel programma allegato al presente decreto;

c) una prova orale sugli argomenti specificati per ciascun diploma di laurea nel programma allegato al presente decreto;

d) una prova orale facoltativa su una delle seguenti lingue estere: inglese, francese, tedesco, spagnolo.

Le prove scritte avranno luogo in Torino presso la Scuola di applicazione, via Arsenale n. 22, alle ore 8 dei giorni 14 e 15 aprile 1983.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione disposta ai sensi dei precedenti articoli 5, 7 e 8 sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte d'esame, nella sede e nei giorni suddetti alle ore 7,30, muniti di carta d'identità od altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Essi dovranno portare l'occorrente per scrivere, ad eccezione della carta che sarà loro fornita sul posto, e potranno avere al seguito ed utilizzare durante le prove un dizionario della lingua italiana, le tavole dei logaritmi, il regolo calcolatore ed il manuale dell'ingegnere.

I candidati assenti al momento dell'appello saranno senz'altro eliminati dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.

I candidati che, qualunque ne sia la causa, non si presentassero ad una prova saranno considerati rinuncianti e quindi eliminati dal concorso.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle predette prove, saranno osservate le disposizioni degli articoli 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati, per essere ammessi alla prova orale, devono aver riportato in ciascuna delle prove scritte un punto non inferiore a 18/30.

La prova orale di concorso si svolgerà nei giorni e nella sede che saranno comunicati ai candidati a mezzo lettera raccomandata e avrà la durata minima di trenta minuti.

La prova facoltativa di lingua estera, della durata minima di venti minuti, consisterà in una conversazione nella lingua in cui cade l'esame e in una traduzione a prima vista di un brano scelto dall'insegnante, dall'italiano nella lingua estera in cui si sostiene la prova.

Saranno dichiarati idonei i candidati che in ciascuna delle prove d'esame (scritte ed orale) avranno riportato una votazione non inferiore a 18/30.

Per l'esame orale facoltativo di lingua estera non sarà emesso un giudizio di idoneità, ma sarà assegnata una votazione in trentesimi da 1 a 30, valida nell'ambito di quanto specificato al successivo art. 14.

Art. 13.

I concorrenti che abbiano sostenuto con esito favorevole la prova orale dovranno far pervenire al Ministero della difesa Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, entro il 15° gior-

no dalla data di tale prova, i sottonotati documenti ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 1 del regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni:

a) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, su carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia in cui risiedono, o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli da territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonché quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 maggio 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su carta bollata;

c) gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato su carta bollata, rilasciato dal competente Comitato provinciale per l'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani;

d) gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare il mod. 69-*ter* (su carta bollata) rilasciato a nome del genitore del concorrente dall'amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto;

e) i figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare la dichiarazione mod. 69, rilasciata su carta bollata, dal Ministero del tesoro — Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del genitore del concorrente, oppure un certificato su carta bollata, del sindaco del comune di residenza;

f) i figli dei mutilati o degli invalidi per servizio dovranno presentare il mod. 69-*ter*, su carta bollata, rilasciato a nome del genitore del concorrente dall'amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità.

Art. 14.

La graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei sarà formata dalla commissione giudicatrice in base alla somma del punto riportato dal candidato nella valutazione dei titoli di cui al precedente art. 11 e della media dei punti riportati nelle prove scritte ed in quella orale. Al punteggio così ottenuto verrà aggiunto un punto di 0,20 per ogni voto a partire da 18/30, riportato nella prova facoltativa di lingua estera.

A parità di punti saranno osservate le preferenze di cui al precedente art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, tenuto conto della ripartizione dei posti prevista dal secondo comma dell'art. 1 in relazione al diploma di laurea posseduto, saranno invitati dal Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, a far pervenire direttamente, entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti su carta bollata:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) dichiarazione intesa ad assumere l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di almeno otto anni (art. 5 della legge 18 *dicembre* 1964, *n.* 1414).

I certificati di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli ufficiali di complemento in servizio, i sottufficiali e gli impiegati dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4).

Art. 15.

La graduatoria dei concorrenti idonei sarà approvata con decreto ministeriale e pubblicata sul Giornale ufficiale del Ministero della difesa. Della pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I concorrenti che nella graduatoria saranno compresi nel numero dei posti messi a concorso secondo la ripartizione di cui al precedente art. 1 e che abbiano comprovato a termini dell'articolo precedente il possesso dei requisiti prescritti, saranno *dichiarati vincitori* e *nominati tenenti in servizio permanente* effettivo del Corpo tecnico dell'Esercito con anzianità assoluta nel grado stabilita dal decreto di nomina, secondo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 18 della legge 20 settembre 1980, n. 574.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1982

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *gennaio* 1983
Registro n. 4 *Difesa, foglio n.* 231

ALLEGATO 1

PROGRAMMI D'ESAME DEL CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO DI TENENTI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DEL CORPO TECNICO DELL'ESERCITO

1. CONCORRENTI IN POSSESSO DEL DIPLOMA DI LAUREA IN INGEGNERIA ELETTRONICA.

a. *Prova scritta*

Svolgimento, in un tempo non superiore a otto ore, di un elaborato scritto, scelto mediante sorteggio tra tre temi predisposti dalla commissione esaminatrice, sulla base dei programmi universitari, con particolare riferimento ai seguenti argomenti:

1) *Meccanica ed elettrodinamica*:

Teorie introduttive:

grandezze fisiche e loro relazioni;
fondamenti dei campi gravitazionali ed elettromagnetici.

Statica:

nozioni preliminari;
statica del punto;
statica dei corpi rigidi;
statica dei sistemi deformabili;
attrito.

Cinematica:

punti e sistemi mobili;
movimenti;
velocità;
accelerazione;
cinematica relativa.

Dinamica:

concetti e leggi fondamentali;
azioni e caratteristiche;
dinamica del punto materiale soggetto a campi di forza gravitazionali ed elettromagnetici;
dinamica del corpo rigido e dei sistemi;
interazioni.

2) *Telecomunicazioni ed informatica*:

Segnali: rumore, capacità del canale, teorema del campionamento, elementi di teoria dei codici.

Fondamenti delle reti logiche e analogiche:

famiglie logiche, reti combinatorie e sequenziali, macchine stati finiti;
funzioni di trasferimento, criteri di stabilità, analisi e sintesi delle reti, filtri attivi e passivi.

Sistemi di trasmissione analogici e numerici:

caratterizzazione e classificazione dei mezzi trasmissivi, modulazione e demodulazione, classificazione delle interferenze;
criteri di decisione, sistemi ottimali, tecniche di diversità, reti di comunicazione.

Sistemi di elaborazione:

strutture (architettura di base di un calcolatore e di un microprocessore, temporizzazione, memorie, interfacciamento e protocollo di colloquio);
linguaggi (linguaggio macchina, assemblatore, Cobol, Fortran, Pascal, Basic, Lisp, compilatori e sistemi operativi).

b. *Prova orale*

La prova orale tenderà a verificare la maturità professionale del candidato attraverso un colloquio sugli argomenti trattati nella prova scritta e sui programmi di meccanica, elettrodinamica, telecomunicazioni ed informatica.

2. CONCORRENTI IN POSSESSO DEL DIPLOMA DI LAUREA IN INGEGNERIA ELETTROTECNICA.

a. *Prova scritta*

Svolgimento, in un tempo non superiore a otto ore, di un elaborato scritto, scelto mediante sorteggio tra tre temi predisposti dalla commissione esaminatrice, sulla base dei programmi universitari, con particolare riferimento ai seguenti argomenti:

1) *Macchine elettriche*:

Classificazione delle macchine elettriche.

Potenza perduta, rendimento.

Sovraelevazione di temperatura, raffreddamento, potenza nominale.

Costituzione e teoria del funzionamento dei trasformatori elettrici monofase a trifase.

Circuiti equivalenti.

Costituzione e teoria del funzionamento delle macchine elettriche asincrone, sincrone ed in corrente continua.

Introduzione alla progettazione e alla costruzione delle macchine elettriche: richiami sull'analisi dei campi, leggi di similitudine, normazione, valutazione dei costi, della vita, dell'affidabilità.

Costruzione dei trasformatori e dei reattori di potenza: nuclei, avvolgimenti, sistemi di raffreddamento.

Calcolo della corrente a vuoto, della tensione di corto circuito, delle perdite, degli sforzi elettrodinamici, delle sovratemperature.

Costruzione delle macchine elettriche rotanti: strutture magnetiche, avvolgimenti, sistemi di raffreddamento.

Calcolo delle caratteristiche di magnetizzazione, delle reattanze di dispersione, delle perdite, delle sovratemperature.

Progettazione di macchine sincrone, a rotore liscio e a poli salienti, e di motori asincroni, con rotore avvolto e a gabbia.

2) *Impianti elettrici.*

La distribuzione dell'energia elettrica nell'interno di stabilimenti industriali e grandi edifici civili; alimentazione di continuità e di emergenza; progetto e verifica elettrica dei distributori; funzionamento in condizioni anomale dell'impianto elettrico utilizzatore; protezioni; impianti di terra; il rifasamento delle utenze.

Applicazioni termiche dell'energia elettrica.

Principi e metodi di riscaldamento elettrico; forni elettrici; controllo e regolazione delle temperature.

Trazione ferroviaria: sistemi di trazione elettrica; caratteristiche e controllo dei motori di trazione; propulsione turboelettrica; propulsione diesel-elettrica a corrente continua e a corrente alternata.

Il metodo di calcolo con i valori relativi.

Costanti primarie delle linee polifasi: calcolo delle induttanze e capacità; circuiti equivalenti di sequenza.

Calcolo elettrico delle linee omogenee nelle condizioni notevoli di regime permanente.

Interruttori: descrizione; cenni sulla specificazione e prova.

Sezionatori, sezionatori sottocarico, contattori, fusibili.

Il calcolo delle correnti di cortocircuito, transitorie e permanenti; elementi sulla matrice di cortocircuito.

Regolazione della tensione degli impianti di produzione, di trasmissione e di distribuzione.

Stato del neutro degli impianti di bassa, media e di alta tensione; protezione contro i guasti monofasi a terra.

Stabilità di trasmissione; statica, transitoria e dinamica; i mezzi per migliorare la stabilità.

Relè di protezione; protezione delle reti magliate di alta tensione; protezione delle reti di distribuzione; protezione dei generatori e trasformatori.

Spinterometri e scaricatori di sovratensione.

I pericoli da elettricità per l'uomo e la protezione.

Gli impianti di terra.

Impianti di distribuzione pubblici di tipo radiale e magliato; elementi di calcolo elettrico; descrizione dei principali componenti.

Calcolo dei flussi di potenza nelle reti trifase in regime permanente; il metodo Newton-Ramphson.

b. *Prova orale*

La prova orale tenderà a verificare la maturità professionale del candidato attraverso un colloquio sugli argomenti trattati nella prova scritta e sui programmi di macchine elettriche e impianti elettrici.

3. CONCORRENTI IN POSSESSO DEL DIPLOMA DI LAUREA IN INGEGNERIA MECCANICA.

a. *Prova scritta*

Svolgimento, in un tempo non superiore a otto ore, di un elaborato scritto, scelto mediante sorteggio tra tre temi predisposti dalla commissione esaminatrice, sulla base dei programmi universitari con particolare riferimento ai seguenti argomenti:

1) *Costruzione di macchine* (studio e progettazione dei seguenti organi di macchine con relativi inserimenti compatibili con la funzionalità del meccanismo):

Ruote dentate.

Catene.

Funi.

Flessibili.

Palette delle turbine.

Giunti.

Ganci.

Frizioni.

Progettazione ed adattabilità dei vari tipi di freno.

Calcolo dei seguenti elementi costruttivi delle macchine:

chiodatura e saldatura;
viti e bulloni;
cuscinetti;
molle, balestre, barre di torsione;
chiavette e linguette;
assi e alberi.

Teoria della lubrificazione applicata alle macchine.

Teoria del calcolo del raffreddamento negli scambiatori di calore.

2) *Macchine*:

Principi fondamentali della termodinamica.

Studio e progettazione di un impianto turbina a vapore.

Studio e progettazione dei vari tipi di motori a combustione interna.

Studio e progettazione di pompe e compressori.

Studio e progettazione di un impianto turbina a gas.

b. *Prova orale*

La prova orale tenderà a verificare la maturità professionale del candidato attraverso un colloquio sugli argomenti trattati nella prova scritta e sui programmi di macchine e di costruzione di macchine.

4. CONCORRENTI IN POSSESSO DEL DIPLOMA DI LAUREA IN INGEGNERIA NUCLEARE.

a. *Prova scritta*

Svolgimento, in un tempo non superiore a otto ore, di un elaborato scritto, scelto mediante sorteggio tra tre temi predisposti dalla commissione esaminatrice, sulla base dei programmi universitari con particolare riferimento ai seguenti argomenti:

1) *Sicurezza e dosimetria*:

Effetti delle radiazioni sull'uomo: danni somativi e genetici.

Dose di esposizione, dose assorbita e relative unità di misura; efficacia biologica relativa; dose equivalente.

Normativa di radioprotezione: concetto di rischio indebito, dosi massime ammissibili, carico corporeo e concentrazione massima ammissibile dei vari radioisotopi in aria e acqua.

Impiego delle sostanze radioattive: classificazione dei radioisotopi, dei laboratori, delle zone e dei depositi; strumentazione di monitoraggio e di dosimetria delle aree e del personale.

Protezione contro la contaminazione nell'impiego di sostanze radioattive; equipaggiamenti protettivi.

Impostazione generale del problema della schermatura delle radiazioni elettromagnetiche: riduzione del problema a sorgenti gamma monoenergetiche e con geometria elementare. Fattore di forma.

Aspetti del problema della schermatura dei neutroni: materiali migliori; schermi termici e biologici. Lunghezza di rilassamento. Definizione, significato fisico ed uso della sezione d'urto di rimozione.

Sorgenti gamma e neutroniche nelle varie zone di un reattore, a potenza e spento. Impostazione generale del progetto della schermatura di un reattore.

Aspetti di radioprotezione negli impianti nucleari, con particolare riferimento a:

suddivisione e disposizione delle aree; logica dei percorsi e degli accessi;

problemi di accessibilità agli impianti per interventi ordinari e straordinari;

ventilazione degli ambienti; trattamento degli affluenti gassosi per filtrazione; monitoraggio degli scarichi gassosi;

sistemi di trattamento, deposito e scarico dei rifiuti radioattivi solidi e liquidi;

organizzazione e programmi di fisica sanitaria negli impianti nucleari;

la metodologia di sicurezza adottata negli U.S.A.;

l'affidabilità e sua applicazione nell'analisi di sicurezza;

la metodologia di sicurezza proposta da Farmer;

la metodologia canadese e quella proposta in Italia;

l'albero dei guasti;

rapporto di sicurezza di un impianto e disposizioni legali relative;

la scelta del sito; principali caratteristiche relative alla sicurezza nucleare ed alla protezione delle radiazioni;

rilascio, trasporto e abbattimento dei prodotti di fissione. Salvaguardie naturali: deposizione e dispersione atmosferica dei prodotti di fissione. Salvaguardie ingegneristiche, sistemi filtranti, di spruzzamento, di contenimento;

la sicurezza e la radioprotezione nel trasporto di sostanze radioattive;

problemi di sicurezza e radioprotezione nell'immagazzinamento, trasporto, lavorazione e ritrattamento delle materie fissili.

2) *Tecnologia dei materiali dei reattori nucleari*:

Materiali impiegati per la moderazione e la riflessione del nocciolo. Acqua leggera, acqua pesante, grafite.

Materiali impiegati per il controllo dei reattori: boro, afnio, cadmio, lantanidi, composti e leghe dei metalli suddetti.

Cenni sui materiali rifrigeranti.

Materiali impiegati nella costruzione degli schermi; calcestruzzi normali e speciali, piombo e sue leghe, materie plastiche, altri materiali particolari.

Materiali per la costruzione di elementi strutturali.

Generalità sui combustibili nucleari. Generalità sugli elementi di combustibile. Combustibili nucleari ceramici e in forma dispersa. Fabbricazione dei diversi tipi di elementi di combustibile. Controllo degli elementi di combustibile.

b. *Prova orale*

La prova orale tenderà a verificare la maturità professionale del candidato attraverso un colloquio sugli argomenti trattati nella prova scritta e sui programmi di sicurezza e dosimetria e tecnologia dei materiali dei reattori nucleari.

5. CONCORRENTI IN POSSESSO DEL DIPLOMA DI LAUREA IN SCIENZE BIOLOGICHE.

a. *Prova scritta*

Svolgimento, in un tempo non superiore a otto ore, di un elaborato scritto, scelto mediante sorteggio tra tre temi predisposti dalla commissione esaminatrice, sulla base dei programmi universitari, con particolare riferimento ai seguenti argomenti:

1) *Biologia generale*:

Proprietà dei viventi.
Costituzione chimica e fisica della materia vivente.
La classificazione dei viventi.
La cellula: origine, struttura, sviluppo.
Le attività cellulari.
Il nucleo cellulare: forma, dimensioni, numero, funzioni.
La duplicazione del materiale nucleare.
Le molecole biologiche: carboidrati, lipidi, proteine, porfirine, acidi nucleici.
I tessuti animali: classificazione e origine dei tessuti, tessuto epiteliale, tessuto connettivo, sangue e linfa, tessuto muscolare, tessuto nervoso.
Lo sviluppo degli organismi.
La riproduzione dei viventi.
Lo sviluppo embrionale dei vertebrati.
L'ereditarietà.
Le basi fisiche dell'ereditarietà - Le mappe cromosomiche.
La genetica molecolare - La sintesi delle proteine.
La genetica di popolazione - I processi evolutivi - La speciazione.
Gli organismi e l'ambiente.
Rapporti tra gli organismi e l'ambiente: simbiosi, coinquilinismo, parassitismo, cicli evolutivi dei parassiti.

2) *Microbiologia*:

Posizione sistematica.
Suddivisione: protozoi, funghi, batteri, rickettsie e virus.
Citologia dei batteri.
Genetica microbica.
Metabolismo microbico.
Coltivazione dei microorganismi.
Crescita e morte dei microorganismi.
Rapporti tra ospite e parassita.
Principi di immunologia.
Cenni di tecnica batteriologica.
Sterilizzazione e disinfezione.
Chemioterapici e antibiotici.
Corinebatteri.
Pneumocchi.
Streptococchi.
Stafilococchi.
Neisserie.
Enterobatteri.
Gruppo emophilus - bordetella.
Yersinie, francisella e pasteurella.
Brucelle.
Batteri sporigeni aerobi.
Batteri sporigeni anaerobi.
Micobatteri - Actinomiceti.
Spirochete.
Virus - Rickttsie - Miceti patogeni - Protozoi (cenni).

b. *Prova orale*

La prova orale tenderà a verificare la maturità professionale del candidato attraverso un colloquio sugli argomenti trattati nella prova scritta e sui programmi di biologia generale e microbiologia.

6. CONCORRENTI IN POSSESSO DEL DIPLOMA DI LAUREA IN FISICA.

a. *Prova scritta*

Svolgimento, in un tempo non superiore a otto ore, di un elaborato scritto, scelto mediante sorteggio tra tre temi predisposti dalla commissione esaminatrice, sulla base dei programmi universitari, con particolare riferimento ai seguenti argomenti:

1) *Matematica*:

Algebra lineare, spazi vettoriali, risoluzione di sistemi di equazioni lineari.
Successioni e serie numeriche, criteri di convergenza.
Calcolo differenziale ed applicazioni.
Calcolo integrale ed applicazioni.
Sviluppi in serie di funzioni.
Equazioni differenziali lineari.
Funzioni a più variabili: derivate parziali, punti di massimo, di minimo, di sella.
Campi scalari evettoriali.
Funzioni olomorfe, integrali col metodo dei residui.
Trasformata di Fourier.

2) *Fisica*:

Principi della dinamica.
Leggi di conservazione: impulso, momento, energia.
Trasformazioni di sistemi di riferimento.
Momento d'inerzia e dinamica del corpo rigido.
Statica e dinamica dei fluidi.
Calore e temperatura.
Teoria cinetica dei gas.
Equazioni di stato dei gas.
1° e 2° principio della termodinamica.
Rappresentazione di trasformazioni su diagramma P-V e del lavoro compiuto in un ciclo termodinamico.
Entropia.
Forze, campi, potenziali elettrostatici.
Campo magnetico.
Forza di Lorentz e traiettoria di particelle cariche in campi statici uniformi.
Dipolo elettrico, polarizzazione e dielettrici.
Equazioni di Maxwell.
Onde elettromagnetiche nel vuoto.
Radiazione di corpo nero.
Nozioni di fisica nucleare.

b. *Prova orale*

La prova orale tenderà a verificare la maturità professionale del candidato attraverso un colloquio sugli argomenti trattati nella prova scritta e sui programmi di matematica e fisica.

7. CONCORRENTI IN POSSESSO DEL DIPLOMA DI LAUREA IN MATEMATICA.

a. *Prova scritta*

Svolgimento, in un tempo non superiore a otto ore, di un elaborato scritto, scelto mediante sorteggio tra tre temi predisposti dalla commissione esaminatrice, sulla base dei programmi universitari, con particolare riferimento ai seguenti argomenti:

1) *Analisi matematica*:

Calcolo integrale e applicazioni.
Calcolo differenziale e applicazioni.
Relazione tra integrazione e derivazione.
Successioni e serie numeriche, criteri di convergenza.
Equazioni differenziali lineari.
Calcolo differenziale per campi scalari e vettoriali.
Differenziali e condizioni di differenzialità.
Punti di massimo, di minimo, di sella.
Teorema di Green nel piano, integrali superficiali.
Teorema di Stokes e teorema di Gauss.

2) *Tecniche di programmazione e calcolatori elettronici*:

Codici.
Controllo degli errori.
Codici autocorrettori.
Funzione di trasmissione di un circuito.
Algebra booleana.
Teorema di Shannon.
Funzioni booleane.
Minterm e Maxterm.
Circuiti logici.
Semiaddizionatori e addizionatori.
Circuiti di somma, sottrazione e complementazione.
Programmazione Fortran:

costanti;
variabili;
espressioni aritmetiche;
proposizione di assegnazione;
espressioni logiche;
proposizioni di controllo;
ingresso e uscita dati;
sottoprogrammi;
schede di controllo;
programmazione Assembler: cenni.

b. *Prova orale*

La prova orale tenderà a verificare la maturità professionale del candidato attraverso un colloquio su argomenti trattati nella prova scritta e sui programmi di analisi matematica, tecniche di programmazione e calcolatori elettronici.

Il Ministro della difesa
LAGORIO

(416)

Graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di sette sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo di amministrazione, riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio o in congedo.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, sull'unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1981, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1981, registro n. 20 Difesa, foglio n. 202, con il quale è stato indetto, tra l'altro, un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di sette sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo di amministrazione, da trarsi dagli ufficiali inferiori di complemento in servizio o in congedo, con riserva di quattro posti a favore degli ufficiali di complemento vincolati alla ferma biennale di cui all'art. 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, sopracitata;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1982, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1982, registro n. 11 Difesa, foglio n. 34, con cui sono state fissate nuova data e nuova sede di svolgimento della prova scritta del concorso;

Visto il decreto ministeriale 2 aprile 1982, registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 1982, registro n. 16 Difesa, foglio n. 63, con cui è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso;

Visti gli atti della commissione giudicatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di sette sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo di amministrazione, riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio o in congedo, indetto con decreto ministeriale 11 maggio 1981, citato nelle premesse:

1) s. ten. amm. cpl. cong. Giorgio Giacomo (nato il 5 dicembre 1960) . . . . . . punti 42,25
2) s. ten. au. cpl. tratt. Palumbo Massimo (nato il 30 gennaio 1959) . . . . » 41,30
3) s. ten. c. cpl. cong. Cesario Nicolino (nato l'11 aprile 1955) . . . . » 39,60
4) s. ten. amm. cpl. tratt. Gugliotta Roberto (nato il 17 settembre 1969) . . . . . . » 39,45
5) s. ten. amm. cpl. cong. Villano Gerardo (nato il 25 giugno 1960) . . . . » 39,35
6) s. ten. amm. cpl. cong. Arrostuto Girolamo (nato il 9 gennaio 1958) . . . . » 39,27
7) s. ten. au. cpl. cong. La Bruna Giuseppe (nato il 23 marzo 1959) . . . . . . » 38,30
8) s. ten. amm. cpl. tratt. Pistone Carmine (nato il 14 aprile 1955) . . . . » 38,12
9) s. ten. amm. cpl. cong. Ravaioli Umberto (nato il 22 giugno 1959) . . . . » 37,95
10) s. ten. amm. cpl. tratt. Cammarano Luigi (nato il 7 febbraio 1953) . . . . » 37,31
11) s. ten. amm. cpl. tratt. Tito Vito (nato il 12 febbraio 1955) . . . . » 37,20

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra e tenuto conto della riserva di quattro posti prevista dal bando di concorso a favore degli ufficiali di complemento vincolati alla ferma biennale di cui all'art. 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, i seguenti candidati sono dichiarati — sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso — vincitori nell'ordine appresso indicato:

1) s. ten. amm. cpl. cong. Giorgio Giacomo punti 42,25
2) s. ten. au. cpl. tratt. Palumbo Massimo (in ferma biennale) . . . . » 41,30
3) s. ten. c. cpl. cong. Cesario Nicolino . . » 39,60
4) s. ten. amm. cpl. tratt. Gugliotta Roberto (in ferma biennale) . . . . » 39,45
5) s. ten. amm. cpl. cong. Villano Gerardo » 39,35
6) s. ten. amm. cpl. cong. Arrostuto Girolamo » 39,27
7) s. ten. amm. cpl. tratt. Cammarano Luigi (in ferma biennale) . . . . » 37,31

Art. 3.

I sottonotati candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi:

1) s. ten. au. cpl. cong. La Bruna Giuseppe punti 38,30
2) s. ten. amm. cpl. tratt. Pistone Carmine » 38,12
3) s. ten. amm. cpl. cong. Ravaioli Umberto » 37,95
4) ten. amm. cpl. tratt. Tito Vito . . . » 37,20

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 ottobre 1982

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *dicembre* 1982
Registro n. 43 *Difesa, foglio n.* 99

(577)

Graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di un sottotenente in servizio permanente effettivo nel Corpo di commissariato (ruolo sussistenza), riservato ai marescialli ed ai sergenti maggiori in servizio permanente.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, sull'unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1981, registrato alla *Corte dei conti il* 30 *giugno* 1981, registro n. 20 Difesa, foglio n. 202, con il quale è stato indetto, tra l'altro, un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di un sottotenente in servizio permanente effettivo nel Corpo di commissariato (ruolo sussistenza), riservato ai marescialli ed ai sergenti maggiori in servizio permanente;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1982, registrato alla *Corte dei conti il* 24 *marzo* 1982, registro n. 11 Difesa, foglio n. 34, con cui sono state fissate nuova data e nuova sede di svolgimento della prova scritta del concorso;

Visto il decreto ministeriale 5 aprile 1982, registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 1982, registro n. 16 Difesa, foglio n. 62, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso indetto con decreto ministeriale 11 maggio 1981, *dianzi citato;*

Visti gli atti della commissione giudicatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso, per *titoli* ed *esami*, per il reclutamento di un sottotenente in servizio permanente effettivo nel Corpo di commissariato (ruolo sussistenza); riservato ai marescialli ed ai sergenti maggiori in servizio permanente, indetto con decreto ministeriale 11 maggio 1981, citato nelle premesse:

1) serg. magg. suss. s.p. Pascale Giuseppe (nato il 24 febbraio 1947) . . . . . . punti 42,00

2) serg. magg. suss. s.p. Castorani Franco (nato il 3 gennaio 1952) . . . . . . » 39,17

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra il seguente candidato è dichiarato — sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso — vincitore:

serg. magg. suss. s.p. Pascale Giuseppe . . punti 42,00

Art. 3.

Il seguente candidato è dichiarato idoneo al concorso di cui trattasi:

serg. magg. suss. s.p. Castorani Franco . . punti 39,17

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 ottobre 1982

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *dicembre* 1982
Registro n. 43 *Difesa, foglio n.* 73

(582)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di ingegnere e di tecnico degli uffici tecnici presso il Politecnico di Torino

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di ingegnere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei tecnici degli uffici tecnici del Politecnico di Torino.

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in ingegneria, ovvero in architettura e il diploma comprovante il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore del Politecnico di Torino, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Gli esami avranno luogo presso il Politecnico di Torino, corso Duca degli Abruzzi, 24, Torino, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 8 marzo 1983, ore 9.
seconda prova scritta: 9 marzo 1983, ore 9.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente del Politecnico di Torino.

E' indetto pubblico concorso, per esami, a due posti di tecnico degli uffici tecnici in prova nel ruolo del personale dei tecnici degli uffici tecnici (sesta qualifica funzionale) presso il Politecnico di Torino.

Titolo di studio richiesto: diploma di abilitazione rilasciato da istituti tecnici industriali per l'edilizia e per geometri (periti edili e geometri).

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore del Politecnico di Torino, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Gli esami avranno luogo presso il Politecnico di Torino, corso Duca degli Abruzzi, 24, Torino, secondo il seguente calendario:

13 e 14 aprile 1983, ore 9.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente del Politecnico di Torino.

(636)

Concorsi a posti di tecnico laureato e di tecnico esecutivo presso l'Università di Bari

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale) presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di farmacia:

istituto di chimica farmaceutica e tossicologica . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in farmacia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bari.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sotto indicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

cattedra di clinica oculistica . . . . posti 1

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di fisiologia generale . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bari.

(634)

Concorso a tre posti di tecnico coadiutore presso il Politecnico di Milano

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sotto indicati:

Facoltà di ingegneria:

istituto di scienza e tecnica delle costruzioni (ora dipartimento di ingegneria strutturale Laboratorio prove materiali) posti 1

istituto di macchine (ora dipartimento di energetica) » 1

istituto di chimica fisica, elettrochimica e metallurgia (ora dipartimento di chimica fisica applicata) » 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore del Politecnico di Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente del Politecnico di Milano.

(635)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Verona, indetti dall'Università di Padova.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Verona, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 93 (indetto dall'Università di Padova con decreto rettorale 25 marzo 1982, n. 5617/R, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 29 aprile 1982), si svolgeranno presso l'Università degli studi di Verona, istituto di matematica, facoltà di economia e commercio, via dell'Artigliere, 19, Verona, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 18 febbraio 1983, ore 10;
seconda prova scritta: 19 febbraio 1983, ore 8.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Verona, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 21 (indetto dall'Università di Padova con decreto rettorale 25 marzo 1982, n. 5617/R, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 29 aprile 1982), si svolgeranno presso l'Università degli studi di Verona, istituto di ricerche aziendali, facoltà di economia e commercio, via dell'Artigliere n. 19, Verona, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 10 marzo 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 11 marzo 1983, ore 9.

(657)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Pisa

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Pisa, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 68, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Pisa, istituti di zoologia, via Volta, 4, Pisa, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 21 febbraio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 22 febbraio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Pisa, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 115, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Pisa, istituto di elettrotecnica, via Diotisalvi n. 2, Pisa, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 21 febbraio 1983, ore 10;
seconda prova scritta: 22 febbraio 1983, ore 9.

(662)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Istituto universitario orientale di Napoli.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Istituto universitario orientale di Napoli, facoltà di scienze politiche, gruppo di discipline n. 14, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 28 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Istituto universitario orientale, seminario di studi politici e sociali, piazza S. Giovanni Maggiore, 30, Napoli, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 22 febbraio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 23 febbraio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Istituto universitario orientale, Napoli, scuola di studi islamici, gruppo di discipline n. 42, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 28 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Istituto universitario orientale, scuola di studi islamici, piazza S. Giovanni Maggiore, 30, Napoli, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 28 febbraio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 1° marzo 1983, ore 9.

(663)

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami, a centosessantaquattro posti di coadiutore nel ruolo del personale amministrativo dell'ex carriera esecutiva della amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

La prova scritta del concorso pubblico, per esami, a centosessantaquattro posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale amministrativo della ex carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, indetto con decreto ministeriale 15 marzo 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 24 aprile 1982, avrà luogo in Roma il giorno 27 giugno 1983, con inizio alle ore 8, negli istituti o locali di seguito elencati.

I candidati dovranno presentarsi, muniti di idoneo documento di riconoscimento, nella sede loro assegnata secondo il seguente prospetto — le donne coniugate, per l'individuazione della sede, dovranno tener conto del proprio cognome da nubile —:

Candidati	Sede di esame
da Abagnale Anna a Azzurri Castelluccia Patrizia	istituto tecnico industriale « G. Galilei », via Conte Verde n. 1
da Babalini Pierino a Biascaro Silvia	istituto tecnico commerciale e per geometri « Einaudi », via Pianciani n. 22
da Biasetti Simonetta a Buzzanca Salvatore	liceo scientifico « Plinio Seniore », via Montebello n. 126
da Cabella Antonella a Cara Giuseppe	istituto tecnico commerciale « L. da Vinci », via degli Annibaldi n. 2
da Carabello Giuseppina a Cervellino Giuseppina	istituto tecnico commerciale « Michelangiolo », via Cavour n. 258
da Cerveson Carmen a Conti Vincenzo	liceo scientifico « Cavour », via delle Carine n. 1
da Conticelli Gianfranco a Cvek Nadia	istituto tecnico commerciale « V. Pareto », via Capo d'Africa n. 54
da Dabbicco Michele a D'Ercole Cinzia	istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi », via Palestro n. 38
da D'Ercoli Maurizio a Di Micco Vincenza	liceo scientifico « I. Newton », viale Manzoni n. 47
da Di Michele Ines a Evidi Roberto	istituto magistrale « A. Oriani », piazza Indipendenza n. 7
da Fabazzi Di Girolamo Rosa a Filetti Antonino	istituto tecnico commerciale « G. Salvemini », via Bezzecca n. 14
da Filiaggi Mirella a Fustaino Paolo	liceo scientifico « B. Croce », via Palestro n. 32
da Gabbarrini Nadia a Giovanotti Sandro	istituto tecnico commerciale « Q. Sella », via Portico d'Ottavia n. 69
da Giovanrosa Anna Livia a Guzon Riccardo	istituto professionale per il commercio « G. Romano », succursale di via Anicia n. 22
da Hanna Riccardo a Kudriawsky Gabriella	istituto tecnico industriale « G. Armellini », largo Riccardi n. 13
da La Barbera Daniela a Leoni Tiziana	liceo classico « L. Manara », via di Villa Pamphili n. 7
da Leonino Cosimo a Luzzi Valdambrini Lidia	liceo scientifico « J.F. Kennedy », via Nicola Fabrizi n. 7
da Macali Mario a Marini Mario	istituto magistrale « G. Caetani », viale Mazzini n. 36
da Marino Alessandra a Miceli Virginia	liceo classico « T. Mamiani », viale delle Milizie n. 30
da Michelangeli Daniela a Muzzupappa Maltese Paola	istituto tecnico commerciale « V. Gioberti », corso Vittorio Emanuele II n. 217
da Nacca Cosimo Maria Salvatore a Ozzella Sabrina	liceo classico « E.Q. Visconti », piazza del Collegio Romano n. 4
da Paccagnani Di Giugno Celeste a Perissi Stefano	liceo scientifico « G.B. Morgagni », via Fonteiana n. 119
da Perissinotto Cinzia a Pobbe Daniela	istituto tecnico commerciale e per geometri « Medici Del Vascello », via Fonteiana n. 111
da Pocci Stefania a Puzzonia Giuseppe	istituto tecnico industriale « G. Ferraris », viale di Villa Pamphili n. 71
da Quaceci Maria Luisa a Quondam Nicola Maria	istituto tecnico industriale « G. Armellini », largo Riccardi, 13
da Rabassini Maria Letizia a Romano Scordino Maria Amelia	liceo classico « F. Vivona », via della Fisica n. 14
da Romanzi Rossana a Ruzzi Francesca	istituto tecnico per geometri « L.B. Alberti », viale della Civiltà e del Lavoro
da Saba Salvatore a Scarso Danila	liceo classico « Virgilio », via Giulia n. 38
da Scarton Cesare a Svezia Giuseppe	palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4
da Tabacchi Diana a Tinelli Cesare	istituto tecnico per geometri « L.B. Alberti », viale della Civiltà e del Lavoro
da Tinello Cristina a Tuzza Tiziana	liceo classico « Socrate », succursale di via Nistri
da Ubaldi Vitali Anna a Uzzo Marinella	liceo scientifico « B. Croce », via Palestro n. 32
da Vacca Carla a Woitaszek Chiti Bogoslawa	istituto tecnico industriale « G. Armellini », largo Riccardi n. 13
da Zabatta Francesca a Zuzolo Pellegrino	palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4

(701)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Napoli.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Napoli, seconda facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 54, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Napoli, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 21 febbraio 1983, ore 10,30;
seconda prova scritta: 22 febbraio 1983, ore 9.

(658)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Cagliari

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Cagliari, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 81, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Cagliari, istituto di chimica fisica e industriale, palazzo delle scienze, via Ospedale, 72, Cagliari, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 22 febbraio 1983, ore 10;
seconda prova scritta: 23 febbraio 1983, ore 9.

(659)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Messina

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Messina, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 73, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 21 maggio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Messina, istituto di botanica, via Pietro Castelli n. 2, Messina, secondo il seguente calendario:

prima prova: 21 febbraio 1983, ore 9;
seconda prova: 22 febbraio 1983, ore 9.

(660)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Siena.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Siena, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 23, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Siena, facoltà di lettere e filosofia, via Fieravecchia, 19, Siena, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 22 febbraio 1983, ore 8,30;
seconda prova scritta: 23 febbraio 1983, ore 8,30.

(661)

Aumento, da due a tre, del numero dei posti del concorso a segretario presso l'Università di Venezia

I posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle segreterie universitarie (sesta qualifica funzionale) presso l'Università di Venezia, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 65 dell'8 marzo 1982, sono aumentati da due a tre.

(637)

Aumento, da sette a dodici, del numero dei posti del concorso a coadiutore presso l'Università di Venezia

I posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle segreterie universitarie (quarta qualifica funzionale) presso l'Università di Venezia, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 32 del 3 febbraio 1982, sono aumentati da sette a dodici.

(638)

Revoca di concorsi a posti di tecnico laureato e di tecnico coadiutore presso l'Università di Milano

E' revocato l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19 del 20 gennaio 1983 alla pag. 467 relativo al concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'istituto di anatomia umana (per le esigenze della seconda cattedra) della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano.

E' revocato l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19 del 20 gennaio 1983 alla pag. 467 relativo al concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'istituto di clinica neurologica (per le esigenze della seconda cattedra) della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano.

(639)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico compartimentale, per esami, a trentanove posti di operatore tecnico di officina postelegrafica dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, da conferire nella Lombardia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel secondo supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 20 del 15 ottobre 1982 — parte seconda — è stato pubblicato il decreto ministeriale 11 aprile 1981, n. 4198, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1982, registro n. 27, foglio n. 279 concernente l'approvazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico compartimentale, per esami, a trentanove posti di operatore tecnico di officina postelegrafica in prova dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, da conferire nella Lombardia, bandito con decreto ministeriale 30 luglio 1979, n. 3964.

(529)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico compartimentale, per esami, a due posti di operatore tecnico di officina postelegrafica dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, da conferire nel Veneto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 17 del 1° settembre 1982 — parte seconda — è stato pubblicato il decreto ministeriale 14 febbraio 1981, n. 4182, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1982, registro n. 19, foglio n. 213, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico compartimentale, per esami, a due posti di operatore tecnico di officina postelegrafica in prova dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, da conferire nel Veneto, bandito con decreto ministeriale 30 luglio 1979, n. 3964, nonchè il decreto ministeriale 16 marzo 1982, n. 4368, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1982, registro n. 19, foglio n. 360, relativo alla esclusione dalla graduatoria di merito e da quella degli idonei del candidato Ardielli Claudio, nato a Verona il 12 febbraio 1957.

(611)

MINISTERO DEL TESORO

Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a undici posti di ragioniere o segretario nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Le prove scritte del concorso, per esami, a undici posti di ragioniere o segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, bandito con decreto ministeriale 11 giugno 1982 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 232 del 24 agosto 1982, si svolgeranno nei giorni 23 e 24 marzo 1983, con inizio alle ore 8, nei locali del palazzo dello Sport - piazzale dello Sport - EUR-Roma.

Ai concorrenti non sarà dato altro avviso o comunicazione e, pertanto, i medesimi, se non esclusi dal concorso per difetto dei prescritti requisiti, dovranno presentarsi, muniti di idoneo documento di riconoscimento (vedi art. 7 del bando di concorso) per sostenere le prove scritte nella sede, nei giorni e nell'ora indicata.

Qualora, per improvvisa causa di forza maggiore, dette prove non potessero aver luogo nei giorni stabiliti, ne sarà data comunicazione ai candidati mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 16 marzo 1983.

(665)

Diario della prova scritta del concorso, per esami, a ventuno posti nelle qualifiche iniziali del ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

La prova scritta del concorso, per esami, a ventuno posti nelle qualifiche iniziali del ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, bandito con decreto ministeriale 12 giugno 1982 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 238 del 30 agosto 1982, si svolgerà il giorno 25 marzo 1983, con inizio alle ore 8, nei locali del palazzo dello Sport - piazzale dello Sport - EUR-Roma.

Ai concorrenti non sarà dato altro avviso o comunicazione e, pertanto, i medesimi, se non esclusi dal concorso per difetto dei prescritti requisiti, dovranno presentarsi, muniti di idoneo documento di riconoscimento (vedi art. 7 del bando di concorso) per sostenere la prova scritta nella sede, nel giorno e nell'ora indicata.

Qualora, per improvvisa causa di forza maggiore, detta prova non potesse aver luogo nel giorno stabilito, ne sarà data comunicazione ai candidati mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 16 marzo 1983.

(666)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CALTANISSETTA

Concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia

Con decreto 12 gennaio 1983, n. 24, è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti nei comuni di Delia, Mussomeli, Riesi e S. Caterina Villarmosa. Gli aspiranti dovranno fare pervenire all'ufficio del medico provinciale di Caltanissetta la domanda di ammissione debitamente corredata entro il termine perentorio del 30 aprile 1983.

(555)

REGIONE BASILICATA

Concorsi a complessivi centodieci posti di personale sanitario medico

In esecuzione a deliberazioni della giunta regionale 30 novembre 1982, sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura dei seguenti posti di medici vacanti nelle piante organiche provvisorie delle unità sanitarie locali della regione:

ventinove posti di assistente medico dell'area funzionale di medicina;

ventuno posti di assistente medico dell'area funzionale di chirurgia;

sessanta posti di assistente medico dell'area funzionale di prevenzione e sanità pubblica.

Termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione da produrre in conformità ai bandi di concorso: ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Requisiti di ammissione e prove di esame: quelli previsti dal decreto del Ministero della sanità 30 gennaio 1982.

Le domande di partecipazione ai concorsi e le richieste di informazioni vanno inoltrate al dipartimento sicurezza sociale della regione Basilicata - Parco Aurora - Potenza.

(707)

REGIONE BASILICATA

UNITA' SANITARIA LOCALE N. 7, IN MONTALBANO JONICO

Concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi presso l'ospedale di Stigliano

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di laboratorio di analisi presso l'ospedale di Stigliano.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al dipartimento sicurezza sociale della regione in Potenza.

(56/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 28 del 29 gennaio 1983, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Consorzio risorse idriche, in Firenze: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, ad un posto di segretario e ad un posto di geometra.

Azienda municipalizzata servizi nettezza urbana di Firenze: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente del servizio contabilità e ragioneria.

Azienda autonoma soggiorno e turismo di Ventimiglia: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto nel livello funzionale quinto.

Automobile club di Cremona: Concorso pubblico ad un posto di assistente del ruolo amministrativo da assegnare alla delegazione di Casalmaggiore.

Università degli studi di Catania: Concorso di idee per la sistemazione della facoltà di lettere e filosofia nell'ex convento dei Benedettini in Catania.

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100830300)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie di:

BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;

— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000
	Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
	Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
	Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.